



**ALLEGATO 2: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**  
**alla Determinazione avente per oggetto: “ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ai sensi dell’art. 29- octies del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore della Società ECOS S.r.l., con sede legale ed impianto ubicato in via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d’Elsa, per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e succ. modif.”**

<b>0. PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>1. PRESCRIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<u>1.1 CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E LINEE DI DISTRIBUZIONE</u> .....	2
<u>1.2 MALFUNZIONAMENTI E EVENTI INCIDENTALI</u> .....	3
<u>1.3 RAPPORTO ANNUALE</u> .....	3
<b>2. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E PRODOTTI</b> .....	<b>5</b>
<u>2.1 CONSUMI/UTILIZZI DI MATERIE PRIME</u> .....	5
<u>2.2 CONSUMI DI COMBUSTIBILI</u> .....	5
<u>2.3 CONSUMI IDRICI</u> .....	5
<u>2.4 CONSUMI ENERGETICI</u> .....	5
<b>3. EMISSIONI IN ATMOSFERA</b> .....	<b>6</b>
<u>3.1 EMISSIONI CONVOGLIATE</u> .....	6
<b>4. EMISSIONI IN ACQUA</b> .....	<b>7</b>
<u>4.1 SCARICHI IDRICI</u> .....	7
<b>5. ACQUE SOTTERRANEE</b> .....	<b>8</b>
<b>6. CLIMA ACUSTICO</b> .....	<b>10</b>
<b>7. RIFIUTI</b> .....	<b>11</b>
<u>7.1 RIFIUTI PRODOTTI</u> .....	11
<u>7.1.1 DEPOSTO TEMPORANEO</u> .....	11
<u>7.2 RIFIUTI GESTITI IN CONFORMITÀ ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.</u> .....	13
<b>8 - RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO</b> .....	<b>15</b>
<b>9. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL’ENTE DI CONTROLLO</b> .....	<b>16</b>



## 0. PREMESSA

Nell'Allegato II al D.M. 31.01.05 "Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999 – LINEE GUIDA IN MATERIA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IPPC - (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Decreto legislativo n. 372/1999, art. 3, comma 2. Elementi per l'emanaazione delle linee-guida per l'identificazione delle Migliori tecniche disponibili" sono contenute tutte le azioni e gli interventi da valutare e attuare per il monitoraggio degli inquinanti in aria, acqua, per il monitoraggio acustico e dei rifiuti.

Con riferimento ed in coerenza con quanto riportato nel Bref comunitario, il piano di controllo di un impianto è definibile come "l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'Autorizzazione".

Le sue finalità primarie sono quindi:

- la valutazione di conformità rispetto ai limiti emissivi prescritti;
- la raccolta dei dati ambientali richiesti dalla normativa IPPC e da altre normative europee e nazionali nell'ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

Le modalità di misura, gli strumenti, la scelta delle metodiche di analisi e quant'altro necessario per un corretto monitoraggio degli aspetti valutati come rilevanti saranno conformati alle Linee Guida e a quanto previsto dalla Normativa vigente.

## 1. PRESCRIZIONI GENERALI

La Società dovrà comunicare alla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze ed all'ARPAT Dipartimento di Firenze con congruo anticipo (almeno 30 gg) la data e gli orari di attuazione degli autocontrolli.

### 1.1 Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione

Entro tre mesi dal rilascio del presente Atto, il Gestore dovrà presentare all'ARPAT Dipartimento di Firenze e alla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze, ad integrazione di quanto già inoltrato in precedenza:

- un elenco di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione ritenuti di rilievo da un punto di vista ambientale; in particolare tale elenco dovrà comprendere apparecchiature, linee e serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e smi con i relativi sistemi di sicurezza, nonché i sistemi e gli impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche;
- una programma aggiornato dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto precedente; in particolare tale programma dovrà comprendere il controllo dello stato di conservazione di apparecchiature, linee, serbatoi, bacini di contenimento e la verifica dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di trattamento delle emissioni; inoltre il programma dovrà precisare per ogni attività la frequenza, la metodologia e la modalità di registrazione dei risultati.

Il programma dovrà prevedere l'impiego di tabelle relative alle varie tipologie di dispositivi e dovranno essere definite le modalità di registrazione delle operazioni. Nel programma dovrà anche essere riportato quanto inerente le tarature di eventuali sistemi di misura di rilievo ai fini della tutela ambientale.



In particolare la documentazione di cui sopra dovrà ricomprendere anche l'aggiornamento della tabella sui controlli di processo del sistema di trattamento reflui liquidi, riportando anche le frequenze e le modalità di taratura della strumentazione impiegata.

Il programma e le modalità di registrazione in esso indicate, costituiscono parte integrante del presente piano di monitoraggio e controllo.

Le principali risultanze del programma dovranno essere inserite nel Rapporto annuale.

### **1.2 Malfunzionamenti e eventi incidentali**

In caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

- ♦ il Gestore registra e comunica a Provincia di Firenze, ARPAT, Sindaco e ASL territorialmente competente gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull'ambiente o sull'applicazione delle prescrizioni previste dall'AIA, insieme con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'AIA ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione agli stessi Enti del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.

- ♦ Il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente a Provincia di Firenze, ARPAT, Sindaco e ASL territorialmente competente; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per PEC o fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui sopra deve contenere: le circostanze dell'incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto annuale.

La Ditta dovrà provvedere alle opportune azioni e comunicazioni previste nell'ambito della normativa di settore in materia di bonifica dei siti inquinati.

### **1.3 Rapporto annuale**

Il rapporto annuale dei dati ambientali e dei consumi, dovrà essere fornito a questa Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze, al Comune, all'ARPAT Dipartimento di Firenze ed all'ASL territorialmente competente, entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente.

Il rapporto dovrà avere inoltre allegati la copia degli autocontrolli effettuati dalla Ditta sulle varie matrici di emissione, così come individuate nel presente Allegato, nonché la sintesi dei dati delle tabelle ai paragrafi 2 e 7.

Il rapporto annuale dovrà essere trasmesso per PEC, integrato, se necessario, causa le eventuali dimensioni di alcuni file, con materiale cartaceo e/o con CD/DVD.



Il trend relativo all'andamento dei consumi (energia, risorsa idrica, produzione rifiuti) dovrà riportare con continuità anche l'andamento degli anni precedenti a quello trasmesso (a partire dall'anno della prima comunicazione), accompagnato da osservazioni sugli andamenti, nonché una relazione nella quale sia indicato un consuntivo dei rifiuti smaltiti.

La restituzione dei risultati analitici dovrà essere corredata dal riferimento alle metodiche utilizzate e all'incertezza dei metodi.

Il gestore dovrà conservare presso l'impianto e rendere disponibili tutti i dati pertinenti il monitoraggio, cartacei o elettronici, per un periodo di 10 anni. In particolare dovranno essere conservati, per quanto pertinente:

- rapporti di prova;
- eventuali rapporti di taratura;
- dati DCS relativi ad apparecchiature/attività individuate come critiche sotto il profilo ambientale;
- registri cartacei o informatici;
- comunicazioni agli enti.



## 2. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E PRODOTTI

### 2.1 Consumi/Utilizzi di materie prime

Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime e ausiliarie, secondo lo schema indicato nella tabella 2.1.1, precisando le diverse fasi di utilizzo di ogni materia.

Per tutte le materie prime dell'impianto, il Gestore dovrà effettuare gli opportuni controlli alla ricezione.

*Tabella 2.1.1 - Consumo delle principali materie prime e ausiliarie*

Materie prime e ausiliarie	Quantità	Unità di misura	Fase di utilizzo
		Mg	
		Mg	

N.B. riportare in tabella le materie prime acquistate annualmente.

### 2.2 Consumi di combustibili

Deve essere registrato annualmente il consumo dei combustibili, secondo lo schema indicato nella tabella 2.2.1.

*Tabella 2.2.1 - Consumo di combustibili*

Tipologia	Quantità	Unità di misura
Gasolio		Mg
Gasolio		Mg/(Mg di prodotto)

### 2.3 Consumi idrici

Deve essere registrato annualmente il consumo di acqua, secondo lo schema indicato nella tabella seguente, indicando per ogni tipologia di consumo le fonti di approvvigionamento.

*Tabella 2.3.1 - Consumi idrici*

Tipologia	Quantità	Unità di misura
acquedotto		m <sup>3</sup>

### 2.4 Consumi energetici

Deve essere registrato annualmente il consumo di energia, secondo lo schema indicato nella tabella seguente.

*Tabella 2.4.1 - Consumi energetici*

Tipologia	Quantità	Unità di misura
energia elettrica		kWh/Mg prodotto



### 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

#### **3.1 Emissioni convogliate**

Al fine di verificare il rispetto dei limiti in emissione, devono essere effettuati i controlli previsti nella tabella 3.1.1.

Le concentrazioni devono essere espresse in condizioni normalizzate (273,15 K e di 101,3 kPa), sul secco, e riferite al tenore di ossigeno presente nell'emissione stessa (O<sub>2</sub> t.q.). Nel caso di impianti di combustione, i risultati delle analisi sui flussi convogliati devono essere invece normalizzati al tenore di ossigeno riportato.

La conformità dell'emissione è eseguita sulla base della valutazione della media di 3 misure riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto e dello scarto tipo associato.

Al fine di garantire l'implicito rispetto dei limiti in emissione dell'emissione A3, originata dallo sfiato del serbatoio di stoccaggio dell'idrossido di calce, devono essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento.

Per tutte le emissioni dovranno essere rendicontate in particolare tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e le principali operazioni di manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione delle maniche filtranti).

Quanto non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Ente di Controllo.

**Tabella 3.1.1 – Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera**

Punto di emissione	Origine	Parametri	Frequenza	Modalità di rilevamento	Metodica di analisi	Modalità di registrazione
E1-E3	triturazione e ricondizionamento solidi	polveri	Annuale	Misura	UNI EN 13284-1	rapporti di analisi del laboratorio
E2	travaso solventi	SOV classi II, III, IV e V			UNI-EN 13649	
E4	aspirazione Campata 1	emissioni odorigene			UNI EN 13725	

Sui punti di emissione oggetto di monitoraggio analitico sopra riportati, devono essere realizzate le prese e le piattaforme di prelievo previste in funzione delle dimensioni del camino, dei metodi analitici sopra riportati e delle norme tecniche EN.

Per le ulteriori determinazioni necessarie ai fini degli autocontrolli all'emissione oggetto di monitoraggio analitico sopra riportati, si riportano in tab. 3.1.2 i metodi ufficiali da impiegare.

**Tabella 3.1.2 – Altri metodi ufficiali**

Parametro	Metodo	Descrizione
Portata/Velocità	UNI 10169:2001*	Metodo manuale di misura della velocità e portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. E' opportuna una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni quattro mesi.



PROVINCIA  
DI FIRENZE

#### 4. EMISSIONI IN ACQUA

##### 4.1 Scarichi idrici

*Tabella 4.1.1 – Parametri da misurare nello scarico idrico*

<b>Punto di controllo scarico S1</b>	<b>Parametro</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Metodica</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
	pH	annuale	APAT IRSA CNR 2060	rapporti di analisi del laboratorio
	Solidi sospesi totali		APAT CNR IRSA 2090B	
	COD		ISO 15705:2002	
	Idrocarburi totali		EPA 8015D 2003 + EPA 5021A 2003 + UNI EN ISO 9377-2: 2002	



## 5. ACQUE SOTTERRANEE

Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere eseguito mediante misure dirette discontinue nei punti individuati come significativi per il controllo. L'identificazione dei punti di prelievo dovrà essere ricomunicata nel primo Report annuale successivo al rilascio dell'autorizzazione, secondo le indicazioni riportate nella tabella 5.1.1 di seguito.

*Tabella 5.1.1 – Punti di monitoraggio acque sotterranee*

<b>Sigla</b>	<b>Pozzo/Piezometro</b>	<b>Latitudine*</b>	<b>Longitudine*</b>	<b>monte/valle</b>
P1	Piezometro Lato Ferrovia			
P2	Piezometro Lato Betonval			
P3	Piezometro Lato SS 429			

\* coordinate geografiche, datum "WGS84"

Il monitoraggio delle acque sotterranee viene eseguito per i seguenti parametri:

*Tabella 5.1.2 – Parametri da misurare per le acque sotterranee*

<b>Parametro</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Metodica di analisi</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
Livello piezometrico	Semestrale	-	Rapporti di prova
pH		APAT IRSA CNR 2060	
Conducibilità elettrica		APAT IRSA CNR 2030	
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn		EPA 6010/6020	
Cr VI		IRSACNR/Q100/3080 B1	
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)		EPA 524.2	
Solventi organici aromatici		IRSA-CNR/Q100/5120	
Solventi organici azotati		EPA 8260	
Solventi clorurati		IRSA-CNR/Q100/5130	

In caso la ditta intenda impiegare metodi alternativi, dovrà dimostrarne l'equivalenza secondo i criteri della norma CEN/TS 14793:2005.

Dovrà essere garantito, per tutti gli inquinanti normati, il rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per gli inquinanti non normati sia individuato quale livello di attenzione il superamento della media dei dati storici +3σ.

Dovrà essere comunicata la modalità di spurgo dei piezometri.



PROVINCIA  
DI FIRENZE



## **6. CLIMA ACUSTICO**

Al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione, immissione assoluta e immissione differenziale stabiliti dal PCCA comunale, deve essere effettuata una rilevazione dei livelli sonori con cadenza biennale e deve essere redatto il documento di valutazione di impatto acustico.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dal D.M.

16/03/1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*” e potranno eventualmente essere integrate con tecniche di calcolo previsionale che consentano di estrapolare ed estendere, all'area in esame, i risultati dei rilevamenti fonometrici realizzati per verificare la rumorosità indotta dalle sorgenti indagate.

I punti di misura dovranno essere ubicati in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti o comunque in posizione tale da rendere semplice una correlazione tra il punto di misura e dei ricettori maggiormente esposti.

Il gestore deve comunicare ad ARPAT Dipartimento di Firenze, 6 mesi prima dell'esecuzione del primo dei monitoraggi biennali previsto in quest'Atto, le condizioni di esecuzione delle misure, comprese le postazioni previste. Il programma si ritiene tacitamente approvato, salvo osservazioni da parte di ARPAT.

Il Gestore deve comunicare ad ARPAT Dipartimento di Firenze, trenta giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale relativo all'anno di esecuzione. Al report annuale degli anni successivi a quelli d'effettuazione delle rilevazioni fonometriche dovrà essere allegato il documento di valutazione di impatto acustico.



## 7. RIFIUTI

I rapporti di prova e le registrazioni dovranno essere conservati per 10 anni. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere adempiute.

### 7.1 Rifiuti prodotti

Deve essere registrata annualmente la quantità di rifiuti prodotti, secondo lo schema indicato nella tabella 7.1.1.; in tale tabella rendicontazione dovranno essere ricompresi anche i rifiuti prodotti dalle operazioni di miscelazione.

*Tabella 7.1.1 – Quantità rifiuti prodotti*

Attività/provenienza	Codice CER	Stato fisico	Quantità [Mg/anno]	Destinazione (Recupero o smaltimento)

N.B. la tabella riporta quanto al momento comunicato dal gestore. L'elenco dovrà essere eventualmente aggiornato.

Devono essere effettuate le opportune analisi sui rifiuti prodotti, secondo lo schema indicato nella tabella 7.1.2., al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e di una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER, incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.

*Tabella 7.1.2 – Analisi sui rifiuti prodotti*

Attività / Provenienza	CER	Parametri	Metodica di analisi	Frequenza	Modalità di registrazione
				Come definito in fase di omologa	Rapporti di prova

N.B. la tabella riporta quanto al momento comunicato dal gestore. L'elenco dovrà essere eventualmente aggiornato.

### 7.1.1 Deposito temporaneo

In ottemperanza alle prescrizioni relative alle condizioni di esercizio del deposito temporaneo, il Gestore deve verificare con cadenza settimanale la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo compilando lo schema indicato nella tabella 7.1.3. Quanto sopra può essere eseguito anche attraverso sistemi informatici.

*Tabella 7.1.3. – Monitoraggio mensile delle aree di deposito temporaneo*

CER	Area di stoccaggio (codice area con riferimento a planimetria)	Data del controllo	Modalità di deposito <sup>1</sup>	Quantità presente (Mg o m <sup>3</sup> )	Operazione di destino (R/D)



PROVINCIA  
DI FIRENZE

--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> ad esempio “scarrabile”, “contenitore”, “fusto doppia camera”, “big bag” etc.



## 7.2 Rifiuti gestiti in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La gestione dei rifiuti dovrà essere rendicontata separatamente a seconda delle operazioni a cui vengono sottoposti, cioè suddividendo nei seguenti gruppi:

- rifiuti gestiti con operazioni R3/R4
- rifiuti gestiti con operazioni D14/D15
- rifiuti gestiti con operazioni R12/R13
- rifiuti gestiti con operazioni di miscelazione R12 in deroga e non
- rifiuti gestiti con operazioni di miscelazione D13 in deroga e non

Per tutti i rifiuti gestiti dovranno essere registrati i controlli eseguiti in ingresso, compreso il controllo visivo.

*Tabella 7.2.1 – Controllo e Analisi sui rifiuti gestiti*

Attività/ Provenienza	CER	Modalità di controllo e/o di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

In ottemperanza alle prescrizioni relative al rispetto delle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i., il Gestore dovrà produrre una stampa dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in stabilimento, che potrà essere conservata su supporto informatico, e dovrà contenere, come contenuti minimi, quanto riportato nella tabella d'esempio 7.2.2 seguente.

*Tabella 7.2.2. – Monitoraggio settimanale dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in stabilimento*

categoria	A-giacenza [kg]	B-soglia <sup>1</sup> [kg]	C-rapporto <sup>2</sup> A/B	pianificato [kg]

<sup>1</sup> soglie di cui alla Colonna 2 delle tabelle di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

<sup>2</sup> tale rapporto non deve mai superare l'unità; inoltre per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici la somma di tale rapporti non deve superare l'unità, in accordo con le formule di cui alla nota 4 alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

In ottemperanza alle prescrizioni relative alle condizioni di esercizio degli stoccaggi dei rifiuti in regime di "deposito preliminare D15" o "messa in riserva R13", il Gestore dovrà verificare con cadenza settimanale la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nelle aree di stoccaggio compilando lo schema indicato nella tabella 7.2.3 seguente. Quanto sopra può essere eseguito anche attraverso sistemi informatici.



PROVINCIA  
DI FIRENZE

*Tabella 7.2.3. – Monitoraggio settimanale delle aree di stoccaggio (R13, D15)*

<b>CER</b>	<b>Area di stoccaggio (codice area con riferimento a planimetria)</b>	<b>Data del controllo</b>	<b>Modalità di deposito<sup>1</sup></b>	<b>Quantità presente (Mg o m<sup>3</sup>)</b>	<b>Operazione di destino (R/D)</b>

<sup>1</sup> ad esempio “scarrabile”, “contenitore”, “fusto doppia camera”, “big bag” etc.



PROVINCIA  
DI FIRENZE

## 8 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

*Tabella 8.1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

<b>SOGGETTI</b>	<b>AFFILIAZIONE</b>	<b>NOMINATIVO DEL REFERENTE</b>
Gestore dell'impianto		
Società terza contraente		
Autorità competente	Provincia di Firenze	
Ente di controllo	ARPAT Dipartimento di Firenze	



PROVINCIA  
DI FIRENZE

## 9. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'ENTE DI CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPAT	ARPAT	ARPAT
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e Analisi	Esame Rapporto
<b>Consumi</b>					
Materie prime	Controlli alla ricezione	Annuale	Triennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Combustibili	Annuale				
Risorse idriche					
Energia					
<b>Aria</b>					
Campionamento	Annuale/Semestrale	Annuale	Triennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Sistemi di abbattimento	Da compilare in sede di definizione del programma dei controlli di cui al § 1.1				
<b>Acqua</b>					
Acque reflue	Quindicinale/ad ogni scarico	Annuale	Triennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Acque sotterranee	Semestrale				
<b>Rumore</b>					
Sorgenti e ricettori	Biennale	Biennale	Triennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rifiuti</b>					
Verifiche periodiche	Settimanale	Annuale	Triennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rifiuti in ingresso	Omologa con il produttore Prima della miscelazione				
Rifiuti in uscita	Su ogni miscela Omologa con lo smaltitore				

### *Attività a carico di ARPAT (previsione)*

L'Ente di Controllo analizzerà i dati contenuti nel report annuale inviato dal Gestore.

Per il controllo dell'impianto è previsto quanto segue:

- verifica di conformità dell'impianto alle condizioni di autorizzazione dell'AIA;
- una visita di controllo da effettuarsi secondo la frequenza di seguito indicata.

Per le attività analitiche, si rimanda a quanto sarà definito nella programmazione annuale di ARPAT e comunicato al Gestore per il pagamento della tariffa per il controllo.



PROVINCIA  
DI FIRENZE

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA</b>	<b>TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO</b>
Visita di controllo in esercizio	Triennale	Tutte	2/3
Valutazione rapporto		Tutte	8 (1)
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore		Valutazione del monitoraggio eseguito da parte del gestore su aria, acque, rifiuti e rumore; Verifica sistemi di registrazione/elaborazione	2/3
Campionamenti e analisi e verifica dello stato dei depositi temporanei e/o preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali implementate dal Gestore		Rifiuti Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2/3

(1) i rapporti annuali saranno verificati nell'ambito dei controlli programmati in occasione del controllo periodico



## ALLEGATO TECNICO: ALLEGATO CODICI CER

alla Determinazione avente per oggetto: “ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore della Società ECOS S.r.l., con sede legale ed impianto ubicato in via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d’Elsa, per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e succ. modif.”

(Rifiuti solo recuperabili)

Codice CER	Voce	Operazioni di Recupero o Smaltimento All. C e D D.Lgs.22/97
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	R12-R13
16 02 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R12-R13
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R12-R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12-R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12-R13
16 06 01 *	batterie al piombo	R12-R13
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio	R12-R13
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio	R12-R13
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R12-R13
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R12-R13
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R12-R13

20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R12-R13
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	R12-R13
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R12-R13

**(Rifiuti solo smaltibili)**

<b>Codice CER</b>	<b>Voce</b>	<b>Operazioni di Recupero o Smaltimento All. C e D D.Lgs.22/97</b>
06 13 04 *	rifiuti della lavorazione dell'amianto	D15
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15
16 01 11 *	pastiglie per freni, contenenti amianto	D15
16 02 12 *	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15
17 06 01 *	materiali isolanti contenenti amianto	D15
17 06 05 *	materiali da costruzione contenenti amianto (i)	D15
18 01 03 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D13-D14-D15
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D13-D14-D15
18 01 08 *	medicinali citotossici e citostatici	D13-D14-D15
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D13-D14-D15
18 01 10 *	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D13-D14-D15
18 02 02 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D14-D15
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	D14-D15

18 02 07 *	medicinali citotossici e citostatici	D13-D14-D15
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D13-D14-D15
20 01 31 *	medicinali citotossici e citostatici	D13-D14-D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D13-D14-D15

**(Rifiuti sia recuperabili che smaltibili)**

<b>Codice CER</b>	<b>Voce</b>	<b>Operazioni di Recupero o Smaltimento All. C e D D.Lgs.22/97</b>
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	R12-R13
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D14-D15
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	R12-R13
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	D13-D14-D15
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	R12-R13
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D13-D14-D15
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	R12-R13
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D14-D15
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R12-R13
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D13-D14-D15
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R12-R13
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D14-D15
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R12-R13
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	D13-D14-D15
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	R12-R13
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15

01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	R12-R13
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D14-D15
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	R12-R13
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D14-D15
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	R12-R13
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D14-D15
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R12-R13
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	D14-D15
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R12-R13
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D14-D15
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12-R13
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	D14-D15
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	R12-R13
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R12-R13
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D13-D14-D15
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	R12-R13
02 01 10	rifiuti metallici	D14-D15
02 01 10	rifiuti metallici	R12-R13
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D14-D15

02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R12-R13
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14-D15
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D14-D15
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D14-D15
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R12-R13
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D14-D15
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	R12-R13
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D14-D15
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	R12-R13
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14-D15
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D14-D15
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	D14-D15
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R12-R13
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	D14-D15
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	R12-R13
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D14-D15
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13

02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14-D15
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D14-D15
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14-D15
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D14-D15
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	R12-R13
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D14-D15
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D14-D15
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R12-R13
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D14-D15
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R12-R13
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D14-D15
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	R12-R13
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14-D15
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D14-D15
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13

02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D14-D15
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R12-R13
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	R12-R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati	D13-D14-D15
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati	R12-R13
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	D13-D14-D15
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	R12-R13
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	D13-D14-D15
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	R12-R13
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	D13-D14-D15
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	R12-R13
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	R12-R13
03 03 01	scarti di corteccia e legno	D14-D15
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R12-R13
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D14-D15
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R12-R13
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D14-D15

03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	R12-R13
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D14-D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12-R13
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D14-D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R12-R13
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D14-D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R12-R13
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D13-D14-D15
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	R12-R13
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	D14-D15
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	R12-R13
04 01 02	rifiuti di calcinazione	D14-D15
04 01 02	rifiuti di calcinazione	R12-R13
04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	D13-D14-D15
04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	R12-R13
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	D14-D15
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	R12-R13
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	D14-D15
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	R12-R13
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D14-D15
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	R12-R13
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D13-D14-D15
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	R12-R13
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D14-D15
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R12-R13

04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D14-D15
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12-R13
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R12-R13
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	D14-D15
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	R12-R13
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D13-D14-D15
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	R12-R13
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	R12-R13
04 02 16 *	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
04 02 16 *	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D13-D14-D15
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	R12-R13
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D13-D14-D15
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	R12-R13
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D14-D15
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R12-R13
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D14-D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12-R13
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	D13-D14-D15
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	R12-R13
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D13-D14-D15
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	R12-R13
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	D13-D14-D15
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	R12-R13
05 01 05 *	perdite di olio	D13-D14-D15
05 01 05 *	perdite di olio	R12-R13
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D13-D14-D15
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	R12-R13
05 01 07 *	catrami acidi	D13-D14-D15
05 01 07 *	catrami acidi	R12-R13
05 01 08 *	altri catrami	D13-D14-D15
05 01 08 *	altri catrami	R12-R13
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D13-D14-D15
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	R12-R13
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D13-D14-D15
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	R12-R13
05 01 12 *	acidi contenenti oli	D13-D14-D15
05 01 12 *	acidi contenenti oli	R12-R13
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D14-D15
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	R12-R13
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D14-D15
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	R12-R13

05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	D13-D14-D15
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	R12-R13
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	D14-D15
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	R12-R13
05 01 17	bitumi	D13-D14-D15
05 01 17	bitumi	R12-R13
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
05 06 01 *	catrami acidi	D13-D14-D15
05 06 01 *	catrami acidi	R12-R13
05 06 03 *	altri catrami	D13-D14-D15
05 06 03 *	altri catrami	R12-R13
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D14-D15
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	R12-R13
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
05 07 01 *	rifiuti contenenti mercurio	D13-D14-D15
05 07 01 *	rifiuti contenenti mercurio	R12-R13
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	D14-D15
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	R12-R13
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso	D13-D14-D15
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso	R12-R13
06 01 02 *	acido cloridrico	D13-D14-D15
06 01 02 *	acido cloridrico	R12-R13

06 01 03 *	acido fluoridrico	D13-D14-D15
06 01 03 *	acido fluoridrico	R12-R13
06 01 03 *	acido fluoridrico	D13-D14-D15
06 01 03 *	acido fluoridrico	R12-R13
06 01 05 *	acido nitrico e acido nitroso	D13-D14-D15
06 01 05 *	acido nitrico e acido nitroso	R12-R13
06 01 06 *	altri acidi	D13-D14-D15
06 01 06 *	altri acidi	R12-R13
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 02 01 *	idrossido di calcio	D13-D14-D15
06 02 01 *	idrossido di calcio	R12-R13
06 02 03 *	idrossido di ammonio	D13-D14-D15
06 02 03 *	idrossido di ammonio	R12-R13
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	D13-D14-D15
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	R12-R13
06 02 05 *	altre basi	D13-D14-D15
06 02 05 *	altre basi	R12-R13
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	D13-D14-D15
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	R12-R13
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D13-D14-D15
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	R12-R13
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D13-D14-D15
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	R12-R13

06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	D13-D14-D15
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	R12-R13
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D13-D14-D15
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	R12-R13
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico	D13-D14-D15
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico	R12-R13
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D13-D14-D15
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R12-R13
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D13-D14-D15
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	R12-R13
06 07 01 *	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	D13-D14-D15
06 07 01 *	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	R12-R13
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	D13-D14-D15
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	R12-R13
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D13-D14-D15
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	R12-R13
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D13-D14-D15
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	R12-R13
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

06 09 02	scorie fosforose	D14-D15
06 09 02	scorie fosforose	R12-R13
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	D13-D14-D15
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	R12-R13
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D13-D14-D15
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	R12-R13
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	D14-D15
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	R12-R13
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	D13-D14-D15
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	R12-R13
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	D13-D14-D15
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	R12-R13
06 13 03	nerofumo	D14-D15
06 13 03	nerofumo	R12-R13
06 13 05 *	fuliggine	D13-D14-D15
06 13 05 *	fuliggine	R12-R13
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D13-D14-D15
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13-D14-D15
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R12-R13
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D13-D14-D15
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	R12-R13
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15

07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13-D14-D15
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R12-R13
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D13-D14-D15
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	R12-R13
07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15
07 02 13	rifiuti plastici	R12-R13
07 02 13	rifiuti plastici	R3
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D13-D14-D15
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	R12-R13
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicone pericoloso	D13-D14-D15
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicone pericoloso	R12-R13
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	D13-D14-D15
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	R12-R13
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13

07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D13-D14-D15
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	R12-R13
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D13-D14-D15
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R12-R13
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D13-D14-D15
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	R12-R13
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D13-D14-D15
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	R12-R13

07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D13-D14-D15
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R12-R13
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D13-D14-D15
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	R12-R13
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13-D14-D15
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R12-R13

07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D13-D14-D15
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	R12-R13
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	D13-D14-D15
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	R12-R13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D13-D14-D15
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13-D14-D15
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R12-R13
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13

07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D13-D14-D15
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	R12-R13
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D13-D14-D15
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D13-D14-D15
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13-D14-D15
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R12-R13
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13-D14-D15
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D13-D14-D15
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	R12-R13
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D13-D14-D15
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	R12-R13
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D13-D14-D15
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	R12-R13
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D13-D14-D15
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	R12-R13
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D13-D14-D15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	R12-R13
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D13-D14-D15
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	R12-R13
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	D13-D14-D15
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	R12-R13
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	D13-D14-D15
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	R12-R13
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D13-D14-D15
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R12-R13
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D13-D14-D15
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R12-R13
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	D14-D15
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	R12-R13
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D13-D14-D15
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	R12-R13
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D13-D14-D15
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	R12-R13
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D13-D14-D15
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	R12-R13
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	D13-D14-D15
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	R12-R13
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D13-D14-D15
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R12-R13

08 03 19 *	oli dispersi	D13-D14-D15
08 03 19 *	oli dispersi	R12-R13
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D13-D14-D15
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	R12-R13
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D13-D14-D15
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	R12-R13
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D13-D14-D15
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	R12-R13
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D13-D14-D15
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	R12-R13
08 04 17 *	olio di resina	D13-D14-D15
08 04 17 *	olio di resina	R12-R13
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
08 05 01 *	isocianati di scarto	D13-D14-D15

08 05 01 *	isocianati di scarto	R12-R13
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D13-D14-D15
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	R12-R13
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D13-D14-D15
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	R12-R13
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D13-D14-D15
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	R12-R13
09 01 04 *	soluzioni fissative	D13-D14-D15
09 01 04 *	soluzioni fissative	R12-R13
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	D13-D14-D15
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	R12-R13
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D13-D14-D15
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	R12-R13
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D14-D15
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R12-R13
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D14-D15
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R12-R13
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	D14-D15
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	R12-R13
09 01 11 *	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	D13-D14-D15
09 01 11 *	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	R12-R13
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	D14-D15
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	R12-R13
09 01 13 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	D13-D14-D15
09 01 13 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	R12-R13

09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	D13-D14-D15
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R12-R13
10 01 02	ceneri leggere di carbone	D14-D15
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R12-R13
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D14-D15
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R12-R13
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	D13-D14-D15
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	R12-R13
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D14-D15
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R12-R13
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D14-D15
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R12-R13
10 01 09 *	acido solforico	D13-D14-D15
10 01 09 *	acido solforico	R12-R13
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	D13-D14-D15
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	R12-R13
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	D14-D15
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	R12-R13
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D14-D15

10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	R12-R13
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	D13-D14-D15
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	R12-R13
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D13-D14-D15
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	R12-R13
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D14-D15
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	R12-R13
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D14-D15
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R12-R13
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	D14-D15
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	R12-R13
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D14-D15
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	R12-R13
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	D14-D15
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R12-R13
10 02 02	scorie non trattate	D14-D15
10 02 02	scorie non trattate	R12-R13

10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D14-D15
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R12-R13
10 02 10	scaglie di laminazione	D14-D15
10 02 10	scaglie di laminazione	R12-R13
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	D13-D14-D15
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	R12-R13
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D14-D15
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	R12-R13
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D14-D15
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	R12-R13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D14-D15
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	R12-R13
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	D13-D14-D15
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	R12-R13
10 03 05	rifiuti di allumina	D14-D15
10 03 05	rifiuti di allumina	R12-R13
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	D13-D14-D15
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	R12-R13
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	D13-D14-D15

10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	R12-R13
10 03 15 *	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D13-D14-D15
10 03 15 *	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	R12-R13
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	D14-D15
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	R12-R13
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	D13-D14-D15
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	R12-R13
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	D14-D15
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	R12-R13
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	D14-D15
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	R12-R13
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	D14-D15
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	R12-R13
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D14-D15
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	R12-R13
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13

10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D14-D15
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	R12-R13
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D13-D14-D15
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R12-R13
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D14-D15
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	R12-R13
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D14-D15
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	R12-R13
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	D13-D14-D15
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D13-D14-D15
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 04 03 *	arsenato di calcio	D13-D14-D15
10 04 03 *	arsenato di calcio	R12-R13
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	D13-D14-D15
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	R12-R13
10 04 05 *	altre polveri e particolato	D13-D14-D15
10 04 05 *	altre polveri e particolato	R12-R13
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13

10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D13-D14-D15
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R12-R13
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D14-D15
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	R12-R13
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D14-D15
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	D13-D14-D15
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	R12-R13
10 05 04	altre polveri e particolato	D14-D15
10 05 04	altre polveri e particolato	R12-R13
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D13-D14-D15
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R12-R13
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D14-D15
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	R12-R13
10 05 10 *	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D13-D14-D15
10 05 10 *	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	R12-R13

10 05 10 *	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D14-D15
10 05 10 *	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	R12-R13
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D14-D15
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D14-D15
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	D13-D14-D15
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	R12-R13
10 06 04	altre polveri e particolato	D14-D15
10 06 04	altre polveri e particolato	R12-R13
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D13-D14-D15
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R12-R13
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D14-D15
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	R12-R13
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D14-D15
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D14-D15

10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D14-D15
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 07 04	altre polveri e particolato	D14-D15
10 07 04	altre polveri e particolato	R12-R13
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D14-D15
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D13-D14-D15
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R12-R13
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D14-D15
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	R12-R13
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 08 04	polveri e particolato	D14-D15
10 08 04	polveri e particolato	R12-R13
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria	D13-D14-D15
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria	R12-R13
10 08 09	altre scorie	D14-D15
10 08 09	altre scorie	R12-R13
10 08 10 *	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D13-D14-D15
10 08 10 *	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	R12-R13
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	D14-D15
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	R12-R13
10 08 12 *	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	D13-D14-D15
10 08 12 *	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	R12-R13

10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D14-D15
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	R12-R13
10 08 14	frammenti di anodi	D14-D15
10 08 14	frammenti di anodi	R12-R13
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	D14-D15
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	R12-R13
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D14-D15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	R12-R13
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D13-D14-D15
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R12-R13
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D14-D15
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	R12-R13
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 09 03	scorie di fusione	D14-D15
10 09 03	scorie di fusione	R12-R13
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D14-D15
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R12-R13

10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D14-D15
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R12-R13
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	D14-D15
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	R12-R13
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D14-D15
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	R12-R13
10 09 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 09 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	D14-D15
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	R12-R13
10 09 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 09 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	D14-D15
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	R12-R13
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 10 03	scorie di fusione	D14-D15
10 10 03	scorie di fusione	R12-R13
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	R12-R13

10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	D14-D15
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	R12-R13
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	D14-D15
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R12-R13
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	D14-D15
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	R12-R13
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D14-D15
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	R12-R13
10 10 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 10 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	D14-D15
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	R12-R13
10 10 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 10 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	D14-D15
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	R12-R13
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D14-D15
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R12-R13

10 11 05	polveri e particolato	D14-D15
10 11 05	polveri e particolato	R12-R13
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	D14-D15
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	R12-R13
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	D13-D14-D15
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	R12-R13
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D14-D15
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12-R13
10 11 13 *	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 11 13 *	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	D14-D15
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	R12-R13
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	D14-D15
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	R12-R13
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D13-D14-D15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	R12-R13
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13

10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D13-D14-D15
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	R12-R13
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D14-D15
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	R12-R13
10 12 03	polveri e particolato	D14-D15
10 12 03	polveri e particolato	R12-R13
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 12 06	stampi di scarto	D14-D15
10 12 06	stampi di scarto	R12-R13
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D14-D15
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R12-R13
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	D14-D15
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	R12-R13
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	D13-D14-D15
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	R12-R13
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D14-D15
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	R12-R13
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D13-D14-D15
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D14-D15
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R12-R13
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D14-D15
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R12-R13
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	D14-D15
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	R12-R13
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D14-D15
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	D14-D15
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	R12-R13
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	D14-D15
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R12-R13
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	D14-D15
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	R12-R13
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D14-D15
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	R12-R13
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
11 01 05 *	acidi di decappaggio	D13-D14-D15
11 01 05 *	acidi di decappaggio	R12-R13
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	D13-D14-D15
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	R12-R13
11 01 07 *	basi di decappaggio	D13-D14-D15

11 01 07 *	basi di decappaggio	R12-R13
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	D13-D14-D15
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	R12-R13
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D13-D14-D15
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	R12-R13
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	D13-D14-D15
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	R12-R13
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D13-D14-D15
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R12-R13
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D13-D14-D15
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R12-R13
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	D13-D14-D15
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	R12-R13
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D14-D15
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	R12-R13

11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D13-D14-D15
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R12-R13
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuro	D13-D14-D15
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuro	R12-R13
11 03 02 *	altri rifiuti	D13-D14-D15
11 03 02 *	altri rifiuti	R12-R13
11 05 01	zinco solido	D14-D15
11 05 01	zinco solido	R12-R13
11 05 02	ceneri di zinco	D14-D15
11 05 02	ceneri di zinco	R12-R13
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
11 05 04 *	fondente esaurito	D13-D14-D15
11 05 04 *	fondente esaurito	R12-R13
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D13-D14-D15
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R12-R13
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	D13-D14-D15
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R12-R13

12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D13-D14-D15
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R12-R13
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	D13-D14-D15
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R12-R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici (5)	D13-D14-D15
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici (5)	R12-R13
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D13-D14-D15
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R12-R13
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D13-D14-D15
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R12-R13
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D13-D14-D15
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	R12-R13
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D13-D14-D15
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	R12-R13
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	D13-D14-D15
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	R12-R13
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	D13-D14-D15
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	R12-R13
12 01 13	rifiuti di saldatura	D13-D14-D15
12 01 13	rifiuti di saldatura	R12-R13
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D13-D14-D15
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R12-R13
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	D13-D14-D15
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R12-R13

12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D13-D14-D15
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	R12-R13
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D13-D14-D15
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	R12-R13
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	D13-D14-D15
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	R12-R13
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D13-D14-D15
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R12-R13
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	D13-D14-D15
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	R12-R13
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D13-D14-D15
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	R12-R13
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	D13-D14-D15
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	R12-R13
13 01 04 *	emulsioni clorurate	D13-D14-D15
13 01 04 *	emulsioni clorurate	R12-R13
13 01 05 *	emulsioni non clorurate	D13-D14-D15
13 01 05 *	emulsioni non clorurate	R12-R13
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	D13-D14-D15
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R12-R13
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	D13-D14-D15
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R12-R13

13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici	D13-D14-D15
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici	R12-R13
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	D13-D14-D15
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R12-R13
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici	D13-D14-D15
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici	R12-R13
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	D13-D14-D15
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R12-R13
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	D13-D14-D15
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R12-R13
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	D13-D14-D15
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R12-R13
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	D13-D14-D15
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R12-R13
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	D13-D14-D15
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R12-R13
13 03 01 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	D13-D14-D15
13 03 01 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	R12-R13
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	D13-D14-D15
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	R12-R13
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	D13-D14-D15
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	R12-R13
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori	D13-D14-D15
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori	R12-R13
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	D13-D14-D15
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	R12-R13

13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori	D13-D14-D15
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori	R12-R13
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	D13-D14-D15
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	R12-R13
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	D13-D14-D15
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	R12-R13
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	D13-D14-D15
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	R12-R13
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	D13-D14-D15
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	R12-R13
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D13-D14-D15
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	R12-R13
13 05 03 *	fanghi da collettori	D13-D14-D15
13 05 03 *	fanghi da collettori	R12-R13
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D13-D14-D15
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R12-R13
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D13-D14-D15
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R12-R13
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D13-D14-D15
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	R12-R13
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	D13-D14-D15
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	R12-R13
13 07 02 *	petrolio	D13-D14-D15
13 07 02 *	petrolio	R12-R13
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	D13-D14-D15
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	R12-R13

13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D13-D14-D15
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	R12-R13
13 08 02 *	altre emulsioni	D13-D14-D15
13 08 02 *	altre emulsioni	R12-R13
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	D13-D14-D15
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D13-D14-D15
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R12-R13
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	D13-D14-D15
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	R12-R13
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D13-D14-D15
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R12-R13
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D13-D14-D15
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R12-R13
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D14-D15
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R12-R13
15 01 02	imballaggi in plastica	D14-D15
15 01 02	imballaggi in plastica	R12-R13
15 01 02	imballaggi in plastica	R3
15 01 03	imballaggi in legno	D14-D15
15 01 03	imballaggi in legno	R12-R13
15 01 04	imballaggi metallici	D14-D15
15 01 04	imballaggi metallici	R12-R13
15 01 04	imballaggi metallici	R4

15 01 05	imballaggi in materiali compositi		D14-D15
15 01 05	imballaggi in materiali compositi		R12-R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti		D14-D15
15 01 06	imballaggi in materiali misti		R12-R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti		R3
15 01 06	imballaggi in materiali misti		R4
15 01 07	imballaggi in vetro		D14-D15
15 01 07	imballaggi in vetro		R12-R13
15 01 09	imballaggi in materia tessile		D14-D15
15 01 09	imballaggi in materia tessile		R12-R13
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		D13-D14-D15
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		R12-R13
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		R3
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		R4
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		D13-D14-D15
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	20 03 07	R12-R13 rifiuti urbani non specificati altrimenti rifiuti i
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		D13-D14-D15
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		R12-R13
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		D13-D14-D15
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		R12-R13
16 01 03	pneumatici fuori uso		D14-D15
16 01 03	pneumatici fuori uso		R12-R13
16 01 07 *	filtri dell'olio		D13-D14-D15
16 01 07 *	filtri dell'olio		R12-R13

16 01 08 *	componenti contenenti mercurio	D13-D14-D15
16 01 08 *	componenti contenenti mercurio	R12-R13
16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	D13-D14-D15
16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	R12-R13
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D14-D15
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R12-R13
16 01 13 *	liquidi per freni	D13-D14-D15
16 01 13 *	liquidi per freni	R12-R13
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	D13-D14-D15
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R12-R13
16 01 16	serbatoi per gas liquido	D14-D15
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R12-R13
16 01 17	metalli ferrosi	D14-D15
16 01 17	metalli ferrosi	R12-R13
16 01 17	metalli ferrosi	R4
16 01 18	metalli non ferrosi	D14-D15
16 01 18	metalli non ferrosi	R12-R13
16 01 18	metalli non ferrosi	R4
16 01 19	plastica	D14-D15
16 01 19	plastica	R12-R13
16 01 19	plastica	R3
16 01 20	vetro	D14-D15
16 01 20	vetro	R12-R13
16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	D13-D14-D15

16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R12-R13
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D14-D15
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R12-R13
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	D15
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	D15
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D13-D14-D15
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R12-R13
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	R4
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R12-R13
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R4
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	R3
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D13-D14-D15
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R3
16 05 04 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 05 04 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	D14-D15
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R12-R13

16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D13-D14-D15
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	R12-R13
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R12-R13
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R12-R13
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D14-D15
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	R12-R13
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	D14-D15
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R12-R13
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	D13-D14-D15
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R12-R13
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	D13-D14-D15
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	R12-R13
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	R12-R13
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	D14-D15
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12-R13
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	D13-D14-D15
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R12-R13
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D14-D15

16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R12-R13
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	D14-D15
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	R12-R13
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D13-D14-D15
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	R12-R13
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori	D13-D14-D15
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori	R12-R13
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R12-R13
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	D13-D14-D15
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	R12-R13
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D13-D14-D15
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	R12-R13
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D13-D14-D15
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	R12-R13
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D13-D14-D15
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R12-R13
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D13-D14-D15
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,	R12-R13

	diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	D13-D14-D15
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R12-R13
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D13-D14-D15
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R12-R13
17 01 01	cemento	D14-D15
17 01 01	cemento	R12-R13
17 01 02	mattoni	D14-D15
17 01 02	mattoni	R12-R13
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D14-D15
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R12-R13
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R12-R13
17 02 01	legno	D14-D15
17 02 01	legno	R12-R13
17 02 02	vetro	D14-D15

17 02 02	vetro	R12-R13
17 02 03	plastica	D14-D15
17 02 03	plastica	R12-R13
17 02 03	plastica	R3
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D13-D14-D15
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R12-R13
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R3
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D13-D14-D15
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R12-R13
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D13-D14-D15
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R12-R13
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	D13-D14-D15
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	R12-R13
17 04 01	rame, bronzo, ottone	D14-D15
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R12-R13
17 04 02	alluminio	D14-D15
17 04 02	alluminio	R12-R13
17 04 03	piombo	D14-D15
17 04 03	piombo	R12-R13
17 04 04	zinco	D14-D15
17 04 04	zinco	R12-R13
17 04 05	ferro e acciaio	D14-D15
17 04 05	ferro e acciaio	R12-R13
17 04 05	ferro e acciaio	R4
17 04 06	stagno	D14-D15
17 04 06	stagno	R12-R13

17 04 07	metalli misti	D14-D15
17 04 07	metalli misti	R12-R13
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R12-R13
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R4
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R12-R13
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R4
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D14-D15
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D13-D14-D15
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12-R13
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	R12-R13
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D13-D14-D15
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	R12-R13
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	R12-R13
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D14-D15
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R12-R13
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R12-R13
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15

17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12-R13
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	R12-R13
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D13-D14-D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R12-R13
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12-R13
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R3
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R4
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12-R13
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R3
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R4
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	D14-D15
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R13
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D13-D14-D15
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	R12-R13
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	D13-D14-D15
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	R12-R13

19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	D14-D15
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	R12-R13
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	D14-D15
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	R12-R13
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	D14-D15
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	R12-R13
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	D14-D15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R12-R13
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D14-D15
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R12-R13
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D14-D15
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	R12-R13
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	D13-D14-D15
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	R12-R13
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	R12-R13

19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D13-D14-D15
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	R12-R13
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D13-D14-D15
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	R12-R13
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	D14-D15
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	R12-R13
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	D13-D14-D15
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	R12-R13
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D13-D14-D15
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	R12-R13
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	D13-D14-D15
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	R12-R13
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D13-D14-D15
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	R12-R13
19 04 01	rifiuti vetrificati	D14-D15
19 04 01	rifiuti vetrificati	R12-R13
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	D13-D14-D15
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	R12-R13
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	D13-D14-D15
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	R12-R13
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D14-D15
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	R12-R13
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13

19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	R12-R13
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D14-D15
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	R12-R13
19 08 01	vaglio	D14-D15
19 08 01	vaglio	R12-R13
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D13-D14-D15
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12-R13
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D14-D15
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R12-R13
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D13-D14-D15
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R12-R13
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D13-D14-D15
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	R12-R13
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D14-D15
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	R12-R13
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	D13-D14-D15
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R12-R13
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	R12-R13

19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D13-D14-D15
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R12-R13
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D13-D14-D15
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R12-R13
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D13-D14-D15
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R12-R13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	D14-D15
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12-R13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D13-D14-D15
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R12-R13
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D13-D14-D15
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	R12-R13
19 09 04	carbone attivo esaurito	D13-D14-D15
19 09 04	carbone attivo esaurito	R12-R13
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D13-D14-D15
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R12-R13
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D13-D14-D15
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	R12-R13
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D14-D15
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D14-D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R12-R13
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4

19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D14-D15
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D14-D15
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R12-R13
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	D14-D15
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	R12-R13
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	D13-D14-D15
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	R12-R13
19 11 02 *	catrami acidi	D13-D14-D15
19 11 02 *	catrami acidi	R12-R13
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	D13-D14-D15
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	R12-R13
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D13-D14-D15
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	R12-R13
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D13-D14-D15
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	R12-R13
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	D13-D14-D15
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	R12-R13
19 12 01	carta e cartone	D14-D15

19 12 01	carta e cartone	R12-R13
19 12 02	metalli ferrosi	D14-D15
19 12 02	metalli ferrosi	R12-R13
19 12 02	metalli ferrosi	R4
19 12 03	metalli non ferrosi	D14-D15
19 12 03	metalli non ferrosi	R12-R13
19 12 03	metalli non ferrosi	R4
19 12 04	plastica e gomma	D14-D15
19 12 04	plastica e gomma	R12-R13
19 12 04	plastica e gomma	R3
19 12 05	vetro	D14-D15
19 12 05	vetro	R12-R13
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	R12-R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D14-D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12-R13
19 12 08	prodotti tessili	D14-D15
19 12 08	prodotti tessili	R12-R13
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D14-D15
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R12-R13
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	D14-D15
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R12-R13
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R3

19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R4
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D14-D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R3
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D13-D14-D15
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R12-R13
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D13-D14-D15
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	R12-R13
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R12-R13
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D13-D14-D15
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	R12-R13
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D13-D14-D15
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R12-R13

19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D13-D14-D15
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	R12-R13
20 01 01	carta e cartone	R13
20 01 01	carta e cartone	D14-D15
20 01 10	abbigliamento	R12-R13
20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D14-D15
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13
20 01 25	oli e grassi commestibili	D14-D15
20 03 07	rifiuti urbani non specificati altrimenti rifiuti ingombranti	R12-R13
20 03 07	rifiuti urbani non specificati altrimenti rifiuti ingombranti	D13-D14-D15

**(Rifiuti urbani)**

<b>Codice CER</b>	<b>Voce</b>	<b>Operazioni di Recupero o Smaltimento All. C e D D.Lgs.22/97</b>
20 01 01	carta e cartone	R13
20 01 13 *	solventi	R13
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	R12-R13
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	R13
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13
20 01 39	plastica	R12-R13

20 01 39	plastica	R3
20 01 40	metallo	R13
20 01 40	metallo	R4
20 03 07	rifiuti urbani non specificati altrimenti rifiuti ingombranti	R12-R13



DIPARTIMENTO I  
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PROVINCIA  
DI FIRENZE

## ALLEGATO 1: Allegato Tecnico

**alla Determinazione avente per oggetto: “ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore della Società ECOS S.r.l., con sede legale ed impianto ubicato in via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d’Elsa, per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e succ. modif.”**

### **ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI.**

La Società esegue un confronto con le Migliori Tecnologie Disponibili di cui alle “Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: *Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico - biologico)*”, “Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: *Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi)*” e “Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: *Gestione dei rifiuti (Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio)*” redatti dalla Commissione ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 372/99 e pubblicati sul supplemento ordinario della G.U. n° 130 del 07/06/2007.

#### **Confronto con le BAT di settore:**

referite alla Tabella 51- Individuazione delle BAT riportata al paragrafo G (Definizione della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell’inquinamento dello specifico settore in Italia) delle Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico - biologico), alla Tabella H.1 – Individuazione delle BAT descritta al paragrafo H (Definizione della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell’inquinamento dello specifico settore in Italia) delle Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi), tenendo inoltre conto delle indicazioni riportate al Paragrafo G – Definizione dei criteri di individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili delle Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti (Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio).



PROVINCIA  
DI FIRENZE

### Check list di valutazione dell'applicazione delle BAT

<i>Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto</i>			
	<b>Definizione delle BAT 1</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
<b>1) Caratterizzazione preliminare del rifiuto</b>	- generalità del produttore	<b>SI</b>	<p>Tutte le attività sono gestite tramite specifica Istruzione operativa scritta (<b>IO 01</b>) La caratterizzazione del rifiuto viene effettuata preliminarmente attraverso il modulo di richiesta di omologa (<i>mod.IO01-01</i>) o di caratterizzazione di base del rifiuto (<i>mod.IO01-03</i>), in caso di rifiuti destinati ad essere smaltiti direttamente in discarica, che ECOS invia al produttore/conferitore del rifiuto: vengono richieste le generalità del produttore, le caratteristiche fisiche-chimiche del materiale, la classificazione, il codice CER assegnato, il ciclo produttivo che lo genera e la destinazione (R o D).</p> <p>Attualmente non è prevista una procedura specifica per quanto riguarda eventuali campionamenti, il codice CER assegnato ed il ciclo produttivo che lo genera.</p> <p>L'azienda, dopo valutazione tecnica-economica, ha ritenuto maggiormente opportuno rivolgersi a laboratori esterni accreditati, anziché dotarsi di laboratorio interno di difficoltosa gestione.</p> <p>Va comunque sottolineato che, una volta esaminato in fase di richiesta di omologa il processo produttivo che origina il rifiuto, in caso di potenziale criticità esso viene gestito come pericoloso, in osservanza all'autorizzazione allo stoccaggio.</p> <p>I dati sono valutati dal Direttore Tecnico che procede nella verifica della corretta assegnazione del codice CER e della sua compatibilità con l'esercizio dell'impianto.</p>
	- caratterizzazione chimico-fisiche	<b>SI</b>	
	- processo produttivo di provenienza	<b>SI</b>	
	- classificazione del rifiuto e codice CER	<b>SI</b>	
	- modalità di conferimento e trasporto	<b>SI</b>	

<sup>1</sup> In riferimento alla Tabella 51 delle Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: *Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico - biologico)* ed alla Tabella H.1 Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: *Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi)*, valutate in riferimento alle attività svolte presso l'impianto.

<i>Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto</i>			
	<b>Definizione delle BAT 1</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
<b>2) Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto</b>	- Presentazione della domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore	<b>SI</b>	Tutte le attività sono gestite tramite specifica Istruzione operativa scritta ( <b>IO 01</b> ) La ditta ECOS segue un'apposita istruzione operativa di gestione della fase di conferimento rifiuti ( <i>IO 01 Omologa preliminare del rifiuto, caratterizzazione di base e conferimento del rifiuto</i> ) ed utilizza un modulo standard per la richiesta di conferimento che viene inviato ai clienti produttori del rifiuto da conferire allo stabilimento.
	- Presentazione della scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore	<b>SI</b>	Al momento del conferimento viene verificata dall'addetto all'accettazione la conformità del rifiuto con la domanda di conferimento e l'omologa preliminare del rifiuto. Nel caso in cui si ritenga necessario, oltre alle informazioni ottenute dalla scheda di omologa compilata dal conferitore, è richiesta l'analisi del rifiuto da conferire.
	- Presentazione della analisi completa del rifiuto	<b>SI</b>	
	- Presentazione della scheda di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto	<b>SI</b>	
<b>3) Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto</b>	- Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto	<b>SI</b>	



PROVINCIA  
DI FIRENZE

<i>Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto</i>			
	<b>Definizione delle BAT 1</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
	- Pesatura del rifiuto	<b>SI</b>	<p>L'impianto: sulla base della tipologia del materiale vengono inoltre stabilite le modalità del conferimento e la tipologia adeguata di confezionamento.</p> <p>Al momento del conferimento, presso l'Ufficio Accettazione avviene il controllo visivo del rifiuto e dei dati di omologa preliminare, oltre ad un controllo finale dello stato autorizzativo del mezzo di trasporto e del suo conducente.</p> <p>L'addetto all'accettazione quindi verifica la corrispondenza del rifiuto con la descrizione del formulario, accerta il peso del rifiuto per mezzo della bilancia a ponte ubicata nel piazzale esterno all'impianto o, nel caso di microraccolta, con la bilancia più piccola posizionata all'interno dell'impianto.</p> <p>Verificato il peso del rifiuto l'addetto all'accettazione (RespOP) timbra e firma il formulario, provvedendo a restituire al trasportatore la/e copia/e di spettanza.</p>
	- Annotazione del peso netto da parte dell'ufficio accettazione	<b>SI</b>	
<b>4) Congedo automezzo</b>	- bonifica automezzo con lavaggio ruote	<b>SI</b>	<p>Tutte le attività sono gestite tramite specifica Istruzione operativa scritta (<b>IO 01</b>)</p> <p>Al termine delle operazioni di scarico del rifiuto il mezzo di trasporto viene congedato e prima di lasciare lo stabilimento, se necessario, si esegue, all'interno della prima campata, la bonifica delle ruote tramite lavaggio con acqua.</p> <p>Viene quindi congedato il mezzo di trasporto ed effettuata la registrazione del carico su apposito registro di carico-scarico vidimato.</p> <p>Vedi anche parte <b>3) Modalità di accettazione</b></p>
	- sistemazione dell'automezzo	<b>SI</b>	
	- Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione	<b>SI</b>	
	- Congedo dell'automezzo	<b>SI</b>	
	- registrazione del carico sul registro di carico e scarico	<b>SI</b>	



PROVINCIA  
DI FIRENZE

<i>Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto</i>			
	<b>Definizione delle BAT 1</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
<b>5) Ulteriori azioni previste</b>	- strutture di stoccaggio con capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati	<b>SI</b>	I carichi di rifiuti vengono smistati nelle diverse aree di stoccaggio e su di essi vengono apposte le etichette di riconoscimento. Le aree di stoccaggio sono al coperto ed appositamente pavimentate, differenziate a seconda della tipologia di rifiuti, dotate di pozzetti di raccolta in caso di accidentali sversamenti o percolati e di cordoli di contenimento in cemento.
	- mantenimento di condizioni ottimali dell'area di impianto	<b>SI</b>	La 1 <sup>a</sup> campata, è dotata di un apposito sistema di aspirazione realizzato nel 2006, per la messa in depressione dell'intera area.
	- adeguati isolamento protezione dei rifiuti stoccati	<b>SI</b>	In tutto lo stabilimento sono inoltre presenti porte ad apertura rapida che facilitano il passaggio dei mezzi di movimentazione e permettono l'aerazione dei locali: per la campata 1 sono state prese in considerazione almeno 5 ricambi d'aria orari.
	- minimizzazione della durata dello stoccaggio	<b>SI</b>	Lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato secondo la prassi di minore durata verificata attraverso i movimenti registrati sul Registro di carico-scarico.
	- installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio	<b>SI</b>	Lo stabilimento è inoltre dotato di impianto fisso antincendio ad anello composto da una rete che alimenta n°19 idranti, di cui 13 esterni e 6 interni dotati di manichette lunga 20 m e lancia con ugello di Ø 12 con dei sensori di rilevazione fumi di tipo lineare su di ogni campata e da un corredo di circa 40 estintori a polvere ,CO2 e carrellati a schiuma.
	- minimizzazione delle emissioni durante la fase di movimentazione e stoccaggio	<b>SI</b>	Inoltre sono presenti altri impianti di rilevazione ed abbattimento incendi. L'area adibita allo stoccaggio degli infiammabili è dotata di un autonomo impianto a schiuma. L'area adibita a triturazione è dotata di un autonomo impianto a CO2 con comando di emergenza manuale sul trituratore e di un autonomo impianto a schiuma e rilevazione ad infrarossi sulle vasche del triturato. Per quanto concerne la movimentazione e stoccaggio dei rifiuti particolare attenzione è rivolta ai rifiuti polverulenti e contenenti SOV. Prima della presa in carico da parte dell'impianto viene verificata l'integrità dei contenitori e nel caso di SOV che siano ermeticamente chiusi.



<i>Prettamenti</i>		
<b>Definizione delle BAT</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
- Test di laboratorio per definire i dosaggi di eventuali reagenti	<b>NO</b>	Al momento non risultano necessari test da effettuare in collaborazione con laboratori certificati, fermo restando l'interesse da parte della direzione tecnica a valutare qualunque nuovo suggerimento sia interno che esterno.
- Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al processo mediante trattamenti complementari	<b>NO</b>	

<i>Trattamento meccanico</i>		
<b>Definizione delle BAT</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
- Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti	<b>SI</b>	La movimentazione dei rifiuti presso l'impianto viene eseguita tramite l'utilizzo di muletti elettrici, nel caso in cui il rifiuto sia confezionato, o tramite semovente dotata di benna e apposita cabina di manovra a norma delle vigenti normative in materia di sicurezza.
- Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione	<b>SI</b>	Le operazioni svolte presso l'impianto costituiscono essenzialmente le fasi di pre-trattamento del rifiuto, in quanto nello stabilimento non sono effettuate operazioni di trattamento meccanico-biologico eccettuate le operazioni di lavaggio plastiche e metalli.
- Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (e ingombranti)	<b>SI</b>	Per pretrattamento si intendono le operazioni destinate alla preparazione del rifiuto per il corretto svolgimento di eventuali processi biologico o chimico ai quali il rifiuto sarà sottoposto presso gli appositi impianti di recupero e/o smaltimento.
- Pre- trattamenti (triturazione/lacerazione/sfibratura, miscelazione, demineralizzazione)	<b>SI</b>	Tutte le macchine di pre-trattamento e trattamento (ragno, trituratore, pressa, lavatrice industriale) sono dotate di idonei sistemi di sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute dei lavoratori e la fuoriuscita di rifiuti.
- Trattamento di biostabilizzazione o di digestione anaerobica	<b>NO</b>	Non applicabili in quanto lo stabilimento non effettua (come da autorizzazione) tali operazioni di <u>trattamento</u> .
- Post- trattamenti di raffinazione del prodotto stabilizzato con processo aerobico	<b>NO</b>	
- Post- trattamenti di raffinazione del prodotto stabilizzato con processo anaerobico	<b>NO</b>	
- Controllo di qualità dei rifiuti trattati	<b>SI</b>	In merito alle attività di trattamento R3 ed R4, l'azienda ha stabilito



PROVINCIA  
DI FIRENZE

*Trattamento meccanico*

- Stoccaggio/utilizzo dei prodotti finali	SI	specifiche procedure per ottimizzare il controllo di qualità sui materiali in uscita. Gli stoccaggi dei rifiuti sono ben identificati e separati da quelli delle materie prime e dei prodotti derivanti dalle attività di recupero.
---	----	--

<i>Trattamento delle emissioni gassose</i>		
<b>Definizione delle BAT</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
- Adeguata individuazione del sistema di trattamento	SI	Tutte le postazioni dove vengono effettuate le lavorazioni di ricondizionamento e travaso rifiuti, sono dotate di sistemi per l'aspirazione e il convogliamento dei flussi aria a specifici impianti di abbattimento.
- Consumi energetici compresa la valutazione	SI	Gli interventi strutturali che sono stati effettuati presso lo stabilimento hanno migliorato l'efficienza dei sistemi di aspirazione:
- Abbattimento delle polveri	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata messa in depressione l'intera 1a campata grazie alla realizzazione di un apposito sistema di aspirazione a servizio del quale è stato installato un sistema di abbattimento di eventuali emissioni odorigene tramite nebulizzazione di sostanze neutralizzanti;</li> </ul>
- Riduzione degli odori mediante l'utilizzo di appositi presidi ambientali	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sono state accorpate le due emissioni E1-E3 dotate di filtro a maniche in POLIPROPILENE per l'abbattimento delle polveri;</li> <li>• è stata potenziata la cabina di aspirazione e il filtro a carboni attivi per l'abbattimento SOV presso l'area travaso solventi.</li> </ul> <p>È stata inoltre definita un'apposita procedura per la gestione dei monitoraggi periodici (<b>PGA 09 Sorveglianza e Misurazioni</b>) ed una istruzione operativa specifica per le emissioni (<b>IO 02 Gestione delle emissioni in atmosfera</b>).</p>

<i>Trattamento dei reflui prodotti nell'impianto</i>		
<b>Definizione delle BAT</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
- impiego dei sistemi di trattamento a minor produzione di effluenti	<b>SI</b>	All'interno dello stabilimento non esistono scarichi idrici industriali né in fognatura, né in acque superficiali. Gli unici scarichi presenti sono di natura domestica e convogliati al collettore consortile.
- massimizzazione del ricircolo delle acque reflue	<b>SI</b>	I reflui industriali (acque di lavaggio) dell'impianto sono raccolti e confluiti in apposite vasche a tenuta (per un volume totale di 150 mc), il cui contenuto viene periodicamente svuotato tramite autobotti ed inviato allo smaltimento come rifiuto.
- raccolta separata delle acque meteoriche pulite	<b>SI</b>	Le acque meteoriche che provengono dal dilavamento del piazzale impermeabilizzato, sono raccolte da rete di raccolta che circonda tutto lo stabilimento e convoglia l'acqua di prima pioggia ad uno specifico impianto di trattamento. Le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia sono quindi inviate nel collettore centrale in cemento armato che immette nel Fiume Elsa.
- adeguati sistemi di stoccaggio	<b>SI</b>	Le attività di pretrattamento (triturazione, pressatura, ricondizionamento) sono eseguite al chiuso in area pavimentata dotata di cordoli di contenimento e di pozzetti ciechi per la raccolta di eventuale prodotto sversato, immediatamente aspirato e messo in idoneo stoccaggio.

<i>Caratterizzazione dei residui solidi</i>		
<b>Definizione delle BAT</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
- individuazione delle migliori tecniche di smaltimento e/o recupero dei residui	<b>SI</b>	<p>I rifiuti generati direttamente dalle attività dell'impianto sono riconducibili ad acque di lavaggio, carboni esausti, polveri provenienti dai sistemi di abbattimento e materiale filtrante ed assorbente, fanghi e limi generati dalle pulizie periodiche della vasca di calma del sistema di captazione acque a monte dello stabilimento per la messa in sicurezza idraulica dell'area.</p> <p>Oltre a queste tipologie di rifiuti si trovano toner, cartucce per stampanti esauste, neon esauriti e apparecchiature elettroniche fuori uso provenienti dall'attività di ufficio.</p> <p>Le acque di lavaggio, raccolte nelle vasche all'esterno del magazzino, sono poi smaltite come rifiuto mediante apposite autobotti con codice CER 161001 o 161002.</p> <p>I carboni attivi esausti generati dall'impianto di abbattimento ed il materiale assorbente presente in stabilimento vengono presi in carico con codice CER 070710 e si stima cautelativamente una produzione annua di tali rifiuti di circa 200÷300 kg.</p> <p>Tale codice non compare nel registro di uscita dei rifiuti: il CER 070710 viene infatti miscelato (Gruppo 4 categoria 7, 8, 9 della Tabella 3 all'Atto n° 467/2008) e riportato in uscita con codice CER 190204 o 191211.</p> <p>Per quanto riguarda il riutilizzo dei contenitori, questi, se possibile, vengono bonificati presso l'apposita area e destinati a nuovo impiego presso l'impianto.</p>
- rimozione degli inerti dagli scarti del separatore aeraulico	<b>NO</b>	Non applicabili in virtù delle autorizzazioni in essere.
- recupero degli inerti	<b>NO</b>	



PROVINCIA  
DI FIRENZE

<i>Caratterizzazione dei residui solidi</i>		
- Disidratazione dei fanghi della digestione anaerobica, loro stabilizzazione e stoccaggio/riutilizzo	NO	

<i>Rumore</i>		
Definizione delle BAT	Applicabilità all'impianto	Misure intraprese dall'Azienda
- Sistemi di carico e pretrattamento al chiuso	SI	Le attività di carico e scarico dei rifiuti e le fasi di triturazione e pressatura sono effettuate all'interno del capannone, al chiuso, in area appositamente confinata. Il sistema di aspirazione presente in corrispondenza della cabina di aspirazione per il travaso solventi (punto di emissione E2), potenziato nel 2006, è installato all'interno di apposito box di insonorizzazione. Inoltre dalla Valutazione di clima acustico condotta periodicamente non sono stati individuati ulteriori necessari interventi di insonorizzazione.
- Impiego di materiali fonoassorbenti	SI	
- Impiego di sistemi di coibentazione	SI	
- Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi correnti gassose	SI	

<i>Strumenti di gestione ambientale</i>		
Definizione delle BAT	Applicabilità all'impianto	Misure intraprese dall'Azienda
- Sistemi di gestione ambientale (EMS)	SI	L'azienda ha ottenuto la certificazione per il proprio Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2004 e registrazione EMAS.
- Certificazioni EN ISO 14001	SI	
- EMAS	SI	



<i>Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubbliche</i>		
<b>Definizione delle BAT</b>	<b>Applicabilità all'impianto</b>	<b>Misure intraprese dall'Azienda</b>
- Comunicazione periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo	<b>SI</b>	La ditta prevede di diffondere la propria Politica Ambientale a tutti i suoi fornitori e clienti:il documento è reso disponibile anche sul sito internet di recente attivazione.
- Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini	<b>SI</b>	La Ecos sponsorizza e sostiene attività culturali di enti e associazioni locali. L'azienda è sempre disponibile alla realizzazione di visite guidate presso il proprio stabilimento.
- Apertura degli impianti al pubblico	<b>SI</b>	Grande importanza è e sarà riservata al sito internet come strumento di comunicazione e veicolo di tutte le scadenze e adeguamenti normativi che riguardano il settore dei rifiuti mediante la creazione di newsgroup.
- Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all'ingresso impianto e/o via Internet	<b>SI</b>	Sempre più documenti e dati saranno resi disponibili attraverso il proprio portale. <b>www.ecos-italia.it</b>

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE BAT**

La Società dovrà attenersi a quanto previsto nella check-list e nelle note in calce sopra riportate in merito all'attuazione delle Migliori Tecnologie Disponibili, gestendo l'impianto in piena conformità con quanto dichiarato.

## **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Dovrà essere data comunicazione di ogni variazione o circostanza rilevante ai fini del rispetto del presente atto che intervenga successivamente alla data di rilascio della presente autorizzazione, secondo le procedure definite nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.):
  - a. Deve essere data comunicazione di ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento di sede legale, variazioni del nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione, variazioni di certificazione o registrazioni di cui all'art. 29-octies comma 2 e comma 3 D.Lgs. n. 152/2006;
  - b. Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso di diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento dell'insediamento da cui derivi una modifica sostanziale in una delle componenti ambientali sotto riportate.

## **COMPONENTI AMBIENTALI**

### **1. RIFIUTI**

#### **1.1 RIFIUTI PRODOTTI**

Codici CER	Descrizione	Destinazione
07 07 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	Consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento
13 02 08	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Consegnato a terzi per operazioni di recupero
15 02 02	indumenti protettivi (DPI) e segatura sporca	
16 06 01	Batterie al piombo	Consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento
17 04 05	Ferro e acciaio	Consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento
17 05 04	Rifiuto derivante dalle operazioni di manutenzione periodica del collettore di messa in sicurezza idraulica delle acque meteoriche provenienti da monte dell'impianto	Consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento
16 10 01	Acque lavaggio	Consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento
19 12 04	Plastica e gomma	Consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento
20 01 21	Tubi fluorescenti	Consegnato a terzi per operazioni di recupero

I rifiuti prodotti sopra descritti e le relative destinazioni dichiarate dalla Società sono da ritenersi indicative, ed eventuali variazioni saranno comunicate nel Report Annuale di cui all'Allegato n.2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" parte integrante al presente Atto.

#### **SI RICORDA che:**

- Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, la Società dovrà rispettare le tempistiche e le modalità del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.  
Nel caso in cui non venissero rispettate tali limitazioni imposte dalla norma la Società dovrà richiedere preventivamente a questa Direzione Urbanistica e Ambiente idonea autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti (D15).
  - a) Le aree esterne di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi devono avere le seguenti caratteristiche:



PROVINCIA  
DI FIRENZE

- i) devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità (H) dei rifiuti stoccati;
- ii) devono essere dotate di idonea copertura ovvero i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
- iii) devono essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione e raccolta;
- iv) devono essere delimitate per categorie omogenee di rifiuti;
- v) i rifiuti soggetti a trasporto eolico devono essere coperti;
- vi) avendo scelto la modalità temporale per la gestione dello stoccaggio, lo stesso deve essere organizzato in modo che sia garantito e tracciato lo smaltimento dei rifiuti entro i 3 (tre) mesi, non solo come quantitativi, ma dei relativi lotti in stoccaggio.

## **1.2 RIFIUTI CONFERITI**

L'impianto è autorizzato all'esercizio delle seguenti attività per la tipologia di rifiuti sotto elencate, nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite, secondo gli allegati di cui ai contributi istruttori della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318 e del 19.11.2014 prot. n. 2567, allegati parte integrate;

### **PRESCRIZIONI PROPOSTE DA ARPAT**

**Aree di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso, aree di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti dalle operazioni di trattamento preliminare e ricondizionamento R12, D13 e D14**

1. le aree di deposito dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R12 ed R13) devono essere fisse e individuate preventivamente in maniera ben distinguibile dalle aree di deposito dei rifiuti sottoposti ad operazioni di smaltimento (D13, D14, D15);
2. le aree di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere individuate preventivamente in maniera ben separata in base alla classe di pericolosità dei rifiuti stessi (frasi H di cui all'allegato I della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
3. per ogni singola area devono essere definiti e indicati i CER in essa allocabili; nel caso che per un singolo CER siano prevedibili più aree di stoccaggio, se ne precisi la motivazione, che dovrà comunque essere correlata a caratteristiche di pericolosità diverse;
4. le aree di deposito dei rifiuti autoprodotti (comprese le aree di deposito temporaneo) devono essere fisse e individuate preventivamente in maniera ben distinguibile dalle altre aree di deposito rifiuti;
5. dovrà essere adottata una procedura di pianificazione e rendicontazione che preveda una "fotografia" previsionale periodica settimanale della situazione degli stoccaggi; tale rendicontazione dovrà essere in grado di indicare, in ciascun istante, i CER effettivamente presenti a deposito e le aree dove singolarmente ciascun CER è messo a deposito. A tale scopo potrà essere impiegata anche un'eventuale procedura già esistente e adottata dalla ditta nell'ambito di sistemi di gestione certificati, a condizione che l'atto autorizzativo faccia esplicito riferimento a tale procedura;
6. per le fasi carico e scarico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate aree separate;
7. sulla base di quanto riportato ai punti 1,2,3,4,6, dovrà essere presentata, entro 30 giorni, una planimetria aggiornata

**Sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso**



PROVINCIA  
DI FIRENZE

8. Dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, una procedura gestionale per la sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso, redatta dall'Esperto Qualificato secondo le più recenti norme tecniche disponibili, che dovrà
  - a. contenere le modalità di controllo e misura, e i modelli adottati per le registrazioni e per le comunicazioni agli enti;
  - b. riportare la periodicità di taratura, presso un centro ACCREDIA, dello strumento portatile impiegato per la sorveglianza radiometrica;
  - c. essere corredata di una planimetria con indicate le aree idonee alla sosta e all'eventuale scarico dei mezzi positivi al controllo radiometrico;
9. La sorveglianza radiometrica dovrà essere eseguita con lo strumento portatile gamma Scout modello GS-2-IT, proposto dalla ditta.

**Monitoraggio dei quantitativi in stoccaggio di sostanze pericolose regolamentate dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.**

10. All'interno dello stabilimento potranno essere presenti quantitativi di sostanze a rischio di incidente rilevante complessivamente al di sotto delle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (anche applicando anche la regola di cui alla nota 4 in calce alla tabella della parte 2, per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici). L'eventuale richiesta di eliminare la presente prescrizione sarà considerata come una domanda di "modifica sostanziale dell'AIA", e potrà essere valutata solo a seguito dell'adempimento, da parte della ditta, di quanto previsto al Capo II 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
11. Al termine di ciascuna settimana lavorativa dovrà essere prodotta una stampa dei quantitativi di sostanze a rischio di incidente rilevante presenti in stabilimento in relazione alle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (applicando anche la regola di cui alla nota 4 in calce alla tabella della parte 2, per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici). Tale stampa potrà essere conservata su supporto informatico, e dovrà contenere, come contenuti minimi, quanto riportato nella tabella d'esempio di cui all'allegato 1 dell'istruzione operativa IO11 presentata ("IO11-01 - Tabella di calcolo delle sostanze a rischio di incidente rilevante - rev.0 del 05/06/2012"), tenendo in considerazione i quantitativi di gasolio anche per il gruppo di sostanze ecotossiche.

## **2. EMISSIONI SONORE**

L'Azienda ha fornito una relazione specifica redatta sulla base dei seguenti parametri:

- **Piano di Classificazione Acustica** approvato dal Comune di Barberino Val d'Elsa, dove l'area è in questione è classificata: Classe V (area prevalentemente industriale) il cui limite massimo di immissione diurno (6:00 - 22:00) è 70 dB(A) (DPCM 14/11/97), mentre i recettori risultano in IV e III classe acustica.

- Per tali classi si applica inoltre il criterio differenziale, il cui limite massimo consentito è pari a 5 dB(A) in periodo diurno, da misurarsi d'interno degli ambienti abitativi.

- Non sono stati effettuati i valori limite notturni poiché l'azienda non opera in tale periodo.

La ditta ha effettuato una campagna di misurazioni, integrandola con l'installazione del nuovo tritatore, dichiarando di rientrare nei limiti imposti dalla zonizzazione.

### **PRESCRIZIONI:**

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.
2. Le misure devono essere effettuate:



PROVINCIA  
DI FIRENZE

- a. ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione;
- b. ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire negativamente sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.

Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 10 anni, a disposizione degli Organi di controllo.

3. Qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCCA, la Società dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

### **3. EMISSIONI IN ACQUA**

**La Società è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento, con le seguenti prescrizioni:**

#### **PRESCRIZIONI**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo dovrà essere presentata una relazione tecnica nella quale dovranno essere riportate:
  - a. le caratteristiche qualitative minime garantite per il refluco delle 3 vasche esterne da 50 m<sup>3</sup>, ai fini dell'idoneità per il suo impiego nelle emergenze antincendio;
  - b. le procedure adottate per garantire il rispetto delle suddette caratteristiche;
  - c. le procedure adottate per svuotare periodicamente le 3 vasche esterne dai reflui in esse contenuti garantendo contemporaneamente sia la presenza costante di un quantitativo minimo per le emergenze antincendio, sia la periodica pulizia delle vasche stesse e la rimozione dei depositi sul loro fondo;
  - d. le procedure adottate per verificare la tenuta delle 3 vasche esterne.
2. Gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Dovranno essere effettuate, con cadenza annuale (ed in corrispondenza di un evento meteorico), le analisi chimiche ai reflui in uscita dall'impianto di trattamento delle AMPP, relativamente ai parametri indicati nell'allegato 2 al presente atto; i risultati dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, a partire dal 30° giorno dalla data della loro effettuazione.
4. Dovrà essere previsto un pozzetto ufficiale d'ispezione e campionamento anche all'uscita del dispositivo di by-pass delle acque meteoriche di seconda pioggia;
5. Dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno (in corrispondenza di un evento meteorico) e per i primi due anni dal rilascio autorizzazione, le analisi chimiche alle acque meteoriche di seconda pioggia scaricate in acque superficiali tramite il dispositivo di by-pass, relativamente ai parametri indicati nell'allegato 2 al presente atto; i risultati dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, a partire dal 30° giorno dalla data della loro effettuazione;
6. Le pompe di rilancio installate all'interno dei 2 bacini di accumulo dell'impianto di trattamento delle AMD (uno per il ramo A e uno per il lato B, rispettivamente con capienza 19 e 23 m<sup>3</sup>) dovranno essere comandate in modo da differire lo scarico e distribuirlo uniformemente (con portata costante) nelle 48 ore successive l'inizio dell'evento meteorologico; i 2 bacini di accumulo dovranno quindi essere svuotati entro 48 ore dall'inizio dell'evento, preparandoli così per l'evento successivo.
7. I pozzetti ufficiali d'ispezione e campionamento dovranno avere dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 x 50; la tubazione afferente dovrà essere ad una quota di almeno 15 cm superiore rispetto a quella del bordo superiore della tubazione in uscita;



PROVINCIA  
DI FIRENZE

8. I pozzetti, di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza per gli operatori che eseguono il campionamento; durante eventuali operazioni di controllo dovrà essere fornita assistenza da parte del personale della ditta.
9. Devono osservarsi le norme che regolano la materia contenute nel Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura di Acque Spa vigente nel Comune, nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura dell'Autorità di Ambito n.3 Medio Valdarno e in tutte le leggi statali e regionali ed adeguarsi ad ogni loro modifica, nonché alle variazioni che potranno essere apportate ai valori dei limiti di accettabilità in fognatura per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, o ad essi assimilati per Legge, in relazione alle esigenze di funzionamento del sistema di convogliamento e depurazione delle acque reflue.
10. Deve essere agevolato l'espletamento da parte dei competenti organi e dell'ente gestore del servizio, delle funzioni di vigilanza e controllo del ciclo produttivo e degli scarichi che ne derivano. Il punto assunto per la misurazione e per il campionamento da parte degli operatori addetti al controllo deve essere reso accessibile in piena sicurezza e devono essere preventivamente adottate tutte le misure atte a garantire i livelli igienici del lavoro prescritti dalla normativa vigente. Devono essere, infine, fornite tutte le informazioni che saranno richieste e rendere possibile sempre e comunque l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico per campionamenti e sopralluoghi e tutte le informazioni relative ai rischi specifici presenti sul luogo di campionamento. Durante le operazioni di controllo dovrà essere fornita assistenza da parte del personale della Ditta.
11. Deve essere realizzato, prima dell'attivazione dello scarico, subito a monte dell'ingresso delle acque meteoriche in pubblica fognatura, un idoneo pozzetto che consenta le verifiche qualitative degli scarichi (acque meteoriche di prima pioggia contaminate), seguendo l'indicazione dello schema allegato alla presente o in alternativa un manufatto (o rubinetto, ecc.) che permetta il prelievo di campioni rappresentativi dello scarico.
12. Devono essere mantenuti in efficienza e in sicurezza il punto assunto per la misurazione e per il campionamento, i vari impianti di pretrattamento degli scarichi, l'apparecchiatura dedita al monitoraggio e i luoghi da dove hanno origine gli scarichi.
13. L'insediamento deve essere dotato di un quantitativo idoneo di sabbia o comunque di materiale assorbente, da utilizzare nei primi interventi di emergenza in caso di sversamento accidentale di idrocarburi.
14. Deve essere adottato un registro con le annotazioni sulla conduzione, manutenzione e smaltimento fanghi/oli dell'impianto di trattamento.
15. Deve essere data comunicazione di ogni variazione o circostanza rilevante ai fini del rispetto del presente atto che intervenga successivamente alla data di rilascio della autorizzazione, secondo le procedure definite nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura dell'Autorità di Ambito n.3 Medio Valdarno:
  - a) deve essere data comunicazione di ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento di sede legale, variazioni del nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione;
  - b) deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso di diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento dell'insediamento da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006;
  - c) deve essere data comunicazione delle modifiche previste al punto b) che non comportino variazioni qualitative e quantitative dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006.



PROVINCIA  
DI FIRENZE

Si comunica inoltre che Acque SpA si riserva la possibilità di prescrivere l'installazione di un idoneo misuratore delle portate scaricate in pubblica fognatura, che consenta di monitorare i volumi scaricati e che sia posizionato in luogo accessibile per eventuali controlli del personale mirati alla corretta gestione del servizio idrico.

Qualora lo scarico dovesse comportare modifiche al sistema gestionale del servizio idrico integrato di Acque spa, potrà essere richiesta alla Provincia la modifica degli estremi autorizzativi e/o l'inserimento di ulteriori prescrizioni o potrà essere richiesta la revoca dell'autorizzazione stessa.

L'Autorità e Acque SpA si riservano di effettuare, o di richiedere alle Autorità competenti, tutte le ispezioni e tutti i sopralluoghi al fine di verificare la natura ed accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento ove adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, la rilevazione del consumo d'acqua, prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto e, più in generale, l'osservanza delle condizioni e prescrizioni del presente atto.


Il soggetto autorizzato è altresì tenuto ad assolvere regolarmente al pagamento delle tariffe di depurazione e di fognatura attualmente vigenti, in conformità alla determinazione annuale delle medesime da parte dell'ente competente, con espressa previsione ed avvertimento che, in caso d'inadempienza, verranno applicate le sanzioni di legge ed emessi i provvedimenti previsti dalle norme Nazionali, Regionali, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Acque SpA e dal Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura dell'Autorità di Ambito n.3 Medio Valdarno.

Allegato relativo all'indicazione dello schema, di cui alla precedente prescrizione n. 11



PROVINCIA  
DI FIRENZE

**SCHEMA TIPO PER L'ESECUZIONE DI  
POZZETTO DEDITO ALLE VERIFICHE  
QUALITATIVE DELLO SCARICO.**





DIREZIONE GENERALE  
SVILUPPO E TERRITORIO

PROVINCIA  
DI FIRENZE

#### 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI:** (valori dichiarati dalla ditta richiedente)

Sigla	Origine	Portata	Sezione	Velocità	Temp.	Altezza	Durata		Impianto di abbattimento	Periodicità Rilevamenti Emissioni		Inquinanti emessi	
							h/g	g/a		mg/Nm	Kg/h		
E1	Triturazione + ricondizionamento	10.500	0,285	10	amb.	10	4	180	Filtro a maniche	Polveri	Annuale	10	0,186
E2	Travasamento solventi	8.000	0,125	18	amb.	10	4	180	Filtro a carboni attivi	SOV Classe II Classe III Classe IV Classe V  Σ SOV	Annuale	<20 <100 <150 <300  <300	<0,1 <2,0 <3,0 <4,0
E4	aspirazione campata 1 (Trituratore grande)	78.000	1,54	15	amb.	17	4	180	Impianto di nebulizzazione e neutralizzazione odori	----	---	---	----

#### VALORI LIMITE DI EMISSIONE:

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Inquinanti Valori limite di emissione			Periodicità rilevamenti emissioni (1)	frequenza manutenz. ord. imp. abbattim.	Altre prescrizioni
			mg/Nm <sup>3</sup>	Kg/h	UO/m <sup>3</sup>			



PROVINCIA  
DI FIRENZE

E1	Triturazione + ricondizionamento	Filtro a maniche	Polveri	10				secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice	
E2	Travaso solventi	Filtro a carboni attivi	SOV tab. D Classe II Classe III Classe IV Classe V Σ Classe II+III+IV+V	20 100 150 300 300				secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice	
E4	aspirazione campata 1 tritratore grande	Impianto di nebulizzazione e neutralizzazione odori	Effluenti odorigeni	300 U.O.				secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice	
Diffuse in ambient e di lavoro	Gruppo aspirazione mobile carrellabile	Filtro a carboni attivi	----		---	---		secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice	

**NOTE:**

(1) Secondo quanto previsto dal PMeC;

**EMISSIONI DIFFUSE:**

La Ditta dovrà presentare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Atto autorizzativo una relazione tecnica che illustri le modalità gestionali delle attività, allo scopo di dimostrare l'assenza di emissioni diffuse.



### PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- A.** I camini devono avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in atmosfera in ogni direzione;
- B.** I camini a servizio delle emissioni sottoposte a controllo e le relative postazioni di prelievo devono essere **accessibili e dotati di apposite prese per i campionamenti**, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- C.** Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui al presente allegato;
- D.** Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti stabilita nell'allegato tecnico n. 2;
- E.** Le portate degli impianti oggetto dell'autorizzazione devono essere tali da garantire, nelle postazioni di lavoro, velocità di cattura degli inquinanti aerodispersi conformi a quelle previste dal Industrial Ventilation dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
- F.** Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento delle emissioni, dovranno essere rispettate la frequenza delle manutenzioni e le condizioni di esercizio previste dalla ditta costruttrice dell'impianto o comunque risultanti da attestazioni scritte dalla stessa casa costruttrice che il titolare dello stabilimento ha l'obbligo di richiedere:
- F.1.** I manuali e le modalità gestionali dovranno essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili agli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente.
- G.** Dovranno essere adottati **i seguenti registri**:
- 1) registro delle **analisi delle emissioni**;
  - 2) registro di **manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti accidentali, interruzioni di funzionamento);
  - 3) registro del **consumo annuale delle materie prime e ausiliarie impiegate per la produzione**.
- G.1.** Tutti i registri devono avere pagine numerate, timbrate e firmate dal gestore dello stabilimento, e devono essere vidimati dalla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze.
- G.2.** I registri adottati devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili all'autorità competente per il controllo.
- H.** Secondo quanto previsto al comma 14 dell'art. 271 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., quando *"... si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto."*
- I.** I prelievi dei campioni al camino e le analisi degli inquinanti emessi dovranno rispettare quanto previsto al comma 17 dell'art. 271 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dovranno seguire i criteri stabiliti nell'Allegato VI - Parte V del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- I.1.** La Direzione dello stabilimento dovrà comunicare al Dipartimento ARPAT di Firenze, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di esecuzione:
- I.1.1.** le date di effettuazione dei prelievi, per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dell'Agenzia;
  - I.1.2.** i soggetti (anche giuridici) che eseguiranno i prelievi e/o le analisi (denominazione, indirizzo e recapito telefonico).



PROVINCIA  
DI FIRENZE

- I.2.** I risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente allegato dovranno essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili all'ente di controllo a partire dal 30° giorno dalla data di effettuazione;
- J.** Ai sensi di quanto disposto all'art. 269, comma 6, DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere rispettate le seguenti modalità di avvio dell'attività:
- J.1.** durante il periodo continuativo di **marcia controllata**, non inferiore a 10 (dieci) giorni, dovrà essere effettuato un programma di controlli analitici alle emissioni che dovrà prevedere almeno 2 (due) misure, ognuna di almeno 3 (tre) letture consecutive, per ciascuna emissione (Allegato VI, punto 2.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.);
- J.2.** i risultati delle analisi della marcia controllata dovranno essere inviati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione, alla Direzione Urbanistica e Ambiente e al Dipartimento ARPAT di Firenze; i risultati dovranno essere compilati in modo da avere un quadro sovrapposto, comparativo e di immediata visualizzazione con quello contenuto nell'atto autorizzativo. Dovranno inoltre essere motivate le eventuali discrepanze da quanto autorizzato;
- J.3.** qualora il gestore dello stabilimento avesse necessità di modificare la data di messa a regime, dovrà presentare specifica, motivata e documentata richiesta alla Direzione Urbanistica e Ambiente della Provincia di Firenze ed attendere conferma.

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI (emissioni in atmosfera):**

**H.** Per l'Emissione E4 (ricambio aria aspirazione campata n°1) le modalità di utilizzo dell'impianto di aspirazione e di neutralizzazione/abbattimento degli odori deve essere gestita conformemente allo schema sotto riportato.

Lavorazione effettuata in campata	Condizioni operative del trituratore	Condizioni operative aspirazione	Condizioni operative nebulizzatore	Sostanza abbattente
Nessuna	Spento	Spento	Spento	
Cernita e/o trasferimento rifiuti	Spento	Acceso (75000Nm <sup>3</sup> /h)	Spento	
Triturazione	Triturazione materiale pulito	Acceso (75000Nm <sup>3</sup> /h)	Spento	
Triturazione; situazioni anomale e/o d'emergenza	Triturazione materiale sporco	Acceso (75000Nm <sup>3</sup> /h)	Acceso	OWD
			<b><u>RANGE</u></b> Linee di ugelli: 1-3 Regolazione portata nebulizzatori: 1-4 l/min; % pompa dosatrice: 50-80 % impulsi: 20-30	

**NOTE:**

**(1) Secondo quanto previsto dal PMeC;**

**EMISSIONI DIFFUSE:**

Per quanto concerne le emissioni diffuse presenti la ditta dichiara che la linea di trattamento fanghi del proprio impianto di depurazione non genera emissioni in quanto derivante da un processo di trattamento chimico fisico.



DIREZIONE GENERALE  
SVILUPPO E TERRITORIO

PROVINCIA  
DI FIRENZE



**ATTO UNICO**

**Prot. n. 4224 del 01 GIUGNO 2015**

MARCA DA  
BOLLO  
€ 16,00

**Premesse:**

- La Ditta ECOS SRL legalmente rappresentata dalla Sig.ra CARLA GIALLI, con sede legale ed operativa in Barberino Val d'Elsa Via Pisana n° 47, ha inviato digitalmente in data 02/08/2012 prot. n. 6488 domanda di rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lg. 152/06;
- Con nota prot. n. 3982 del 25.05.2015 la Città Metropolitana di Firenze Direzione Urbanistica e Ambiente quale organo competente in materia trasmette il proprio parere/atto n.1968 del 25.05.2015 in relazione alla richiesta di cui sopra;
- Richiamate e fatte proprie tutte le premesse esposte in narrativa dalla Città Metropolitana di Firenze Direzione Urbanistica e Ambiente nell' Atto Dirigenziale n. 1968 del 25.05.2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Con il parere/atto n.1968 del 25.05.2015, la Città Metropolitana di Firenze esprime il proprio parere come segue:
  - non favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, relativamente alla istanza di miscelazione in deroga art. 187 comma 2;
  - favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, alle condizioni, limiti e prescrizioni di cui agli Allegati: Allegato 1 "Allegato tecnico", Allegato 2 "Piano di monitoraggio e Controllo", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 19.11.2014 prot. n. 2567" e Allegato tecnico "Allegato codici CER", parte integrante al presente Atto, per l'esercizio dell'attività categoria IPPC 5.1 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis: "*Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, [...] concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*";

**OGGETTO:** Atto Unico SUAP del 01.06.2015 prot. n. 4224 a seguito della domanda inviata digitalmente il 02/08/2012 prot. n. 6488 – pratica Suap n. 211/12 (da citare nei successivi rapporti con l'Amministrazione), e successive integrazioni come in premessa citate

**CONTENUTO:** RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE formato da n°3 pagine + parere della Città Metropolitana di Firenze Direzione Urbanistica e Ambiente Atto Dirigenziale n. 1968 del 25/05/2015 formato da n.26 pagine + allegato tecnico 1 composto da n. 26 pagine + allegato 2 piano di monitoraggio composto da n.17 pagine + Allegato tecnico *codici CER* composto da n.63 pagine + istruttoria tecnica *prot. 2318/2014 relativa alla matrice rifiuti* composta da n.20 pagine + integrazione istruttoria tecnica *prot. 2567/2014 relativa alla matrice rifiuti* composta da n.2 pagine + atto di trasmissione al Suap composto da n. 1 pagina. Il presente atto formato da n° 158 pagine composto da n. 7 (sette) file compressi digitalmente costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l'esercizio delle attività per le quali è stata fatta esplicita richiesta e che sono descritte nell'oggetto del presente atto. L'autorizzazione non si riferisce agli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l'avvio di tutta o parte dell'attività.



L'autorizzazione unica ha efficacia dalla data indicata nell'oggetto per i procedimenti cosiddetti non recettizi mentre ha efficacia dalla data in cui perviene a conoscenza del destinatario per gli altri procedimenti. Per ulteriori informazioni contattate lo Sportello Unico.

**DESTINATARI:** Sig.ra CARLA GIALLI nata a Marciano della Chiana (AR) il 21.01.1953, residente in Poggibonsi (SI) Via San Gallo n° 92 C.F. GLL CRL 53°61 E933F legale rappresentante della Ditta ECOS SRL – P.I. 04424560482 e C.F. 00756180527 sede legale in Barberino Val d'Elsa (FI) Via Pisana n. 47;

**IMMOBILE:** Barberino Val d'Elsa Via Pisana n. 47;

**ATTIVITA':** RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CATEGORIA IPPC 5.1 DELL'ALLEGATO VIII DEL D. LGS. 152/2006 PARTE SECONDA TITOLO III-BIS E SUCC. MODD.: *"Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, [...] concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"* ALLE CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ALLEGATI: ALLEGATO 1 "Allegato Tecnico", ALLEGATO 2 "Piano di monitoraggio e Controllo", ALLEGATO TECNICO "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n.2318", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 19.11.2014 prot. n. 2567"; Allegato tecnico "Allegato codici CER", parte integrante al presente Atto,

**TECNICI:** L'interessato si è avvalso del seguente professionista ai fini della presentazione della domanda: ==

**PARERI/ATTI:** RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE della Città Metropolitana di Firenze Direzione Urbanistica e Ambiente pervenuto digitalmente al Suap del Comune di Barberino Val d'Elsa il 25.05.2015 registrato al prot. generale n° 3982 in data 25.05.2015;

**MOTIVAZIONE:** Tutti i provvedimenti devono essere motivati rappresentando le ragioni di diritto (riferimenti normativi) e di fatto che hanno determinato l'accoglimento o il rigetto della domanda. Ciò anche al fine di consentire ai destinatari o agli altri interessati di contestare il provvedimento adottato. La motivazione può essere anche per relationem, cioè indirettamente collegata alle norme ed alle circostanze indicate in altri atti o documenti.

**(DIRITTO)** I riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante. Inoltre si riportano le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si intendono fatti anche alle successive modificazioni ed integrazioni; i testi sono in ogni caso disponibili o reperibili presso lo Sportello Unico; riferimenti normativi specifici; D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; riferimenti normativi generali: D. Lgs. 160/2010, L. 241/1990, Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.04.2002. Provvedimento sindacale n. 1 del 1/04/2015 di nomina del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

**(FATTO)** I riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante. Si prende atto che dalla documentazione trasmessa e dai pareri/atti degli enti coinvolti non emergono elementi di fatto ostativi al rilascio del presente atto.

**PRESCRIZIONI:** Gli atti amministrativi possono essere oggetto di prescrizioni dovute alle particolarità del caso (prescrizioni particolari) ovvero in base a normative di carattere generale (prescrizioni generali).



- (PARTICOLARI)** La presente autorizzazione è soggetta alle particolari prescrizioni indicate nell'atto allegato predisposti dalla Città Metropolitana di Firenze P.O. Qualità Ambientale Ufficio AIA, corredato dai relativi allegati sopra richiamati, quali parti integranti del presente atto che si devono intendere espressamente ed integralmente richiamati
- (GENERALI)** Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.
- DIRITTI/ONERI:** Ai fini dello svolgimento del presente procedimento sono stati richiesti i seguenti oneri a carico dell'interessato: n.2 marche da bollo di € 16,00; € 490,00 parere Asl; € 50,00 diritti istruttori Suap;
- PRIVACY** I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
- TUTELA** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato, potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis Legge 287/90.
- ISTRUTTORE** La pratica è stata seguita dalla Sig.ra Luisa Fontani in qualità di responsabile del procedimento per lo sportello unico.
- RECAPITI** L'Ufficio Sportello Unico del Comune di Barberino Val d'Elsa è ubicato in Via Cassia n. 49 (riferimenti postali CAP 50021, riferimenti telefonici: tel. 055-8052214-218, fax 055/8052257 - Sito internet comunale [www.barberinovaldelsa.net](http://www.barberinovaldelsa.net))

IL RESPONSABILE UFFICIO SPORTELLO UNICO  
Geom. Loris Agresti

Barberino Val d'Elsa, lì 01.06.2015

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato negli archivi digitali del Comune di Barberino Val d'Elsa.**



DIPARTIMENTO I TERRITORIO  
E PROGRAMMAZIONE

PROVINCIA  
DI FIRENZE

*Firenze, 22 ottobre 2014*

**PO Qualità Ambientale**  
**Ufficio AIA**

Prot. N° 2318/2014  
Da citare nella risposta  
Cl 08 Cat. 11 Cas. 02 N°  
Risposta alla lettera del ..... ns. prot. n.

N°  
Allegati n°

Oggetto: **ECOS srl** - stabilimento di Barberino Val d'Elsa. Rinnovo con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte Seconda, Titolo III bis, del Dlgs.152/06 e smi. Istruttoria tecnica relativa alla matrice rifiuti

Visto che la presente istruttoria viene formulata sulla base:

1. dei contributi relativi al comparto gestione rifiuti forniti nel corso del procedimento di esame dell'istanza su richiesta della PO Qualità Ambientale e di seguito riassunti:
  - contributo inviato direttamente al Dott. Emilio Galanti predisposto dal tecnico dell'Ufficio rifiuti con visto del responsabile (anno 2012);
  - nota protocollo int. n. 1254 del 23.05.2013 (elaborati integrativi);
  - nota protocollo int. n. 2913 del 13.12.2013 (elaborati presentati dal proponente in data 7.10.2013 e 14.11.2013);
2. dei contributi relativi alla valutazione delle memorie presentate dalla ditta nel procedimento art. 10 bis L. 241/90;
  - nota prot. int n. 691 del 20.03.2014 – valutazione memorie procedimento art. 10 bis L. 241/90;
  - nota prot. int. n. 874 del 08.04.2014 – risposta su richiesta parere della PO Qualità Ambientale in merito alla nota di valutazione Arpat;
  - nota prot. int. 1041/2014 del 09.05.2014 – valutazione ultime memorie Ecos;
  - nota prot. int. n.1854/2014 del 18.08.2014 – valutazione ultima documentazione costituita da “planimetria di stabilimento – suddivisione aree per macrofamiglie”.

Visto che nei contributi forniti per l'esame dell'istanza sono state segnalate da parte della PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati numerose criticità che non consentivano, a parere dell'Ufficio scrivente, di poter rilasciare un'autorizzazione alla gestione rifiuti e la predisposizione di un atto istruttorio utile ai fini del confezionamento dell'autorizzazione.

Visto che alcune criticità rilevate, di seguito descritte, non risultano superate neanche con la documentazione trasmessa dalla ditta nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi, e quindi non sono state valutate ai fini della predisposizione della presente istruttoria, ovvero:

1. per la maggior parte dei rifiuti dei quali si chiede il conferimento vengono indicate sia destinazioni a recupero che a smaltimento, senza che siano state esplicitate le caratteristiche sulla base delle quali un rifiuto viene accettato con destinazione R o D;

W:\Ulisse\iride\tmp\1789162.doc



2. riguardo alla miscelazione la ditta non ha fornito elementi sostanziali a chiarimento di quanto rilevato nei pareri forniti nel corso del procedimento e pertanto tale attività non viene riportata tra quelle da autorizzare e le aree indicate in planimetria per lo stoccaggio delle miscele non possono essere utilizzate;
3. non è stato chiarito se i quantitativi istantanei e annuali di rifiuti urbani indicati nella tab. G.2.1 della scheda G (inviata in fase di memorie) sono da considerarsi all'interno del quantitativo complessivo oggetto di prima istanza. Su tale specifico aspetto nel contributo prot. 1041 del 09.05.2014 si faceva presente la necessità di un adeguamento all'istanza e in caso di incremento si rimandava alla PO Qualità Ambientale la valutazione sulla coerenza con la procedura di verifica. Nella presente istruttoria si propone di autorizzare i rifiuti urbani, ma si conferma il rinvio alla PO Qualità Ambientale per la verifica dei quantitativi;
4. non è stato indicato il quantitativo orario del macchinario utilizzato per la granulazione della plastica nell'ambito del ciclo di recupero per la produzione di MPS, che non viene riportato nella scheda, allegata all'istruttoria, riferita a tale attività.

Visto altresì che nel richiedere la suddivisione delle attività di recupero da quelle di smaltimento in termini di tipologie (indicazione già presente nel primo contributo fornito) era stato fatto presente che si doveva tenere conto delle normative di settore, che su taluni rifiuti prevedono solo specifiche destinazioni (indicando quale esempio i rifiuti farmaceutici che potevano secondo le norme di settore essere inviati solo a smaltimento).

Rilevato che da un esame approfondito dei rifiuti e relativi cicli (recupero/smaltimento) indicati nella Tab. G 2.1 e dell'elenco dei rifiuti da sottoporre a triturazione e pressatura, effettuato ai fini della presente istruttoria, è emerso che:

- a) nell'allegato dei rifiuti conferibili permane ancora per alcune tipologie la richiesta di attività non coerenti con la normativa di settore o non dettagliatamente motivate, quali nello specifico:
  - trasformatori e condensatori contenenti PCB (CER 160209\*) che non possono andare a recupero sulla base del D.lgs n. 209/99;
  - batterie e accumulatori che non possono andare a smaltimento sulla base del D.lgs n. 188/2008;
  - olii minerali devono essere inviati prioritariamente a recupero sulla base del D.lgs n. 95/92 e quindi la possibilità di invio a smaltimento dovrà esser quantomeno adeguatamente motivata;
  - percolato di discarica (CER 190702\* e 190703) che difficilmente presenta caratteristiche idonee per andare a recupero oltre che a smaltimento, come invece richiesto.
- b) l'elenco dei rifiuti da sottoporre a triturazione e pressatura contiene:
  1. rifiuti che non sembrano per provenienza o descrizione idonei alle operazioni richieste o la cui descrizione non giustifica ulteriori operazioni di adeguamento volumetrico, per i quali tali necessità dovranno essere adeguatamente motivate di volta in volta;
  2. rifiuti per i quali la descrizione del CER non è esaustiva al fine di indicare la tipologia, per i quali il trattamento preliminare dovrà essere vincolato a specifico nulla osta;



3. rifiuti per cui non sembrano ammissibili i trattamenti richiesti, per i quali tali necessità dovranno essere adeguatamente motivate di volta in volta.

Ritenuto necessario pertanto:

- adeguare l'elenco dei rifiuti conferibili in relazione a quanto indicato al punto a)
- garantire un controllo in relazione al punto b) mediante specifiche prescrizioni, nonché eliminare dall'elenco dei rifiuti da sottoporre a triturazione e pressatura i seguenti rifiuti che non figurano nella tabella dei rifiuti conferibili all'impianto: CER 200102 "vetro", 200137\* "legno contenente sostanze pericolose", 201038 "legno diverso da quello di cui alla voce 200137". L'istruttoria tiene pertanto conto di dette considerazioni.

Rilevato inoltre che nell'attuale autorizzazione era stata vietata la miscelazione e qualunque altra operazione di ricondizionamento dei rifiuti costituiti da recipienti contenenti gas in pressione. Considerato che non sembra la ditta abbia presentato istanza di modifica di detta prescrizione si ritiene di confermarla. Pertanto in tale ottica dalle operazioni di trattamento preliminare del CER 150111\* "imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti" indicate nella tab. Tab. G 2.1 devono essere esclusi i contenitori contenuti gas a pressione.

Segnalato altresì, per un'ulteriore verifica da parte di codesto Ufficio, che nella presente istruttoria :

- i quantitativi annuali riportati sono quelli indicati nella relazione illustrativa di progetto allegata alla richiesta iniziale, considerato che tali quantitativi vengono per la prima volta indicati nell'autorizzazione e non sembrano richiamati in altra parte della documentazione visionata;
- per i quantitativi istantanei suddivisi tra D e R si è fatto riferimento a quelli indicati nella prima documentazione inviata come risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 (gennaio 2014);
- per le tipologie di rifiuti conferibili all'impianto si è fatto riferimento alla "Scheda delle tipologie e attività dei rifiuti speciali e urbani (tabella G 2.1), trasmessa con la documentazione prodotta a marzo 2014 (quale controdeduzione ai pareri rilasciati sulle memorie presentate ai sensi dell'art. 10 bis);
- per le operazioni di trattamento preliminare (D14 e R12) e per il quantitativo annuale di recupero (riferito alle operazioni R3 e R4) si è fatto riferimento alla relazione illustrativa di progetto allegata alla prima istanza;
- per i rifiuti sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante triturazione e pressatura si è fatto riferimento all'elenco allegato alla prima istanza;
- per la capacità giornaliera della lavatrice Bodrini e dei trituratorini i dati riportati nella presente istruttoria sono quelli dichiarati dalla ditta non essendo riscontrabili dalle schede tecniche.

Inoltre nella presente istruttoria:

- non è stata indicata la capacità oraria del macchinario della ditta Miller Srl matricola n. 23210 utilizzato per il recupero della plastica in quanto tale informazione non è reperibile nella scheda tecnica fornita e non è stata dichiarata dalla ditta;
- è stato riportato solo il quantitativo annuale di rifiuti plastici e metallici sottoposti all'operazione di recupero in quanto non è riscontrabile nella documentazione il



- quantitativo massimo stoccabile (anche se le aree di messa in riserva e recupero sono individuate in maniera puntuale in planimetria);
- non è stato indicato il quantitativo giornaliero riferito alle operazioni di trattamento preliminare sia di rifiuti speciali che urbani, in quanto dalla documentazione prodotta non è stato possibile ricavare un dato certo;
  - tra le operazioni di trattamento preliminare non sono state riportate le operazioni di travaso per singole fasi, separazione meccanica, separazione delle fasi e stabilizzazione in quanto trattasi di operazioni che comportano una riclassificazione dei rifiuti e le cui modalità non sono state indicate.

Confermata l'esclusione tra i rifiuti speciali conferibili del 2011 "prodotti tessili" per il quale la codifica più indicata per tale tipologia di rifiuto è da ricercarsi all'interno della famiglia 04, come indicato nel contributo prot. 1041/2014 del 09.05.2014. Pertanto tali rifiuti non dovranno essere riportati tra quelli conferibili;

Ritenuto di riportare nell'istruttoria le prescrizioni per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, in coerenza anche con quanto già indicato nei pareri espressi, rinviando alla PO Qualità Ambientale il coordinamento delle stesse con quelle eventualmente impartite dagli altri enti coinvolti nel procedimento. In particolare, stante che la ditta non ha dimostrato il rispetto delle condizioni di cui al D.lgs n. 209/2003, si ritiene di confermare il divieto di conferimento all'impianto per i rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli. In tal senso i rifiuti classificati con CER della famiglia 1601 potranno essere conferiti solo con provenienza da attività di manutenzione dei veicoli.

Ricordato inoltre che nel contributo istruttorio prot. n. 1041/2014 del 09.05.2014 la verifica dell'elaborato prodotto a dimostrazione che gli spazi disponibili sono coerenti con i quantitativi richiesti è stata rimandata a codesta PO Qualità Ambientale e che pertanto tale aspetto non è stato valutato dall'Ufficio scrivente.

Rinviate eventuali prescrizioni riguardanti l'aspetto relativo all'antincendio in quanto aspetto non di competenza della PO Gestione Rifiuti.

Richiamate le previsioni contenute nel Piano Interprovinciale dei rifiuti urbani e assimilati riguardo alla gestione dei RUP, nel quale non si ritiene di dover prevedere impianti specifici ma si demanda ai gestori del servizio pubblico l'attribuzione del CER sulla base delle caratteristiche e l'invio a corretto recupero e smaltimento, previa specifica convenzione. In tale ottica è onere della ditta Ecos Srl adottare procedure in grado di garantire la tracciabilità di tali flussi di rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso si propone, relativamente al comparto rifiuti, di autorizzare la ditta Ecos Srl all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti speciali e urbani (pericolosi e non pericolosi) secondo il seguente schema generale e con il dettaglio riportato negli allegati richiamati specificatamente nei vari punti.

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le tipologie riportate nella Tab. G 2.1 presentata ad aprile 2014 e secondo i quantitativi riportati nella tabella sottostante tenuto conto:



PROVINCIA  
DI FIRENZE

- delle osservazioni in premessa;
- che per i rifiuti per i quali vengono richieste sia operazioni di recupero che di smaltimento non sono state esplicitate le caratteristiche per cui un rifiuto venga inviata ad uno o all'altro ciclo e pertanto tale aspetto non è stato oggetto di valutazione.

tipologia	Quantitativi rifiuti speciali		
	D15 istantaneo	R13 istantaneo	D15 e R13 annuo
rifiuti liquidi pericolosi	200 tonnellate	100 tonnellate	10.000 tonnellate
rifiuti solidi pericolosi	700 tonnellate	300 tonnellate	35.000 tonnellate
rifiuti liquidi non pericolosi	250 tonnellate	50 tonnellate	10.000 tonnellate
rifiuti solidi non pericolosi	250 tonnellate	150 tonnellate	20.000 tonnellate
<b>totale</b>	<b>1.400 tonnellate</b>	<b>600 tonnellate</b>	<b>75.000 tonnellate</b>

Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi secondo il dettaglio delle tipologie riportato nella Tab. G 2.1 presentata ad aprile 2014, previa verifica ed indicazione dei quantitativi nei termini già indicati nel parere prot. int. 1041/2014 del 09.05.2014 (come riassunto in premessa).

Trattamento preliminare (D14 e R12) di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi secondo il dettaglio riportato nella Tab. G 2.1 presentata ad aprile 2014 mediante le seguenti operazioni:

1. cernita su rifiuti farmaceutici, da imballaggi, di legno, di carta, di vetro, di plastica e di metalli. Tale operazione non modifica la classificazione del rifiuto ed è riconducibile a eliminazione delle impurità separabili senza ausilio di attrezzature;
2. travaso di rifiuti liquidi finalizzato ad ottimizzare il conferimento finale, effettuato sotto aspirazione con impianto dotato di abbattimento con filtro a carboni attivi;
3. travaso, infustamento, insaccamento anche nel caso di contenitori in ingresso deteriorati;
4. adeguamento volumetrico mediante operazioni di pressatura e triturazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi elencati in allegato n. 1 e con le specifiche prescrizioni in allegato 4.
5. lavaggio dei contenitori riutilizzabili all'interno dell'attività (solo R12). L'impianto di lavaggio è costituito da un'idropulitrice a lancia, a circuito chiuso.

Messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi costituiti da metalli al fine di produrre EOW ferro e acciaio, secondo tipologie e modalità riportati in allegato 2 da considerarsi parte integrante dell'istruttoria stessa:

quantitativo annuo R4	2.500 tonnellate
-----------------------	------------------

Messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi costituiti da plastica al fine di produrre MPS conformi alla norma Uniplast UNI EN ISO 10667 secondo tipologie e modalità riportati in allegato 3 da considerarsi parte integrante dell'istruttoria stessa:



PROVINCIA  
DI FIRENZE

quantitativo annuo R3	5.300 tonnellate
-----------------------	------------------

**Specificare** che l'attività di recupero dei rifiuti metallici potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito la certificazione di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento UE n. 333/2011, che dovrà essere trasmessa alla provincia prima dell'inizio delle operazioni di recupero.

**Impartire** le prescrizioni in allegato 4 alla presente istruttoria.

**Ricordare** che è onere della ditta rispettare le caratteristiche delle MPS in uscita dall'impianto comprese le dimensioni dei granuli di plastica.

**Precisare** che la configurazione finale dell'impianto è quella rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria di stabilimento – suddivisione aree per macrofamiglie" datato 23.06.2014, dalla quale si ritengono escluse le aree dedicate all'attività di miscelazione non oggetto della presente istruttoria;

**Ricordare** che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a seguito di stipula di accordi e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone preventiva comunicazione alla Provincia, precisando che gli accordi o convenzioni devono essere stipulati esclusivamente con il gestore del servizio pubblico, le scritture private stipulate con soggetto diverso non sono idonee a tal fine.

**Confermare** l'inserimento dell'impianto nell'elenco del censimento di cui all'Allegato n. 5 tab. 17/c del Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004 nella configurazione autorizzata.

**Stabilire** che la Ditta Ecos Srl al momento dell'eventuale cessazione dell'attività (o comunque cambio di ragione sociale), dovrà assolvere agli obblighi di censimento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004; a tale fine e dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l'assenza di inquinamento. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dell'area.

**Ricordare** alla ditta che:

- in tutti i documenti di trasporto, nonché nei registri di carico e scarico dovrà essere riportata la descrizione dei rifiuti in maniera precisa e puntuale, come previsto per i formulari di identificazione dalla circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 e per i registri di carico e scarico al punto 5d) del DM 148 del 01.04.1998 (regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico).
- La normativa in materia di rifiuti non contempla la possibilità di accettazione di un rifiuto con riserva nella possibilità di un pre-stoccaggio in quanto al momento dello scarico dal mezzo di conferimento il gestore dell'impianto diviene a tutti gli effetti detentore del rifiuto con i relativi oneri.

Il Tecnico  
(pi Laura Pampaloni)

PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati  
(Dott.ssa Francesca Forni)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .



PROVINCIA  
DI FIRENZE

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze"

Allegato n. 1

### RIFIUTI SOTTOPOSTI A OPERAZIONI DI TRITURAZIONE E/O PRESSATURA

<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>06</b>	<b>RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI</b>
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>



PROVINCIA  
DI FIRENZE

07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
<b>08</b>	<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</b>
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
<b>09</b>	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
<b>10</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16



PROVINCIA  
DI FIRENZE

<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (esclusi <u>filtri dell'olio</u> )
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metalliche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05



PROVINCIA  
DI FIRENZE

<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 03	plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
<b>18</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</b>
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	carta e cartone
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili



PROVINCIA  
DI FIRENZE

19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
20 01 01	carta e cartone
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 27*	vernici, inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 non c'è più
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 03 07	rifiuti ingombranti

**RECUPERO RIFIUTI METALLICI**

tipologie di rifiuto	operazioni di recupero
15 01 04 imballaggi metallici	R13 – R4
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (costituiti da contenitori metallici) limitatamente ai componenti trattabili con soda	
16 01 07 metalli ferrosi (costituiti da manufatti metallici derivanti esclusivamente dalla manutenzione dei veicoli ad esempio carter)	
17 04 05 ferro e acciaio	
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (manufatti metallici da demolizione ad esempio tubazioni, elementi strutturali, soda ecc)	
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio (manufatti metallici derivanti da operazioni di cernita e selezione presso impianti autorizzati)	
19 12 02 metalli ferrosi (manufatti metallici derivanti da operazioni di trattamento meccanico presso impianti autorizzati)	
19 12 11* altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose <u>costituiti esclusivamente da flussi generati internamente durante la deferrizzazione a valle della triturazione</u> e limitatamente ai componenti trattabili con soda	
20 01 40 metallo (urbano) (manufatti metalli da raccolta differenziata (es. contenitori)	
<p>L'attività è articolata nelle seguenti fasi operative:</p> <p>A. stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso in apposite aree distinte tra rifiuti pericolosi e non pericolosi</p> <p>B. operazioni di recupero (R4) costituite da :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>cernita manuale</b> riconducibile a eliminazione delle impurità separabili senza ausilio di attrezzature;</li> <li>2. <b>triturazione</b> finalizzata ad ottenere una pezzatura omogenea (circa 10 cm di lato) per ottimizzare le successive procedure di lavaggio effettuata mediante utilizzo dell'impianto di triturazione modello Satrind 3K15/250 matricola n. 260201 con capacità oraria pari a 25 t. In tale fase sarà possibile anche eseguire un' eventuale la separazione dei metalli mediante il deferrizzazione presente nell'impianto. Il rifiuto triturato sarà stoccato temporaneamente in cassoni in attesa di essere avviato alla fase di lavaggio;  <u>Dal trattamento di triturazione è escluso il rifiuto CER 191211* che, in quanto derivante dalla deferrizzazione a valle della triturazione, verrà sottoposto a solo lavaggio.</u></li> <li>3. <b>lavaggio</b> mediante lavatrice industriale Bodini mod. CTR G 1550-3ST n. matricola 2141 del 2002 con capacità oraria tra 10 e 15 t (in relazione all'entità della contaminazione): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per i rifiuti pericolosi il lavaggio verrà effettuato con una soluzione acquosa detergente con NaOH al 25% ad una temperatura di circa 50° allo scopo si eliminare le sostanze pericolose presenti. Le matrici inquinati compatibili con tale sistema di lavaggio saranno idrocarburi, oli e grassi minerali, prodotti farmaceutici, altre matrici organiche e inorganiche solubili in tale soluzione di lavaggio;</li> <li>b. per i rifiuti non pericolosi l'attività di lavaggio sarà effettuata solo se necessaria e allo scopo di eliminare residui non pericolosi presenti (quali ad esempio etichette di carta).</li> </ol> </li> </ol> <p>Prodotti ottenuti: <b>EOW ferro e acciaio conformi al Regolamento UE 333/2011</b></p>	



**RECUPERO RIFIUTI PLASTICI**

tipologie di rifiuto	operazioni di recupero
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione di imballaggi) costituiti da teli, film plastici	R13 – R3
07 02 13 rifiuti plastici (manufatti)	
15 01 02 imballaggi in plastica	
15 01 06 imballaggi in materiali misti (con esclusione di contenitori per fitofarmaci e presidi-medico chirurgici)	
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze limitatamente ai componenti trattabili con soda	
16 01 19 plastica (manufatti plastici derivanti esclusivamente da manutenzione dei veicoli es. paraurti, carene ecc)	
17 02 03 plastica	
17 02 04* plastica contenente sostanze pericolose o da esse contaminate limitatamente ai componenti trattabili con soda	
19 12 04 plastica e gomma (manufatti plastici derivanti da operazioni di cernita e selezione presso impianti autorizzati)	
20 01 39 plastica (urbano) manufatti plastici da raccolta differenziata con esclusione di contenitori per fitofarmaci e presidi medico chirurgici	
<p>L'Attività è articolata nelle seguenti fasi operative:</p> <p>A. stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso in apposite aree distinte e identificate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;</p> <p>B. operazioni di recupero (R3) costituite da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>cernita manuale</b> riconducibile a eliminazione delle impurità separabili senza ausilio di attrezzature;</li> <li>2. <b>triturazione</b> al fine di ottenere una pezzatura omogenea (circa 10 cm di lato) per ottimizzare le successive procedure di lavaggio effettuata mediante utilizzo del trituratore modello Satrind 3K15/250 matricola n. 260201 con capacità oraria pari a 15 t, munito di deferrizzatore. In tale fase sarà possibile anche eseguire un'eventuale la separazione dei metalli mediante il deferrizzazione presente nell'impianto. I rifiuti triturati verranno stoccati temporaneamente in cassoni o bigbags in attesa di essere avviati alla fase di lavaggio;</li> <li>3. <b>lavaggio</b> mediante lavatrice industriale Bodini mod. CTR G 1550-3ST n. matricola 2141 del 2002 con capacità oraria tra 3 e 6 t (in relazione all'entità della contaminazione) <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per i rifiuti pericolosi il lavaggio verrà effettuato con una soluzione acquosa detergente con NaOH al 25% ad una temperatura di circa 50° allo scopo si eliminare le sostanze pericolose presenti. Le matrici inquinati compatibili con tale sistema di lavaggio saranno idrocarburi, oli e grassi minerali, prodotti farmaceutici, altre matrici organiche e inorganiche solubili in tale soluzione di lavaggio;</li> <li>b) Per i rifiuti non pericolosi l'attività di lavaggio sarà effettuato solo se necessario allo scopo di eliminare residui non pericolosi presenti (quali ad esempio etichette di carta). I rifiuti lavati prima di essere avviati alla granulazione verranno stoccati e quelli provenienti da rifiuti pericolosi verranno analizzati per determinare se siano state eliminate le caratteristiche di pericolosità.</li> </ol> </li> <li>4. <b>granulazione</b> al fine di ridurre la plastica ad una pezzatura di 16 mm mediante impianto di macinazione MAC 1100 della ditta Miller Srl matricola n. 23210 anno</li> </ol>	



PROVINCIA  
DI FIRENZE

di costruzione 2010.

Prodotti ottenuti: **Materie Prime Secondarie** conformi alla norma Uniplast UNI EN ISO 10667  
specifiche per le plastiche in polipropilene e polietilene



## **PRESCRIZIONI**

1. Comunicare preventivamente alla Provincia (attraverso il SUAP) ogni variazione del nome del referente e del suo sostituto in caso di assenza (soggetto incaricato di mantenere i contatti con la pubblica amministrazione anche in sede di controllo) e del responsabile (legale rappresentante o delegato ufficiale) dell'impianto (Punto 7.2.2 del piano regionale per la gestione dei rifiuti secondo stralcio del Consiglio Regionale n. 385/1999).
2. I rifiuti metallici e plastici già sottoposti a triturazione e in attesa di lavaggio dovranno essere stoccati in maniera tale da poter essere identificabili in maniera certa.
3. La ditta in fase di recupero dei rifiuti plastici dovrà rispettare le caratteristiche delle MPS in uscita, compresa le dimensioni dei granuli.
4. L'area di cernita presente nella campata n.1 dovrà essere occupata da una sola tipologia di rifiuto in lavorazione oppure mantenuta vuota.
5. Per i rifiuti che vengono stoccati e allontanati negli imballaggi originari è onere del gestore accertare che gli stessi corrispondano alle specifiche riportate nei documenti di accompagnamento sia in ingresso che in uscita.
6. E' vietato il conferimento all'impianto di rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 209/2003.
7. Per quanto riguarda i rifiuti destinati a smaltimento in discarica deve essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2003 e dal DM 27.09.2010.
8. La ditta Ecos S.r.l. in occasione di eventi accidentali o imprevedibili, occorsi nella gestione dell'impianto, dovrà provvedere ad avvertire tempestivamente via fax la Provincia, il Comune, l'ARPAT e la ASL, aggiornandoli sugli sviluppi conseguenti e le possibili cause e sospenda immediatamente in via cautelativa i conferimenti di rifiuti all'impianto. Ciò al fine di permettere l'immediata attivazione dei controlli necessari. Qualora la Ditta non individui le cause specifiche degli eventi di cui sopra, dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti nell'impianto ai quali sia potenzialmente ascrivibile l'evento occorso, secondo un programma da concordarsi con la Provincia.
9. Vincolare il conferimento di tipologia di rifiuto identificata da un codice CER generico (..)99 o la cui descrizione non sia esaustiva al fine di individuare con esattezza il rifiuto stesso e l'effettuazione delle operazioni di triturazione e pressatura dei rifiuti di seguito indicati ad esplicito nulla osta, da rilasciarsi a seguito di richiesta corredata da certificazione analitica di composizione e nel caso di rifiuti da sottoporre a triturazione indicando le motivazioni del trattamento. Tale richiesta dovrà essere inviata alla Provincia e per conoscenza all'ARPAT prima dell'attivazione dei conferimenti;



PROVINCIA  
DI FIRENZE

- 020304, 020501, 020601, 020704, “scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione”
  - 040109 “rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura”
  - 070413\* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
  - 070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513
  - 070699 rifiuti non specificati altrimenti
  - 160122 componenti non specificati altrimenti
  - 160303\* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
  - 160304 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303
  - 160305\* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
  - 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
  - 190203 miscugli di rifiuti contenenti esclusivamente rifiuti non pericolosi
  - 190204\* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
  - 191211\* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
  - 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
10. Vincolare l'effettuazione delle operazioni di triturazione e pressatura dei seguenti rifiuti a nulla osta da rilasciarsi previa richiesta inviata alla Provincia e per conoscenza ad Arpat, corredata di documentazione che in relazione alla provenienza e caratteristiche del rifiuto e alle sostanze pericolose in esso contenute (solo per pericolosi) motivi la necessità di trattamento preliminare:
- 010304\* e 030105 limitatamente a segatura e trucioli
  - 020110 rifiuti metallici
  - 040216 tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
  - 040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
  - 060312\* sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti
  - 060315\* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
  - 060405\* rifiuti contenenti metalli pesanti
  - 070108\*, 070208\*, 070308\*, 070408\*, 070508\*, 070608\* altri fondi e residui di reazione
  - 080112 pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111;
  - 080121\* residui di vernici o sverniciatori
  - 080312\* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose;
  - 080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
  - 080314\* fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
  - 101113 scarti di materiali in fibra a base di vetro
  - 120105 limatura e trucioli di materiali plastici
  - 160107\* filtri dell'olio
  - 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
  - 160120 vetro
  - 170103 mattonelle e ceramiche



- 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
  - 170301\* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
  - 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
  - 170303 catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
  - 170903\* altri rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
  - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902 e 170903
  - 180014 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
11. Vincolare l'effettuazione delle operazioni di triturazione e pressatura dei seguenti rifiuti a nulla osta da rilasciarsi previa richiesta inviata alla Provincia e per conoscenza ad Arpat, corredata di documentazione che in relazione alle caratteristiche del rifiuto motivi la necessità di trattamento preliminare anche con specifico riferimento alle norme di settore:
- 160602\* batterie al nichel cadmio
  - 160604 batterie alcaline (tranne 160603)
  - 160605 altre batterie e accumulatori
  - 200133\* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
  - 20134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
  - 201035\* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi e 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
12. Trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia e all'Arpat una relazione sull'attività nella quale sia indicato tra l'altro un consuntivo dei rifiuti gestiti suddivisi per destinazione (Rifiuti smaltiti, Rifiuti recuperati, Rifiuti destinati ad altro stoccaggio) e per categoria (Pericolosi e non Pericolosi).
13. Assicurare sempre l'integrità e la continuità dei cordoli di contenimento che delimitano le zone dell'impianto e dell'impermeabilizzazione della pavimentazione ed annotare lo svolgimento delle operazioni di manutenzione nell'apposito registro di gestione. Ripristinare nel più breve tempo possibile ogni danneggiamento.
14. Provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
15. Il materiale deve essere stoccato in condizioni di sicurezza e di equilibrio statico.
16. I cumuli dei rifiuti stoccati nell'area di cernita non potranno avere un'altezza maggiore di quella utile per consentire la cernita manuale senza l'ausilio di alcun mezzo di elevazione e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.



17. Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei farmaci e degli altri prodotti farmaceutici in maniera tale da evitare rotture delle confezioni e spandimento dei relativi contenuti sul suolo e nell'aria.
18. Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno riportare l'indicazione della tipologia di rifiuto contenuto e i contrassegni di pericolosità e rischio. L'etichettatura di ciascun contenitore dovrà essere ben visibile in fase di stoccaggio, al fine di permettere una movimentazione consapevole e quindi corretta da parte degli operatori, oltreché favorire il controllo dell'attività. I contenitori dovranno essere sempre ispezionabili.
19. In ogni area dell'impianto dovranno essere mantenute apposite targhe indicanti le tipologie di rifiuto stoccate e i relativi codici C.E.R.
20. Gli scarrabili contenenti rifiuti devono rimanere chiusi, salvo il tempo strettamente necessario alla movimentazione dei rifiuti stessi.
21. Eventuali rifiuti contenenti SOV dovranno essere stoccati in contenitori a chiusura ermetica.
22. I rifiuti costituiti da recipienti contenenti gas in pressione dovranno essere stoccati in un container preposto al solo stoccaggio di tale tipologia. E' vietata la miscelazione con altre tipologie di rifiuto e qualunque altra operazione di ricondizionamento.
23. Le movimentazioni effettuate con il carro ponte devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme e i contenitori usati per tali spostamenti devono essere perfettamente integri, in maniera da evitare sgocciolamenti.
24. I rifiuti contenenti amianto devono arrivare all'impianto opportunamente confezionati, in modo tale da non consentire alcuna dispersione di fibre libere. E' vietata la loro miscelazione con altre tipologie di rifiuti.. Adottare precauzioni nella movimentazione e stoccaggio tali da assicurarne l'integrità di detti rifiuti e comunque nel rispetto delle specifiche normative in materia.
25. La gestione dei RAEE dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato VII del D.Lgs n. 49 del 14 03.2014, compreso l'obbligo di un rilevatore di radioattività.
26. Le attrezzature e i contenitori utilizzati nel ciclo di lavoro dovranno essere bonificati dopo ogni uso e ogni volta che vengano utilizzate per tipologie di rifiuto diverse.
27. In caso di sversamenti accidentali provvedere alla immediata rimozione delle sostanze sversate e provvedere al loro corretto smaltimento.
28. Effettuare gli autocontrolli ai piezometri presenti presso l'impianto nei mesi di marzo, luglio e novembre e trasmettere i risultati alla Provincia di Firenze e all'ARPAT Dipartimento Sub-Provinciale Firenze Sud-Est.



Dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, conducibilità, rame, cadmio, piombo, nichel, cromo totale, solfati, cloruri e solventi organici, idrocarburi totali e composti organoalogenati.

Dovranno essere adottate metodiche analitiche tali da consentire l'indagine dei parametri ricercati coerentemente ai limiti di legge e che tali metodiche vengano esplicitate indicando i rispettivi limiti di rilevabilità in una relazione allegata ai risultati analitici.

29. Compilare regolarmente il registro di gestione vidimato dalla Provincia nel quale devono essere annotate:
- eventuali anomalie nei risultati analitici delle acque dei piezometri di controllo (con riferimento al bianco o zero analitico effettuato prima dell'inizio dei conferimenti a monte dell'impianto);
  - l'effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, comprese le operazioni di controllo e ripristino della pavimentazione finalizzate a garantirne la corretta impermeabilizzazione e controllo e ripristino dei cordoli di contenimento;
  - eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone dell'impianto e la metodologia adottata per il ripristino delle condizioni normali di esercizio.
30. Rispettare durante la gestione dell'impianto la destinazione, le dimensioni e il corretto utilizzo delle aree di stoccaggio così come previsto nella planimetria di progetto richiamata nell'istruttoria.
31. La formazione del personale addetto deve risultare da documentazione firmata dagli stessi dipendenti nonché da attestazione della società che effettua la formazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmesso attraverso il SUAP alla Provincia e alla ASL un resoconto delle attività di formazione svolte nell'anno precedente con indicazione dei singoli dipendenti.

Comunicare preventivamente alla Provincia, attraverso il SUAP, ogni eventuale prevista variazione all'impianto, ai rifiuti stoccati e trattati ed ai dati amministrativi della ditta, ai fini della preventiva adozione da parte di questa Provincia dei necessari atti.

Ogni scarrabile utilizzato per lo stoccaggio dovrà contenere una sola tipologia per volta tra quelle previste.

Al fine di evitare di incorrere nel divieto di cui all'art. 187 del D.lgs n. 152/2006, i rifiuti con H diverse dovranno essere stoccati separatamente



DIPARTIMENTO I TERRITORIO  
E PROGRAMMAZIONE

PROVINCIA  
DI FIRENZE

Firenze, 19 novembre 2014

**PO Qualità Ambientale**  
**Ufficio AIA**

Prot. N° 2567/2014  
Da citare nella risposta  
Cl 08 Cat. 11 Cas. 02 N°  
Risposta alla lettera del ..... ns. prot. n.

N°  
Allegati n°

Oggetto: **ECOS srl** - stabilimento di Barberino Val d'Elsa. Rinnovo con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte Seconda, Titolo III bis, del Dlgs.152/06 e smi. Integrazione Istruttoria tecnica relativa alla matrice rifiuti

Con riferimento all'istruttoria tecnica trasmessa a codesta PO con nota prot. 2318/2014 del 22.10.2014 e ad integrazione della stessa si fa presente che:

- A. tra le criticità descritte nella suddetta istruttoria si rilevava che per la maggior parte dei rifiuti dei quali viene chiesto il conferimento il proponente ha indicato sia destinazioni a recupero che a smaltimento, senza che siano state esplicitate le caratteristiche sulla base delle quali un rifiuto viene accettato con destinazione R o D e in alcuni casi senza tener conto (come invece più volte richiesto) delle normative di settore (esempio i rifiuti farmaceutici che possono secondo le norme di settore essere inviati solo a smaltimento). Rinviando per le motivazioni che determinano la necessità dell'indicazione di quanto sopra a quanto già esplicitato nei nostri precedenti pareri si ritiene che i criteri secondo i quali l'elenco dei CER allegati all'istanza vada rivisto possano essere i seguenti:
1. per le tipologie di rifiuti per i quali esistono cicli consolidati di recupero può essere autorizzata l'operazione di messa in riserva, per le rimanenti tipologie l'operazione di deposito preliminare. Si ritiene che in tale valutazione possa essere preso come riferimento l'elaborato prodotto dalla ditta nell'ambito delle memorie ai sensi dell'art. 10 bis, che seppur inviato in relazione ai cicli di recupero, contiene l'indicazione di alcune specifiche di accettazione individuate per macrotipologie (e quindi senza riferimento a specifici CER o famiglie dell'elenco europeo);
  2. coerenza con le normative di settore che impongono per talune tipologie di rifiuti determinate destinazioni (come già indicato nella precedente istruttoria) quali:
    - a) trasformatori e condensatori contenenti PCB (CER 160209\*) che non possono andare a recupero sulla base del D.lgs n. 209/99;
    - b) batterie e accumulatori che non possono andare a smaltimento sulla base del D.lgs n. 188/2008;
    - c) olii minerali devono essere inviati prioritariamente a recupero sulla base del D.lgs n. 95/92;
    - d) percolato di discarica (CER 190702\* e 190703) che difficilmente presenta caratteristiche idonee per andare a recupero oltre che a smaltimento, come invece richiesto.

W:\Ulisse\iride\tmp\1816016.doc

Provincia di Firenze  
Ufficio Bonifica Siti Inquinati  
via Mercadante, 42 – 50144 Firenze  
fax 055 2761255  
[bonifica@provincia.fi.it](mailto:bonifica@provincia.fi.it)  
[provincia.firenze@postacert.toscana.it](mailto:provincia.firenze@postacert.toscana.it)

**Orario apertura al pubblico**  
Martedì e giovedì 09.00 – 13.00

**Assistenza Telefonica** tel. 055 2760815  
Martedì e giovedì 09.00 – 10.00; 11.30-13.00

**P.O. GESTIONE RIFIUTI E  
BONIFICA SITI INQUINATI**



B. nell'istruttoria tra le operazioni di trattamento preliminare che si propone di autorizzare non sono state riportate quelle di *“travasamento per singole fasi, separazione meccanica, separazione delle fasi e stabilizzazione”*, in quanto trattasi di operazioni che comportano una riclassificazione dei rifiuti e per le quali non sono state indicate specifiche modalità gestionali. Si coglie l'occasione per puntualizzare a tale proposito che le operazioni di travaso riportate al punto 3) dell'elenco dei trattamenti preliminari, per le quali è possibile rilasciare l'autorizzazione, sono da intendersi riferite esclusivamente allo spostamento di rifiuti, individuati dello stesso CER e con medesime caratteristiche, da un contenitore ad un altro di diversa capacità o materiale.

Il Tecnico  
(pi Laura Pampaloni)

PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati  
(Dott.ssa Francesca Forni)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto Dirigenziale N. 1968 del 25/05/2015

Classifica: 008.06.01

Anno 2015

(6186545)

<i>Oggetto</i>	<b>ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. N. 152/2006, RILASCIATA ALLA SIG.RA GIALLI CARLA IN QUALITA' DI GESTORE DELLA SOCIETA' ECOS S.R.L., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO UBICATO IN VIA PISANA N. 47 NEL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CATEGORIA IPPC 5.1 DELL'ALLEGATO VIII DEL D.LGS. N. 152/2006 PARTE SECONDA TITOLO III-BIS E SUCC. MODIF.</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>P.O. QUALITA' AMBIENTALE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ROBERTO MARINI</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA' AMBIENTALE</b>

riosan00

### Il Dirigente / Titolare P.O.

**VISTA** la normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e in particolare il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, alla parte Seconda Titolo III-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014.

**VISTA** L.R. n. 10 del 12.02.2010 al Titolo IV-bis, come modificata dalla L.R. n. 6/2012, al Titolo IV-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale - Capo I - Disposizioni per l'attuazione della parte seconda, titolo III bis, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale)";

**VISTO** il D.M. del 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22.09.2008 n. 222, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

**VISTO** l'Atto Dirigenziale n. 467 del 05.02.2008 (Atto SUAP n. 2408 del 13.02.2008), aggiornato con l'Atto Dirigenziale n. 3715 del 03.10.2008 (Atto SUAP n. 15154 del 14.10.2008), Atto Dirigenziale n. 4088 del 29.10.2008, Atto Dirigenziale n. 2759 del 06.08.2009 (Atto SUAP n. 10361 del 11.08.2008), Atto Dirigenziale n. 2935 del 01.09.2009 (Atto SUAP n. 11286 del 07.09.2009) ed Atto Dirigenziale n. 569 del 16.02.2012 (Atto SUAP n. 1617 del 28.02.2012) che autorizzava la Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore dell'impianto della Società ECOS S.r.l., con sede legale ed ubicazione in via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d'Elsa, per l'esercizio dell'attività della categoria IPPC 5.1 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis: "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, [...] concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";

**VISTO** che in data 02.08.2012, ns. prot. n. 0313122, la Società ECOS srl, secondo l'art.73-bis della LR 10/2010 e ai sensi dell'art. 52 L.R. n. 10/2010, ha depositato copia degli elaborati relativi alla procedura di cui all'oggetto del "Progetto definitivo di modifica e ottimizzazione impianto", presso la Provincia di Firenze;

**VISTO** che in data 02.08.2012 con nota ns. prot. 0313960, la Provincia di Firenze ha comunicato l'avvio della procedura unica di VIA e di AIA ai sensi dell'art. 73-bis della LR n. 10/2010, a decorrere dal 02.08.2012, data di pubblicazione dell'avviso di deposito;

**VISTO** che nella seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 23.05.2013, la Conferenza ha deciso di: "....

A) **DI ESPRIMERE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della LR 10/2010, parere negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto definitivo di modifica dell'impianto, proposto dalla società ECOS srl.

B) **DI ESPRIMERE** parere non favorevole alla realizzazione della modifica di impianto ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis.

C) **DI ESPRIMERE** parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis di cui all'atto dirigenziale n. 467 del 05/02/2008 e successive modifiche, a condizione che la ditta presenti entro **90 gg (novanta)** dalla notifica dell'atto AIA, una documentazione aggiornata che tenga conto delle valutazioni tecniche emerse in sede di conferenza di servizi e della riorganizzazione funzionale dell'impianto secondo i quantitativi attualmente autorizzati, ai fini della predisposizione di nuovi allegati tecnici....".

**RICHIAMATI** i pareri rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi del 13.12.2013, ed in particolare il contributo istruttorio rilasciato dal Dipartimento ARPAT di Firenze, nelle sotto riportate conclusioni: "....(.....).....

*Conclusioni*

*Questo Dipartimento, per gli aspetti ambientali di competenza, ritiene che le modifiche di cui la ditta ha richiesto l'autorizzazione, abbiano impatti ambientali diretti di scarsa rilevanza.*

*Qualora vengano superati i motivi ostativi emersi nella precedente seduta della Conferenza dei Servizi riguardo la concessione dell'ampliamento richiesto, in merito al rinnovo con modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, questo Dipartimento, per gli aspetti ambientali di competenza, ritiene che, qualora codesta Provincia intenda rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, debbano comunque essere chiarite in tempi brevi le criticità sopra evidenziate e debbano essere impartite le prescrizioni di seguito riportate:*

*Aree di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso, aree di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti dalle operazioni di trattamento preliminare e ricondizionamento R12, D13 e D14*

1. *le aree di deposito dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R12 ed R13) devono essere fisse e individuate preventivamente in maniera ben distinguibile dalle aree di deposito dei rifiuti sottoposti ad operazioni di smaltimento (D13, D14, D15);*

2. *le aree di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere individuate preventivamente in maniera ben separata in base alla classe di pericolosità dei rifiuti stessi (frasi H di cui all'allegato I della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*

3. per ogni singola area devono essere definiti e indicati i CER in essa allocabili; nel caso che per un singolo CER siano prevedibili più aree di stoccaggio, se ne precisi la motivazione, che dovrà comunque essere correlata a caratteristiche di pericolosità diverse;
4. le aree di deposito dei rifiuti autoprodotti (comprese le aree di deposito temporaneo) devono essere fisse e individuate preventivamente in maniera ben distinguibile dalle altre aree di deposito rifiuti;
5. dovrà essere adottata una procedura di pianificazione e rendicontazione che preveda una "fotografia" previsionale periodica settimanale della situazione degli stoccaggi; tale rendicontazione dovrà essere in grado di indicare, in ciascun istante, i CER effettivamente presenti a deposito e le aree dove singolarmente ciascun CER è messo a deposito. A tale scopo potrà essere impiegata anche un'eventuale procedura già esistente e adottata dalla ditta nell'ambito di sistemi di gestione certificati, a condizione che l'atto autorizzativo faccia esplicito riferimento a tale procedura;
6. per le fasi carico e scarico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate aree separate;
7. sulla base di quanto riportato ai punti 1,2,3,4,6, dovrà essere presentata, entro 30 giorni, una planimetria aggiornata

#### *Sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso*

8. Dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, una procedura gestionale per la sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso, redatta dall'Esperto Qualificato secondo le più recenti norme tecniche disponibili, che dovrà
  - a. contenere le modalità di controllo e misura, e i modelli adottati per le registrazioni e per le comunicazioni agli enti;
  - b. riportare la periodicità di taratura, presso un centro ACCREDIA, dello strumento portatile impiegato per la sorveglianza radiometrica;
  - c. essere corredata di una planimetria con indicate le aree idonee alla sosta e all'eventuale scarico dei mezzi positivi al controllo radiometrico;
9. La sorveglianza radiometrica dovrà essere eseguita con lo strumento portatile gamma Scout modello GS-2-IT, proposto dalla ditta.

#### *Monitoraggio dei quantitativi in stoccaggio di sostanze pericolose regolamentate dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.*

10. All'interno dello stabilimento potranno essere presenti quantitativi di sostanze a rischio di incidente rilevante complessivamente al di sotto delle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (anche applicando anche la regola di cui alla nota 4 in calce alla tabella della parte 2, per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici). L'eventuale richiesta di eliminare la presente prescrizione sarà considerata come una domanda di "modifica sostanziale dell'ALA", e potrà essere valutata solo a seguito dell'adempimento, da parte della ditta, di quanto previsto al Capo II 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
11. Al termine di ciascuna settimana lavorativa dovrà essere prodotta una stampa dei quantitativi di sostanze a rischio di incidente rilevante presenti in stabilimento in relazione alle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (applicando anche la regola di cui alla nota 4 in calce alla tabella della parte 2, per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici). Tale stampa potrà essere conservata su supporto informatico, e dovrà contenere, come contenuti minimi, quanto riportato nella tabella d'esempio di cui all'allegato 1 dell'istruzione operativa IO11 presentata ("IO11-01 - Tabella di calcolo delle sostanze a rischio di incidente rilevante - rev.0 del 05/06/2012"), tenendo in considerazione i quantitativi di gasolio anche per il gruppo di sostanze ecotossiche.

#### *Miscelazione in deroga*

12. La ditta dovrà presentare entro 30 giorni tutta la documentazione prevista dal Dgr 6 giugno 2012 – IX/3596 della Regione Lombardia, che la ditta ha proposto nella specifica "IO 07 – Gestione della Miscelazione".

#### *Scarichi idrici*

13. Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo dovrà essere presentata una relazione tecnica corredata di elaborati grafici, planimetrie d'insieme e di dettaglio, relativamente alle vasche interraste sotto il piazzale esterno (vasche anti-incendio, vasche AMPP etc.), indicandone le capienze utili, le destinazioni d'uso, le varie connessioni idrauliche e descrivendo le modalità della loro gestione/manutenzione.
14. Gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura.
15. Dovranno essere effettuate, con cadenza annuale (ed in corrispondenza di un evento meteorico), le analisi chimiche ai reflui in uscita dall'impianto di trattamento delle AMPP, relativamente ai parametri indicati nell'allegato 2

*al presente atto; i risultati dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, a partire dal 30° giorno dalla data della loro effettuazione.*

16. *Dovrà essere previsto un pozzetto ufficiale d'ispezione e campionamento anche all'uscita del dispositivo di by-pass delle acque meteoriche di seconda pioggia;*

17. *Dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno (in corrispondenza di un evento meteorico) e per i primi due anni dal rilascio autorizzazione, le analisi chimiche alle acque meteoriche di seconda pioggia scaricate in acque superficiali tramite il dispositivo di by-pass, relativamente ai parametri indicati nell'allegato 2 al presente atto; i risultati dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, a partire dal 30° giorno dalla data della loro effettuazione;*

18. *Le pompe di rilancio installate all'interno dei 2 bacini di accumulo dell'impianto di trattamento delle AMD (uno per il ramo A e uno per il lato B, rispettivamente con capienza 19 e 23 m3) dovranno essere comandate in modo da differire lo scarico e distribuirlo uniformemente (con portata costante) nelle 48 ore successive l'inizio dell'evento meteorologico; i 2 bacini di accumulo dovranno quindi essere svuotati entro 48 ore dall'inizio dell'evento, preparandoli così per l'evento successivo.*

19. *I pozzetti ufficiali d'ispezione e campionamento dovranno avere dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 x 50; la tubazione afferente dovrà essere ad una quota di almeno 15 cm superiore rispetto a quella del bordo superiore della tubazione in uscita;*

20. *I pozzetti, di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza per gli operatori che eseguono il campionamento; durante eventuali operazioni di controllo dovrà essere fornita assistenza da parte del personale della ditta. Nel caso non vengano superati i motivi ostativi all'ampliamento e si intenda procedere a richiedere nuova documentazione per il rinnovo senza modifica della precedente autorizzazione, quanto sopra riportato è da considerarsi come richiesta di integrazioni...”.*

**VISTO** l'Atto Dirigenziale n. 2445 del 05.07.2013 relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale con pronuncia negativa di compatibilità ambientale e l'Atto Dirigenziale n. 2510 del 11.07.2013 relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale con il diniego della modifica di impianto e rinnovo condizionato dell'autorizzazione;

**VISTO** il ricorso al T.A.R. della Toscana proposto dalla Ditta ECOS S.r.l. al reg. generale n 1143 del 2013 per l'annullamento dell'efficacia dell'Atto Dirigenziale n. 2445/2013, della Determinazione della conferenza dei Servizi del 23.05.2013, del provvedimento del 22.05.2013, dell'Atto Dirigenziale n. 2510/2013 e dell'Atto Unico SUAP n. 63377/2013;

**VISTO** che in data 05.09.2013 il TAR della Toscana con l'Ordinanza n. 452/2013 ha accolto l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati nel ricorso di cui sopra;

**VISTO** il ricorso al consiglio di Stato proposto dal Comune di Barberino Val d'Elsa al reg. generale n. 7869 del 2013 per la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR della Toscana n. 452/2013;

**VISTO** che in data 27.11.2013 il Consiglio di Stato ha emanato l'Ordinanza n. 4706 con la quale respingeva il ricorso presentato dal Comune di Barberino VE sull'ordinanza del TAR;

**VISTO** che con nota al prot. n. 0480740. in data 12.11.2013, poi rettificata con nota del 18.11.2013 ns. prot. 0489111, la Provincia di Firenze ha convocato la seconda seduta della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 per il giorno 13.12.2013 per discutere e deliberare sull'istanza presentata dalla Ditta in merito alla valutazione del “Progetto definitivo di modifica ed ottimizzazione impianto. Richiesta di avvio contestuale ai sensi dell'art.73-bis della LR 10/2010, come aggiornata dalla LR 6/2012, delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 52 e di rinnovo con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte Seconda, Titolo III bis, del Dlgs.152/06 e smi”;

**VISTO** che la seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13.12.2013, all'unanimità dei presenti ha deciso:

- “....(....).....
- **DI ESPRIMERE** *parere non favorevole al rinnovo, con modifiche sostanziali, dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis di cui all'atto dirigenziale n. 467 del 05/02/2008 e successive modifiche.”;*

**VISTA** la nota del 30.12.2013 prot. n. 554377 con la quale la Provincia di Firenze ha trasmesso al competente SUAP la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai fini dell'adozione dell'atto conclusivo;

**VISTO** che il SUAP di Barberino Val d'Elsa con nota prot. n. 49 del 07.01.2014 (ns. prot. n. 8320 del 07.01.2014) ha notificato alla Società ECOS S.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**VISTO** che la Ditta ha trasmesso al SUAP con nota del 16.01.2014 prot. n. 0390 (ns. prot. n. 27362 e 27344 del 16.01.2014) documenti ed osservazioni sui motivi ostativi e che detta documentazione è composta dai seguenti elaborati:

- Nota sulla documentazione;
- Risposta motivi ostativi - Relazione tecnica;
- Allegato 1 Planimetria generale dell'impianto;
- Allegato 2a Planimetria per calcolo capacità;
- Allegato 2b calcolo capacità;
- Allegato 3 Tipologie rifiuti con destini e criteri;
- Allegato 4 Gruppi di Miscelazione rifiuti;
- Allegato 5 Procedure metalli;
- Allegato 6 Procedure plastiche;
- Allegato 7 Bodini, Satrind principale e primario;
- Allegato 8 Planimetria aree in base pericolosità,

**RITENUTO** che la documentazione di cui sopra abbia fornito nuovi elementi di valutazione a seguito dei quali sia necessario acquisire nuovi pareri e valutazioni sulla circostanza del superamento o meno dei motivi ostativi emanati in sede di Conferenza,

**VISTA** la richiesta di parere del 16.01.2014 prot. n. 28588 al Dipartimento ARPAT di Firenze ed alla P.O. Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze, in merito alla documentazione presentata dalla Ditta sopra richiamata;

**VISTA** la nota del Dipartimento ARPAT di Firenze del 11.02.2014, ns. prot. n. 70609 del 12.02.2014, riportata di seguito: “

*Elenco della documentazione agli atti*

*Documentazione trasmessa dalla Provincia di Firenze con prot. 28588 del 16/01/2014 (prot. ARPAT 3288 del 17/01/2014), composta da:*

- [A] *Risposta motivi ostativi.pdf*
- [B] *Allegato 1 - Planimetria Generale di Impianto.pdf*
- [C] *Allegato 2a - Planimetria per calcolo capacit....pdf*
- [D] *Allegato 2b - Calcolo capacit....pdf*
- [E] *Allegato 3 - Tipologie rifiuti con destini e criteri.pdf*
- [F] *Allegato 4 - Gruppi di miscelazione rifiuti REVISIONE 04 del 15 gennaio 14.pdf*
- [G] *Allegato 5 - Procedure Metalli*
- [H] *PGI 15 - Recupero dei rottami metallici Ed. 01 Rev.02.pdf*
- [I] *PGI 15-01 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' METALLI.pdf*
- [J] *PGI 15-02 CHECK-LIST INGRESSO.pdf*
- [K] *PGI 15-03 CHECK-LIST PROCESSO.pdf*
- [L] *PGI 15-04 CHECK-LIST USCITA.pdf*

- [M] PGI 15-05 REGISTRO DEI CONTROLLI ANALITICI.pdf
- [N] Allegato 6 - Procedure Plastiche
- [O] PGI 14 - Recupero plastica Ed. 01 Rev.02.pdf
- [P] PGI 14-01 RAPPORTO DI NON CONFORMITA' PLASTICHE.pdf
- [Q] PGI 14-02 CHECK-LIST PROCESSO.pdf
- [R] PGI 14-03 REGISTRO DEI CONTROLLI ANALITICI.pdf
- [S] Allegato 7 - Schede tecniche macchinari
- [T] BODINI.pdf
- [U] S.ATRIND principale.pdf
- [V] S.ATRIND secondario.pdf
- [W] Allegato 8 - Planimetria aree in base alla pericolosità.pdf

ed inoltre

- [X] parere emesso da questo Dipartimento con prot. 81086 del 13/12/2013

*Questo Dipartimento, per gli aspetti ambientali di competenza, ritiene che la documentazione presentata (come controdeduzioni ai motivi ostantivi evidenziati dalla Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13/12/2013, per il rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale) fornisca sufficienti chiarimenti in merito alle lacune riscontrate e risolve le criticità riscontrate nella documentazione precedentemente presentata.*

*In ogni caso questo Dipartimento ritiene che nel nuovo atto autorizzativo debbano comunque essere impartite le prescrizioni di seguito riportate:*

*Aree di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso, aree di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti dalle operazioni di trattamento preliminare e ricondizionamento R12, D13 e D14*

- 1. le aree di deposito dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R12 ed R13) devono essere fisse e individuate preventivamente in maniera ben distinguibile dalle aree di deposito dei rifiuti sottoposti ad operazioni di smaltimento (D13, D14, D15);*
- 2. le aree di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere individuate preventivamente in maniera ben separata in base alla classe di pericolosità dei rifiuti stessi (frasi H di cui all'allegato I della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e la loro relativa compatibilità in termini di sicurezza;*
- 3. per ogni singola area devono essere definiti e indicati i CER in essa allocabili; nel caso che per un singolo CER siano prevedibili più aree di stoccaggio, se ne precisi la motivazione, che dovrà comunque essere correlata a caratteristiche di pericolosità diverse;*
- 4. le aree di deposito dei rifiuti autoprodotti (comprese le aree di deposito temporaneo) devono essere fisse e individuate preventivamente in maniera ben distinguibile dalle altre aree di deposito rifiuti;*
- 5. per le fasi carico e scarico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate aree separate;*
- 6. sulla base di quanto riportato ai punti 1,2,3,4,6, dovrà essere presentata, entro 30 giorni, una planimetria aggiornata*
- 7. La disposizione delle aree di lavorazione, di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso e di quelli in uscita, e delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti dovrà essere conforme a quanto riportato negli elaborati grafici "Planimetria di Stabilimento - Suddivisione aree per destinazione D o R", "Planimetria di Stabilimento - Identificazione delle Aree", "Planimetria di Stabilimento - Suddivisione aree per pericolosità" (redatte in data 14/01/2014 e presentata al SUAP del comune di Barberino Val d'Elsa nel Gennaio 2014 insieme alla documentazione integrativa), elaborati ai quali verrà fatto riferimento durante i controlli da svolgere sull'insediamento.*

*Sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso*

- 8. Dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, una procedura gestionale per il controllo e la sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso, redatta dall'Esperto Qualificato secondo le più recenti norme tecniche disponibili, che garantisca il rispetto della normativa vigente e contenga i requisiti specifici sia per gli aspetti tecnici delle misure e della taratura degli strumenti, che per le modalità di gestione complessiva degli allarmi radiometrici, e che dovrà:*

- a. contenere le modalità di controllo e misura, e i modelli adottati per le registrazioni e per le comunicazioni agli enti;
  - b. riportare la periodicità di taratura, presso un centro ACCREDIA, dello strumento portatile impiegato per la sorveglianza radiometrica;
  - c. essere corredata di una planimetria con indicate le aree idonee alla sosta e all'eventuale scarico dei mezzi positivi al controllo radiometrico;
9. La procedura gestionale per il controllo e la sorveglianza radiometrica di cui al punto precedente dovrà essere valutata e giudicata idonea dagli enti preposti (Provincia, ARPAT); qualora tale procedura venisse giudicata non adeguata, la ditta dovrà sospendere l'attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici fino al completo adeguamento della stessa.

*Monitoraggio dei quantitativi in stoccaggio di sostanze pericolose regolamentate dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.*

10. All'interno dello stabilimento potranno essere presenti quantitativi di sostanze a rischio di incidente rilevante complessivamente al di sotto delle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (anche applicando anche la regola di cui alla nota 4 in calce alla tabella della parte 2, per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici). L'eventuale richiesta di eliminare la presente prescrizione sarà considerata come una domanda di "modifica sostanziale dell'ALA", e potrà essere valutata solo a seguito dell'adempimento, da parte della ditta, di quanto previsto al Capo II 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
11. Al termine di ciascuna settimana lavorativa dovrà essere prodotta una stampa dei quantitativi di sostanze a rischio di incidente rilevante presenti in stabilimento in relazione alle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (applicando anche la regola di cui alla nota 4 in calce alla tabella della parte 2, per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici). Tale stampa potrà essere conservata su supporto informatico, e dovrà contenere, come contenuti minimi, quanto riportato nella tabella d'esempio di cui all'allegato 1 dell'istruzione operativa IO11 presentata ("IO11-01 - Tabella di calcolo delle sostanze a rischio di incidente rilevante - rev.0 del 05/06/2012"), tenendo in considerazione i quantitativi di gasolio anche per il gruppo di sostanze ecotossiche.

*Scarichi idrici*

12. Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo dovrà essere presentata una relazione tecnica corredata di elaborati grafici, planimetrie d'insieme e di dettaglio, che descriva e individui tutte le vasche interrato sotto il piazzale esterno (vasche anti-incendio, vasche AMPP etc.), indicandone le capienze utili, le destinazioni d'uso, le varie connessioni idrauliche e descrivendo le modalità della loro gestione/manutenzione.
13. Gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura.
14. Dovranno essere effettuate, con cadenza annuale (ed in corrispondenza di un evento meteorico), le analisi chimiche ai reflui in uscita dagli impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (AMPP) relativamente ai parametri indicati nell'allegato 2 al presente atto; i risultati dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, a partire dal 30° giorno dalla data della loro effettuazione.
15. Dovrà essere previsto un pozzetto ufficiale d'ispezione e campionamento anche all'uscita del dispositivo di by-pass delle acque meteoriche di seconda pioggia;
16. Dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno (in corrispondenza di un evento meteorico) e per i primi due anni dal rilascio autorizzazione, le analisi chimiche alle acque meteoriche di seconda pioggia scaricate in acque superficiali tramite il dispositivo di by-pass, relativamente ai parametri indicati nell'allegato 2 al presente atto; i risultati dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo, a partire dal 30° giorno dalla data della loro effettuazione; il campionamento potrà essere effettuato sullo stramazzo in ingresso alla vasca di calma posta immediatamente a valle del by-pass.
17. Le pompe di rilancio installate all'interno dei 2 bacini di accumulo dell'impianto di trattamento delle AMD (uno per il ramo A e uno per il lato B, rispettivamente con capienza 19 e 23 m<sup>3</sup>) dovranno essere comandate in modo da differire lo scarico e distribuirlo uniformemente (con portata costante) nelle 48 ore successive l'inizio dell'evento meteorologico; i 2 bacini di accumulo dovranno quindi essere svuotati entro 48 ore dall'inizio dell'evento, preparandoli così per l'evento successivo.
18. I pozzetti ufficiali d'ispezione e campionamento, all'uscita degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (AMPP), dovranno avere dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 x 50; la

tubazione afferente dovrà essere ad una quota di almeno 15 cm superiore rispetto a quella del bordo superiore della tubazione in uscita;

19. I pozzi, di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza per gli operatori che eseguono il campionamento; durante eventuali operazioni di controllo dovrà essere fornita assistenza da parte del personale della ditta.”;

**VISTA** la nota della P.O. Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 20.03.2014 prot. n. 691 riportata di seguito:”

*Il presente contributo riguarda l'esame delle memorie presentate dalla ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con riferimento agli aspetti che erano stati messi in evidenza dall'Ufficio nel parere espresso in data 13.12.2013.*

*Dalla documentazione visionata si rileva che:*

1. *la ditta rinuncia all'attività di stoccaggio e trattamento delle pile, della quale nel nostro precedente parere era stata evidenziata la non chiarezza;*
2. *per quanto riguarda gli altri aspetti di cui al sopracitato parere dell'Ufficio Rifiuti si rileva che Ecos:*
  - a) *ha suddiviso i quantitativi istantanei tra operazioni D e R;*
  - b) *ha fornito una planimetria aggiornata denominata Tav. 1 “planimetria di stabilimento – suddivisione delle aree per destinazione D o R” datata 14.01.2014 nella quale ha identificato aree distinte per messa in riserva, deposito preliminare e miscele. Tale planimetria non risulta in scala (difatti tale indicazione non compare nell'elaborato). Dall'esame della planimetria si rileva inoltre che:*
    - *sebbene le aree siano distinte non sono state associate ai CER, la cui tracciabilità viene rimandata alle procedure gestionali, salvo il caso delle aree destinate al deposito preliminare di rifiuti a base di amianto e pneumatici e all'area denominata “messa in riserva per attività R3 e R4”, quest'ultima non suddivisa tra rifiuti plastici e rifiuti metallici, né fra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Occorre definire una maggiore identificazione delle aree, anche per macro – famiglie di rifiuti;*
    - *non è chiaro se le aree e i cassoni di stoccaggio delle miscele vengano utilizzate anche per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi che non pericolosi, come lascerebbe intendere la dizione in planimetria;*
    - *non è presente l'area di stoccaggio EOW, ma solo quella delle MSP. Va chiarito (e definito, se viene utilizzata quella per MPS);*
    - *non è presente la granulatrice necessaria per la produzione di MPS dai rifiuti plastici. Va chiarito se trattasi di quella indicata come mulino macinazione plastiche; in parti della relazione (all. 6) si accenna ad un macchinario per estrusione;*
    - *nella campata 1 viene genericamente indicata la zona di lavorazione rifiuti speciali senza che vengano specificate le operazioni svolte. Dalla relazione non è chiaro se si tratta dell'area di cernita rifiuti farmaceutici o è utilizzata anche per la cernita di legno, carta, vetro, plastica e metalli. Occorre definire.*
  - b) *ha fornito un elaborato a dimostrazione che gli spazi disponibili sono coerenti con i quantitativi richiesti in prima istanza, del quale non risulta fornita la scala e quindi non è possibile verificare quanto indicato dalla ditta;*
  - c) *ha indicato i cicli finali di recupero a cui sono destinati i rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti ad attività di stoccaggio e trattamento intermedio per macrotipologie merceologiche, non correlate però alle famiglie dell'allegato D del D.lgs n. 152/2006, cosa che rende difficoltoso un riscontro*

con i CER richiesti. Tale individuazione se riferita in maniera puntuale alle famiglie oggetto di istanza può costituire il criterio in base al quale destinare a recupero o smaltimento quei rifiuti (che sono la prevalenza) per i quali è stato richiesto sia il deposito preliminare che la messa in riserva;

d) ha chiarito che lo scopo dell'attività di recupero dei rifiuti metallici è quello di effettuare operazioni di recupero avvalendosi unicamente del Regolamento 333/2011 riferito a ferro e acciaio ed ha precisato che la certificazione di cui all'art. 6 comma 5 del regolamento stesso, necessaria per determinare la fine vita del rifiuto, verrà acquisita entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione. Fino a tale certificazione il ferro e l'acciaio dovranno essere allontanati come rifiuti.

E' stato specificato che il lavaggio verrà effettuato utilizzando una soluzione acquosa NaOH al 25% con temperatura 50° e che pertanto le matrici inquinanti che è possibile trattare saranno compatibili con tale sistema di lavaggio e costituite da idrocarburi, oli e grassi minerali, prodotti farmaceutici e fitofarmaceutici, altre matrici organiche e inorganiche solubili in tale soluzione di lavaggio.

I rifiuti sottoposti a tale attività sono stati ridefiniti. In particolare sono stati eliminati dall'istanza i CER 160303\* "rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose", 160304 "rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303, 191212 "altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211, per i quali era stato richiesto di fornire ulteriori specifiche. E' stato invece confermato il CER 191211\* "altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose", definendolo come un rifiuto costituito da flussi provenienti da cernita meccanica effettuata con nastro deferrizzatore costituito da contenitori metallici e in ferro e acciaio triturati con dimensioni massime 10 cm di lato.

Considerato che la triturazione prevista come prima fase del recupero tende ad ottenere le medesime pezzature non è chiaro se per tale tipologia l'operazione effettuata consista nel solo lavaggio. Inoltre trattandosi di rifiuti pericolosi provenienti già da un trattamento meccanico effettuato presso altro impianto, non è stato specificato come avverrà la verifica sulla compatibilità delle matrici inquinanti con il ciclo di lavaggio previsto;

e) rispetto all'attività di recupero dei rifiuti in plastica è stato specificato che, analogamente con quanto previsto nel ciclo di recupero dei metalli, il lavaggio verrà effettuato utilizzando una soluzione acquosa NaOH al 25% con temperatura 50° e che pertanto le matrici inquinanti che è possibile trattare saranno compatibili con tale sistema di lavaggio e costituite da idrocarburi, oli e grassi minerali, prodotti farmaceutici e fitofarmaceutici, altre matrici organiche e inorganiche solubili in tale soluzione di lavaggio.

*I rifiuti sottoposti a tale attività sono stati ridefiniti. In particolare sono stati eliminati dall'istanza i CER 160305\* "rifiuti organici contenenti sostanze pericolose", 160306 "rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305", 191211\* "altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose", 191212 "altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211", 170903\* "altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti sostanze pericolose", per i quali era stato richiesto di fornire ulteriori specifiche. Sono state inoltre definite le caratteristiche delle MPS prodotte.*

*f) Riguardo alla miscelazione si evidenzia che:*

- non sono state fornite le procedure per la formazione delle miscele, soprattutto riguardo alla effettuazione di operazioni di triturazione;*
- in alcuni gruppi miscelabili sono previsti due CER di classificazione della miscela. In assenza di motivazione ogni gruppo può avere un solo CER di uscita. Per la classificazione della miscela è comunque necessario utilizzare uno dei codici della famiglia degli impianti di gestione rifiuti;*
- tra i codici CER da miscelare sono presenti alcuni che già costituiscono una miscela (191204 e 191211), che non possono essere ricompresi. I rifiuti classificati con CER 20 devono essere rifiuti speciali se destinati a smaltimento e per quelli destinati a recupero deve esserci convenzione con il gestore. Non sono evidenziate le differenze, salvo per i codici in ingresso, dei gruppi n.1, n3 e n. 17 e dei gruppi n. 2, n. 4 e n. 18. Per alcuni rifiuti (esempio toner, bitume, fanghi con contenuto di acqua, componenti pericolose) la termodistruzione non appare il sistema di trattamento più idoneo;*
- i gruppi miscelabili proposti non sono stati associati alle aree riportate in planimetria;*
- per i gruppi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non è descritto in realtà quale sia il trattamento chimico fisico che verrà effettuato;*
- i codici (191303\*) derivanti da operazioni di bonifica, sono per loro natura codici generici, in quanto non è chiaro da quale inquinante risultino contaminati. Pertanto non può essere accettato in miscelazione, salvo disciplinarne le caratteristiche in maniera specifica e circoscritta;*
- le miscele 14 e 15 hanno tre scopi, ben diversi, per cui non è possibile valutarle. Stesso discorso per il gruppo n. 19 dove gli scopi diversi sono 2;*
- il gruppo 16 comprende sia rifiuti inerti che non pericolosi, non è chiaro pertanto quale sia la discarica alla quale verranno inviati; compare peraltro il codice 191302 che derivano dalle operazioni di bonifica che, anche in questo caso, ha caratteristiche diverse sulla base dell'intervento di provenienza;*

*g) sono state fornite le schede dei macchinari utilizzati nell'attività di recupero dei rifiuti di metalli e plastiche ovvero della lavatrice Bodrini e dei due gruppi di triturazione Satrind (indicati come primario per plastiche e metalli e secondario per sole plastiche). Sono stati indicati i quantitativi orari ma non viene specificato come si suddivideranno le lavorazioni nei due macchinari e pertanto quale è il quantitativo massimo orario (e quindi giornaliero) di ogni filiera di recupero, tenuto conto che il trituratore primario viene utilizzato anche per la lavorazione di altre tipologie di rifiuto. Non è stata inviata la scheda della granulatrice necessaria nel ciclo di recupero della plastica.*

*Si evidenzia inoltre che nell'istanza tutti i CER della famiglia 20 sono stati indicati come provenienti da attività produttive, per cui la ditta non sembrerebbe intenzionata a prendere rifiuti urbani a recupero. Nell'ipotesi si intenda gestire rifiuti urbani, fatta salva la necessità di convenzione con il gestore del servizio pubblico già sopra richiamate, i CER e i quantitativi dovranno essere individuati in maniera distinta da quelli degli speciali. A tale proposito si ricorda che, qualora l'istanza riguardasse solo rifiuti speciali, quelli pericolosi non possono essere classificati con CER appartenenti alla famiglia 20 in quanto non assimilabili a meno non si dimostri che non esiste altro CER per classificare il rifiuto. Per i rifiuti non pericolosi si dovrà dimostrare che non è possibile una codifica con un CER di una famiglia diversa dalla 20.*

*Per quanto sopra si rileva che la ditta su alcuni aspetti ha fornito risposte che consentono di superare i motivi ostativi precedentemente rilevati, mentre permangono le criticità sopradescritte.*

*Si mette in evidenza che le maggiori criticità permangono riguardo all'attività di miscelazione, per la quale non vi sono elementi sufficienti ad una valutazione.”;*

**VISTA** la nota della P.O. Qualità Ambientale del 01.04.2014 prot. n. 802 con la quale è stato chiesto alla P.O. Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati di esprimere il proprio parere di merito alla nota del Dipartimento ARPAT di Firenze, trasmessa con nota del 11.02.2014, ns. prot. n. 70609 del 12.02.2014, nonché al contributo istruttorio del 13.12.2013 rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi;

**VISTA** la nota della P.O. Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 08.04.2014 prot. n. 874/2014, riportata di seguito :”

*In riferimento ai pareri Arpat allegati alla vostra richiesta, ed in particolare ai punti in cui la posizione di questo ufficio risulta meno possibilista di quanto rappresentato dal Dipartimento, siamo a precisare:*

- 1. in questa fase si deve rilasciare un atto di rinnovo, con contestuale approvazione di tutta la documentazione allegata; la planimetria dell'impianto, con la collocazione dei vari rifiuti (lay out) fa parte del progetto e quindi non è consentito rilasciare un'autorizzazione rimandando ad una fase successiva l'invio della planimetria. Se così si facesse infatti, significherebbe che al momento dell'emissione dell'atto, fino alla valutazione e approvazione della planimetria, la ditta non avrebbe approvato alcun lay out.*
- 2. in relazione alla miscelazione, il Dipartimento Arpat esprime parere completamente negativo solo per il gruppo 5, non essendo "intuitibile" il beneficio ambientale. In merito a questo aspetto, si ricorda che la miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 è una miscelazione in deroga, ovvero la via preferenziale del recupero (art. 181 comma 4) è quella di raccogliere i rifiuti separatamente e non miscelarli con altri materiali che abbiano caratteristiche diverse, mentre il D.Lgs 36/2003 art. 6 comma 2 stabilisce che è vietata la miscelazione in discarica al solo fine di soddisfare ai criteri di ammissibilità.*

*In questo scenario appunto l'art187 del D.lgs 152/2006 ribadisce il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolo e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.*

*L'operazione di miscelazione resta pertanto una possibilità invocata dal gestore, che può essere autorizzata solo laddove sia dimostrata (e non intuita) che comunque dalla miscelazione deriva una migliore possibilità di gestire la miscela (art. 187 comma 2 lettera c) che richiama le migliori tecniche disponibili) e che il tutto non comporti un accresciuto impatto sull'ambiente.*

*Esaminato quindi il parere di ARPAT, si confermano le indicazioni già rilasciate con il nostro precedente parere.”;*

**VISTO** che la Ditta in data 15.04.2014 ns. prot. nn. 165943 e 165954 comunica che: “*presa visione dei pareri ARPAT dell’11.02.2014 e, in particolare modo, della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti inquinati del 20.03.2014 prot. n. 691/2014, prodotti in giudizio, siamo a presentare ulteriore documentazione e nota di chiarimenti tecnici atta a superare i rilievi ivi formulati.*”, presenta la seguente nuova documentazione:

- Ultime integrazioni;
- Allegato 1a – Planimetria generale dell’impianto;
- Allegato 1b – Planimetria arre in base alla pericolosità;
- Alleato 2 – Scheda tecnica Mulino;
- Allegato 3 - Scheda G rev. Ultima;
- Allegato 4 – Scheda G urbani;

**VISTA** la nota della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 09.05.2014 prot. n. 1041 riportata di seguito:”

*In riferimento alla richiesta formulata in seguito a nuove memorie della ditta Ecos, si premette che la presente PO ha già presentato numerosi pareri per il procedimento in questione, non solo quello a cui le risposte si riferiscono, ma anche a quello richiesto sulla base del parere ARPAT del 8/4/2014. Nell’ambito della consueta collaborazione si vanno ad esaminare questi ulteriori ( e ultime) memorie, evidenziando tuttavia che per molti punti, la ditta non fornisce chiarimenti, ma ribadisce, senza apportare alcuna nuova motivazione quella che è la propria posizione. Si riconferma quindi quanto già riportato nei precedenti pareri, come integrato con gli ulteriori chiarimenti di cui alla presente nota.*

*Preme evidenziare che la filosofia con cui questa PO esamina le richieste di autorizzazione alla gestione rifiuti è quella imposta dal D.Lgs 152/2006 che, nelle premesse (ovvero in quello che è chiamato elemento teleologico della norma), stabilisce:*

*3-ter. Principio dell’azione ambientale*

*1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, .....*

*3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile*

*...*

*2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*

*Premesso ciò si forniscono ulteriori osservazioni di dettaglio rispetto ai contenuti della documentazione inviata:*

- 1. attività di stoccaggio e trattamento pile: la ditta ha precisato di rinunciare alla sola attività di trattamento delle pile, ma non allo stoccaggio. Nella precedente documentazione, e precisamente al punto 4.6 della relazione (che era riferito a “stoccaggio e trattamento”) si dichiarava di rinunciare a tale attività, senza fornire nessuna precisazione rispetto al mantenimento dello stoccaggio. Se confermata l’istanza occorre venga specificata l’area di stoccaggio;*
- 2. nell’ultima planimetria dell’impianto prodotta, che la ditta dichiara essere in scala e la cui verifica si rimanda a codesto Ufficio, l’area denominata “messa in riserva per attività R3 e R4” è stata suddivisa tra rifiuti plastici e metallici e pericolosi e non. Si segnala però che non è chiaro perché in planimetria siano stati riportati nell’area in questione solo i codici della famiglia 20 (mentre i codici richiesti sono più numerosi);*
- 3. la ditta ribadisce che non intende operare una suddivisione delle aree per macrofamiglie. Si rileva come il sistema di tracciabilità interno sia affidato ad un software e quindi, a tutti gli effetti ad una “procedura gestionale”, scelta dalla ditta, modificabile in qualunque momento e soprattutto non valutata in maniera preventiva dalla pubblica amministrazione che sta rilasciando un’autorizzazione. La disposizione delle aree è argomento di autorizzazione, tanto che una bat per lo stoccaggio riporta “deve essere definito in modo chiaro e non ambiguo la capacità di stoccaggio dell’insediamento” e con il termine capacità si intende appunto la massima disponibilità (indipendentemente che i rifiuti siano presenti o meno) ad accogliere i rifiuti e, visto che i rifiuti devono essere*

suddivisi per caratteristiche fisiche (liquidi/solidi) e chimiche (pericolosi/non pericolosi e pericolosi con caratteristiche diverse), questo deve essere definito nel dettaglio. E' del tutto chiaro inoltre, che per dimostrare tale capacità, la planimetria dell'impianto debba essere fornita in scala e questa non può essere una continua richiesta della provincia, anche in sede di risposta alle memorie in seguito a motivo ostantivo. Non è banale neppure la divisione in R o D: da notare che la ditta è rientrata in ALA proprio perché aveva autorizzato uno stoccaggio D15 (e non R13) di rifiuti pericolosi superiori alle 10 ton/g; è del tutto evidente quindi che la normativa europea e italiana non considera le due attività equivalenti.

Entrando nel merito alle attività R e D (e quindi rispondendo anche al punto 2 d della documentazione integrativa) secondo cui “ non sia possibile né corretto correlare i cicli finali di recupero o smaltimento alle famiglie di CER”, viene da chiedere cosa dovrebbe verificare la pubblica amministrazione al momento del rilascio di autorizzazione ad un impianto che non effettua la gestione finale (recupero o smaltimento) del rifiuto. La normativa sui rifiuti infatti dà tra gli obiettivi quello che questi arrivino presto e nel luogo più vicino possibile (per evitare i rischi connessi al trasporto) alla destinazione finale; gli impianti di stoccaggio intermedio sono un'anomalia nell'ambito della gestione rifiuti, dovuta anche alla “necessità” esclusivamente economica di effettuare il viaggio all'impianto finale solo una volta raggiunto un certo quantitativo. Questi impianti di stoccaggio svolgono un'operazione di gestione rifiuti ben determinata, individuata diversamente nella norma e non interscambiabile, ovvero:

- R13 è definita dall'allegato C come operazione di recupero rifiuti ed è effettuata al solo scopo di conferire il rifiuto ad un'operazione di recupero finale da R1 a R12,
- D15 è definita dall'allegato D come operazione di smaltimento ed è effettuata al solo scopo di conferire il rifiuto ad un'operazione di smaltimento finale da D1 a D13;

Si segnala che una delle principali criticità che lamentano i controllori è ad esempio la prassi di impianti di stoccaggio di far viaggiare il rifiuto per altri n centri di stoccaggio (anziché destinarli subito ad una delle operazioni finali, come la medesima definizione di R13 e D15 suggerisce), prima che il rifiuto arrivi a destinazione finale, miscelandosi magari nel frattempo con altri rifiuti in altri centri di stoccaggio e di miscelazione. In questa situazione, l'unico modo che ha la PA per seguire l'elemento teleologico della norma (principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte) è appunto quello di capire come il soggetto che effettua uno stoccaggio intermedio si pone rispetto all'obiettivo della tutela ambientale, ovvero che un rifiuto giunga alla destinazione finale più idonea ( e magari nel tempo più rapido possibile). L'amministrazione non ha mai detto (né lo sta dicendo ora) che un medesimo codice non è autorizzabile in smaltimento o recupero, ma è necessario esplicitare, quali siano le caratteristiche per cui un rifiuto venga mandato a smaltimento ovvero a recupero, ad esempio: se abbiamo dei barattoli sporchi e ho delle

*destinazioni di impianti che effettuano il lavaggio per le sole vernici ad acqua, chiederò per i barattoli sporchi di vernici ad acqua un'operazione R13, mentre per quelli sporchi di solventi, per i quali questo trattamento non è efficace, l'operazione D15. Questo comporta però che la ditta Ecos dovrà aver cura di segnalare ai produttori le modalità con cui i rifiuti devono essere conferiti (barattoli sporchi di vernice ad acqua con destinazione R13 e, separati, rifiuti sporchi di solventi con destinazione D15); da notare infatti che gli obblighi di corretta classificazione, separazione dei vari rifiuti ed individuazione del soggetto terzo autorizzato per la gestione del rifiuto cominciano dal produttore; non sono quindi rispondenti alla norma dei processi, come quelli suggeriti dalla ditta, che prevedano decisioni in merito al rifiuto solo che solo all'ingresso all'impianto ECOS. Da notare inoltre che il recupero è un'operazione che la legge agevola: per poterla autorizzare è però necessario capire che l'attività a cui il rifiuto è inviato sia effettivamente un recupero: invierò al recupero di metalli preziosi, solo quelle sostanze che hanno una componente di metallo prezioso, altrimenti vado a fare un'operazione che a parole è un'operazione R, ma che nei fatti non lo è. Visto che molte sono le ditte, scoperte ogni giorno sul territorio nazionale, che fingono improbabili cicli di recupero per sfuggire fino ad oggi alla normativa AIA, per pagare meno fideiussione, per aderire alle procedure semplificate, la provincia nell'ambito della concessione di un'autorizzazione deve valutare appunto il complesso di tutte queste e, laddove gli elementi, nonostante ripetute richieste, non vengano forniti, quelle specifiche attività, nel principio di precauzione, non possono essere autorizzate.*

- 4. riguardo al chiarimento richiesto circa l'utilizzo delle aree e dei cassoni di stoccaggio delle miscele (ovvero se questi vengono utilizzati anche per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi), la ditta si è limitata a dire che esistono aree dedicate, che però possono ospitare anche solo un CER e quindi confermando (parrebbe) la nostra osservazione. Si ribadisce quanto già ampiamente esplicitato rispetto alla necessità di una configurazione certa dell'impianto;*
- 5. la ditta conferma che per la granulazione della plastica verrà utilizzato un macchinario collocato nell'area individuata al n. 15 della planimetria. In allegato è stata inviata la scheda tecnica di un macchinario diverso da quello indicato nella precedente documentazione, si prende atto di tale modifica. Si riconferma la necessità di conoscere il quantitativo orario dei macchinari utilizzati nell'impianto. Si ricorda che è onere della ditta rispettare le caratteristiche delle MPS in uscita, compresa le dimensioni dei granuli e che tale aspetto sarà oggetto di verifica in fase di controllo;*
- 6. la ditta ha chiarito che nella campata 1 le tre zone identificate come "zona lavorazione rifiuti speciali" avranno utilizzi diversi ovvero che quelle in prossimità del trituratore e del mulino verranno impiegate per lo stoccaggio dei rifiuti necessario al caricamento dei macchinari, mentre l'altra area verrà utilizzata per la cernita di vari rifiuti per lotti di lavorazione. Tale area dovrà pertanto essere occupata da una sola tipologia di rifiuto in lavorazione oppure mantenuta vuota;*
- 7. è stato fornito l'elaborato a dimostrazione che gli spazi disponibili sono coerenti con i quantitativi richiesti in prima istanza, che la ditta dichiara in scala. Si rimanda a codesto Ufficio la verifica della scala e degli spazi a disposizione;*
- 8. riguardo alla miscelazione si evidenzia che la ditta, salvo alcuni aggiustamenti di CER, non ha introdotto elementi sostanziali a chiarimento di quanto già indicato nei nostri precedenti pareri che si riconfermano per tale aspetto. Si ribadisce come stante il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di*

*pericolo e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi di cui all'art187 del D.lgs 152/200, l'operazione di miscelazione possa essere autorizzata solo laddove sia dimostrata (e non intuita) che comunque dalla miscelazione deriva una migliore possibilità di gestire la miscela (art. 187 comma 2 lettera c) che richiama le migliori tecniche disponibili) e che il tutto non comporti un accresciuto impatto sull'ambiente.*

9. *Sembra di capire che la ditta richieda la possibilità di prendere anche rifiuti urbani a recupero (previa convenzione), che sono stati indicati in termini di CER e quantitativi nella scheda denominata "G urbani". Si segnala che non è chiaro se il quantitativo indicato in detta scheda rientra in quello complessivo già oggetto di istanza o sia ulteriore rispetto a questo (non si accenna da nessuna parte a modifiche del quantitativo di rifiuti speciali). Si ritiene che ai fini dell'atto finale debba in ogni caso essere aggiornata l'istanza. In caso di incremento di quantitativi si rimanda alla valutazione di codesto Ufficio circa la coerenza con la procedura di VIA. Tra i codici di rifiuti speciali individuati da CER della famiglia 20 si fa presente che per quanto riguarda il 20011 "prodotti tessili" la codifica più indicata per tale tipologia di rifiuto sia da ricercarsi all'interno della famiglia 04.*

*Si prende inoltre atto che:*

- *nell'area di stoccaggio MPS stata ricavata una zona per lo stoccaggio dell' EOW;*
- *la ditta ha confermato che nel ciclo di trattamento dei rifiuti metallici (che prevede triturazione e lavaggio) il CER 191211\* si riferisce esclusivamente al un rifiuto generato internamente durante la deferrizzazione a valle della triturazione e che tale rifiuto verrà sottoposto al solo trattamento mediante lavaggio.”;*

**VISTO** che la Ditta in data 25.06.2014 ns. prot. n. 267626 del 25.06.2014, presenta la seguente documentazione quale integrazione volontaria:

- relazione tecnica suddivisione aree di impianto per macrofamiglie;
- Planimetria;

**VISTA** la nota del Responsabile del procedimento del 07.07.2014 prot. n. 1520 con la quale, è stato chiesto alla P.O. Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati di esprimere il proprio parere di merito alla documentazione volontaria trasmessa dalla Ditta in data 23.06.2014, ns. prot. n. 267626 del 25.06.2014 relativa alla suddivisione delle aree di impianto per macrofamiglie, comprensiva di planimetria;

**VISTE** le note della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze di seguito riportate:

- nota del 18.08.2014 prot. n. 1854: ”

*In riferimento alla richiesta di contributo formulata da codesta PO in seguito di ulteriore documentazione volontaria prodotta da Ecos Srl, si forniscono le seguenti ulteriori osservazioni:*

*la ditta ha prodotto una planimetria nella quale all'interno delle varie aree di stoccaggio funzionali all'attività sono stati individuate le macrofamiglie di rifiuti. Si segnala che: nell'area 20, dove sono previsti esclusivamente scarrabili per lo stoccaggio e sono indicate varie macrofamiglie, non sono chiare né la suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, né le modalità di stoccaggio all'interno degli scarrabili, non essendo riportata una specifica individuazione in tal senso.*

*Considerato che anche nelle altre aree funzionali è previsto lo stoccaggio di più macrofamiglie si ritiene necessario inserire nell'atto di autorizzazione una specifica prescrizione che imponga alla ditta l'adozione di modalità di stoccaggio adeguate a poter ispezionare e identificare in maniera chiara i rifiuti presenti (come previsto anche dalle bat).*

*Per i rifiuti che vengono stoccati e allontanati negli imballaggi originari è altresì onere del gestore accertare che gli stessi corrispondano alle specifiche riportate nei documenti di accompagnamento sia in ingresso che in uscita.*

*Si precisa che il presente contributo integra quello precedentemente fornito dall'ufficio con nota 1041/2014 del 09.05.2014, del quali si fanno salvi i contenuti diversi dalla richiesta di suddivisione delle aree per macrofamiglie di rifiuti che era stata avanzata e motivata nello stesso.”;*

• nota del 22.10.2014 prot. n. 2318:”

*Visto che la presente istruttoria viene formulata sulla base:*

1. *dei contributi relativi al comparto gestione rifiuti forniti nel corso del procedimento di esame dell'istanza su richiesta della PO Qualità Ambientale e di seguito riassunti:*
  - *contributo inviato direttamente al Dott. Emilio Galanti predisposto dal tecnico dell'Ufficio rifiuti con visto del responsabile (anno 2012);*
  - *nota protocollo int. n. 1254 del 23.05.2013 (elaborati integrativi);*
  - *nota protocollo int. n. 2913 del 13.12.2013 (elaborati presentati dal proponente in data 7.10.2013 e 14.11.2013);*
2. *dei contributi relativi alla valutazione delle memorie presentate dalla ditta nel procedimento art. 10 bis L. 241/90;*
  - *nota prot. int n. 691 del 20.03.2014 – valutazione memorie procedimento art. 10 bis L. 241/90;*
  - *nota prot. int. n. 874 del 08.04.2014 – risposta su richiesta parere della PO Qualità Ambientale in merito alla nota di valutazione Arpat;*
  - *nota prot. int. 1041/2014 del 09.05.2014 – valutazione ultime memorie Ecos;*
  - *nota prot. int. n.1854/2014 del 18.08.2014 – valutazione ultima documentazione costituita da “planimetria di stabilimento – suddivisione aree per macrofamiglie”.*

*Visto che nei contributi forniti per l'esame dell'istanza sono state segnalate da parte della PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati numerose criticità che non consentivano, a parere dell'Ufficio scrivente, di poter rilasciare un'autorizzazione alla gestione rifiuti e la predisposizione di un atto istruttorio utile ai fini del confezionamento dell'autorizzazione.*

*Visto che alcune criticità rilevate, di seguito descritte, non risultano superate neanche con la documentazione trasmessa dalla ditta nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi, e quindi non sono state valutate ai fini della predisposizione della presente istruttoria, ovvero:*

1. *per la maggior parte dei rifiuti dei quali si chiede il conferimento vengono indicate sia destinazioni a recupero che a smaltimento, senza che siano state esplicitate le caratteristiche sulla base delle quali un rifiuto viene accettato con destinazione R o D;*
2. *riguardo alla miscelazione la ditta non ha fornito elementi sostanziali a chiarimento di quanto rilevato nei pareri forniti nel corso del procedimento e pertanto tale attività non viene riportata tra quelle da autorizzare e le aree indicate in planimetria per lo stoccaggio delle miscele non possono essere utilizzate;*
3. *non è stato chiarito se i quantitativi istantanei e annuali di rifiuti urbani indicati nella tab. G.2.1 della scheda G (inviata in fase di memorie) sono da considerarsi all'interno del quantitativo complessivo oggetto di prima istanza. Su tale specifico aspetto nel contributo prot. 1041 del 09.05.2014 si faceva presente la necessità di un adeguamento all'istanza e in caso di incremento si rimandava alla PO Qualità Ambientale la valutazione sulla coerenza con la procedura di verifica. Nella presente istruttoria si propone di autorizzare i rifiuti urbani, ma si conferma il rinvio alla PO Qualità Ambientale per la verifica dei quantitativi;*
4. *non è stato indicato il quantitativo orario del macchinario utilizzato per la granulazione della plastica nell'ambito del ciclo di recupero per la produzione di MPS, che non viene riportato nella scheda, allegata all'istruttoria, riferita a tale attività.*

*Visto altresì che nel richiedere la suddivisione delle attività di recupero da quelle di smaltimento in termini di tipologie*

*(indicazione già presente nel primo contributo fornito) era stato fatto presente che si doveva tenere conto delle normative di*

settore, che su taluni rifiuti prevedono solo specifiche destinazioni (indicando quale esempio i rifiuti farmaceutici che potevano secondo le norme di settore essere inviati solo a smaltimento).

Rilevato che da un esame approfondito dei rifiuti e relativi cicli (recupero/ smaltimento) indicati nella Tab. G 2.1 e dell'elenco dei rifiuti da sottoporre a triturazione e pressatura, effettuato ai fini della presente istruttoria, è emerso che:

- a) nell'allegato dei rifiuti conferibili permane ancora per alcune tipologie la richiesta di attività non coerenti con la normativa di settore o non dettagliatamente motivate, quali nello specifico:
- trasformatori e condensatori contenenti PCB (CER 160209\*) che non possono andare a recupero sulla base del D.lgs n. 209/99;
  - batterie e accumulatori che non possono andare a smaltimento sulla base del D.lgs n. 188/2008;
  - olii minerali devono essere inviati prioritariamente a recupero sulla base del D.lgs n. 95/92 e quindi la possibilità di invio a smaltimento dovrà esser quantomeno adeguatamente motivata;
  - percolato di discarica (CER 190702\* e 190703) che difficilmente presenta caratteristiche idonee per andare a recupero oltre che a smaltimento, come invece richiesto.
- b) l'elenco dei rifiuti da sottoporre a triturazione e pressatura contiene:
1. rifiuti che non sembrano per provenienza o descrizione idonei alle operazioni richieste o la cui descrizione non giustifica ulteriori operazioni di adeguamento volumetrico, per i quali tali necessità dovranno essere adeguatamente motivate di volta in volta;
  2. rifiuti per i quali la descrizione del CER non è esaustiva al fine di indicare la tipologia, per i quali il trattamento preliminare dovrà essere vincolato a specifico nulla osta;
  3. rifiuti per cui non sembrano ammissibili i trattamenti richiesti, per i quali tali necessità dovranno essere adeguatamente motivate di volta in volta.

Ritenuto necessario pertanto:

- adeguare l'elenco dei rifiuti conferibili in relazione a quanto indicato al punto a)
- garantire un controllo in relazione al punto b) mediante specifiche prescrizioni, nonché eliminare dall'elenco dei rifiuti da sottoporre a triturazione e pressatura i seguenti rifiuti che non figurano nella tabella dei rifiuti conferibili all'impianto: CER 200102 "vetro", 200137\* "legno contenente sostanze pericolose", 201038 "legno diverso da quello di cui alla voce 200137". L'istruttoria tiene pertanto conto di dette considerazioni.

Rilevato inoltre che nell'attuale autorizzazione era stata vietata la miscelazione e qualunque altra operazione di ricondizionamento dei rifiuti costituiti da recipienti contenenti gas in pressione. Considerato che non sembra la ditta abbia presentato istanza di modifica di detta prescrizione si ritiene di confermarla. Pertanto in tale ottica dalle operazioni di trattamento preliminare del CER 150111\* "imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti" indicate nella tab. Tab. G 2.1 devono essere esclusi i contenitori contenti gas a pressione.

Segnalato altresì, per un'ulteriore verifica da parte di codesto Ufficio, che nella presente istruttoria :

- i quantitativi annuali riportati sono quelli indicati nella relazione illustrativa di progetto allegata alla richiesta iniziale, considerato che tali quantitativi vengono per la prima volta indicati nell'autorizzazione e non sembrano richiamati in altra parte della documentazione visionata;

- per i quantitativi istantanei suddivisi tra D e R si è fatto riferimento a quelli indicati nella prima documentazione inviata come risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 (gennaio 2014);
- per le tipologie di rifiuti conferibili all'impianto si è fatto riferimento alla "Scheda delle tipologie e attività dei rifiuti speciali e urbani (tabella G 2.1), trasmessa con la documentazione prodotta a marzo 2014 (quale controdeduzione ai pareri rilasciati sulle memorie presentate ai sensi dell'art. 10 bis);
- per le operazioni di trattamento preliminare (D14 e R12) e per il quantitativo annuale di recupero (riferito alle operazioni R3 e R4) si è fatto riferimento alla relazione illustrativa di progetto allegata alla prima istanza;
- per i rifiuti sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante triturazione e pressatura si è fatto riferimento all'elenco allegato alla prima istanza;
- per la capacità giornaliera della lavatrice Bodrini e dei trituratori i dati riportati nella presente istruttoria sono quelli dichiarati dalla ditta non essendo riscontrabili dalle schede tecniche.

Inoltre nella presente istruttoria:

- non è stata indicata la capacità oraria del macchinario della ditta Miller Srl matricola n. 23210 utilizzato per il recupero della plastica in quanto tale informazione non è reperibile nella scheda tecnica fornita e non è stata dichiarata dalla ditta;
- è stato riportato solo il quantitativo annuale di rifiuti plastici e metallici sottoposti all'operazione di recupero in quanto non è riscontrabile nella documentazione il quantitativo massimo stoccabile (anche se le aree di messa in riserva e recupero sono individuate in maniera puntuale in planimetria);
- non è stato indicato il quantitativo giornaliero riferito alle operazioni di trattamento preliminare sia di rifiuti speciali che urbani, in quanto dalla documentazione prodotta non è stato possibile ricavare un dato certo;
- tra le operazioni di trattamento preliminare non sono state riportate le operazioni di travaso per singole fasi, separazione meccanica, separazione delle fasi e stabilizzazione in quanto trattasi di operazioni che comportano una riclassificazione dei rifiuti e le cui modalità non sono state indicate.

Confermata l'esclusione tra i rifiuti speciali conferibili del 2011 "prodotti tessili" per il quale la codifica più indicata per tale tipologia di rifiuto è da ricercarsi all'interno della famiglia 04, come indicato nel contributo prot. 1041/2014 del 09.05.2014. Pertanto tali rifiuti non dovranno essere riportati tra quelli conferibili;

Ritenuto di riportare nell'istruttoria le prescrizioni per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, in coerenza anche con quanto già indicato nei pareri espressi, rinviando alla PO Qualità Ambientale il coordinamento delle stesse con quelle eventualmente impartite dagli altri enti coinvolti nel procedimento. In particolare, stante che la ditta non ha dimostrato il rispetto delle condizioni di cui al D.lgs n. 209/203, si ritiene di confermare il divieto di conferimento all'impianto per i rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli. In tal senso i rifiuti classificati con CER della famiglia 1601 potranno essere conferiti solo con provenienza da attività di manutenzione dei veicoli.

Ricordato inoltre che nel contributo istruttorio prot. n. 1041/2014 del 09.05.2014 la verifica dell'elaborato prodotto a dimostrazione che gli spazi disponibili sono coerenti con i quantitativi richiesti è stata rimandata a codesta PO Qualità Ambientale e che pertanto tale aspetto non è stato valutato dall'Ufficio scrivente.

Rinviate eventuali prescrizioni riguardanti l'aspetto relativo all'antincendio in quanto aspetto non di competenza della PO Gestione Rifiuti.

Richiamate le previsioni contenute nel Piano Interprovinciale dei rifiuti urbani e assimilati riguardo alla gestione dei RUP, nel quale non si ritiene di dover prevedere impianti specifici ma si demanda ai gestori del servizio pubblico l'attribuzione del CER sulla base delle caratteristiche e l'invio a corretto recupero e smaltimento, previa specifica convenzione. In tale ottica è onere della ditta Ecos Srl adottare procedure in grado di garantire la tracciabilità di tali flussi di rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso si propone, relativamente al comparto rifiuti, di autorizzare la ditta Ecos Srl all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti speciali e urbani (pericolosi e non pericolosi) secondo il seguente schema generale e con il dettaglio riportato negli allegati richiamati specificatamente nei vari punti.

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le tipologie riportate nella Tab. G 2.1 presentata ad aprile 2014 e secondo i quantitativi riportati nella tabella sottostante tenuto conto:

- delle osservazioni in premessa;
- che per i rifiuti per i quali vengono richieste sia operazioni di recupero che di smaltimento non sono state esplicitate le caratteristiche per cui un rifiuto venga inviata ad uno o all'altro ciclo e pertanto tale aspetto non è stato oggetto di valutazione.

tipologia	Quantitativi rifiuti speciali		
	D15 istantaneo	R13 istantaneo	D15 e R13 annuo
rifiuti liquidi pericolosi	200 tonnellate	100 tonnellate	10.000 tonnellate
rifiuti solidi pericolosi	700 tonnellate	300 tonnellate	35.000 tonnellate
rifiuti liquidi non pericolosi	250 tonnellate	50 tonnellate	10.000 tonnellate
rifiuti solidi non pericolosi	250 tonnellate	150 tonnellate	20.000 tonnellate
<b>totale</b>	<b>1.400 tonnellate</b>	<b>600 tonnellate</b>	<b>75.000 tonnellate</b>

Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi secondo il dettaglio delle tipologie riportato nella Tab. G 2.1 presentata ad aprile 2014, previa verifica ed indicazione dei quantitativi nei termini già indicati nel parere prot. int. 1041/2014 del 09.05.2014 (come riassunto in premessa).

Trattamento preliminare (D14 e R12) di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi secondo il dettaglio riportato nella Tab. G 2.1 presentata ad aprile 2014 mediante le seguenti operazioni:

1. cernita su rifiuti farmaceutici, da imballaggi, di legno, di carta, di vetro, di plastica e di metalli. Tale operazione non modifica la classificazione del rifiuto ed è riconducibile a eliminazione delle impurità separabili senza ausilio di attrezzature;
2. travaso di rifiuti liquidi finalizzato ad ottimizzare il conferimento finale, effettuato sotto aspirazione con impianto dotato di abbattimento con filtro a carboni attivi;
3. travaso, infustamento, insaccamento anche nel caso di contenitori in ingresso deteriorati;

4. adeguamento volumetrico mediante operazioni di pressatura e triturazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi elencati in allegato n. 1 e con le specifiche prescrizioni in allegato 4.
5. lavaggio dei contenitori riutilizzabili all'interno dell'attività (solo R12). L'impianto di lavaggio è costituito da un'idropulitrice a lancia, a circuito chiuso.

Messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi costituiti da metalli al fine di produrre EOW ferro e acciaio, secondo tipologie e modalità riportati in allegato 2 da considerarsi parte integrante dell'istruttoria stessa:

quantitativo annuo R4	2.500 tonnellate
-----------------------	------------------

Messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi costituiti da plastica al fine di produrre MPS conformi alla norma Uniplast UNI EN ISO 10667 secondo tipologie e modalità riportati in allegato 3 da considerarsi parte integrante dell'istruttoria stessa:

quantitativo annuo R3	5.300 tonnellate
-----------------------	------------------

**Specificare** che l'attività di recupero dei rifiuti metallici potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito la certificazione di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento UE n. 333/2011, che dovrà essere trasmessa alla provincia prima dell'inizio delle operazioni di recupero.

**Impartire** le prescrizioni in allegato 4 alla presente istruttoria.

**Ricordare** che è onere della ditta rispettare le caratteristiche delle MPS in uscita dall'impianto comprese le dimensioni dei granuli di plastica.

**Precisare** che la configurazione finale dell'impianto è quella rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria di stabilimento – suddivisione aree per macrofamiglie" datato 23.06.2014, dalla quale si ritengono escluse le aree dedicate all'attività di miscelazione non oggetto della presente istruttoria;

**Ricordare** che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a seguito di stipula di accordi e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone preventiva comunicazione alla Provincia, precisando che gli accordi o convenzioni devono essere stipulati esclusivamente con il gestore del servizio pubblico, le scritture private stipulate con soggetto diverso non sono idonee a tal fine.

**Confermare** l'inserimento dell'impianto nell'elenco del censimento di cui all'Allegato n. 5 tab. 17/c del Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004 nella configurazione autorizzata.

**Stabilire** che la Ditta Ecos Srl al momento dell'eventuale cessazione dell'attività (o comunque cambio di ragione sociale), dovrà assolvere agli obblighi di censimento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004; a tale fine e dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l'assenza di inquinamento. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dell'area.

**Ricordare** alla ditta che:

- in tutti i documenti di trasporto, nonché nei registri di carico e scarico dovrà essere riportata la descrizione del rifiuto in maniera precisa e puntuale, come previsto per i formulari di identificazione dalla circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 e per i registri di carico e scarico al punto 5d) del DM 148 del 01.04.1998 (regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico).
- La normativa in materia di rifiuti non contempla la possibilità di accettazione di un rifiuto con riserva nella possibilità di un pre-stoccaggio in quanto al momento dello scarico dal mezzo di conferimento il gestore dell'impianto diviene a tutti gli effetti detentore del rifiuto con i relativi oneri.”;
- nota del 19.11.2014 prot. n. 2567:”

Con riferimento all'istruttoria tecnica trasmessa a codesta PO con nota prot. 2318/2014 del 22.10.2014 e ad integrazione della stessa si fa presente che:

- A. tra le criticità descritte nella suddetta istruttoria si rilevava che per la maggior parte dei rifiuti dei quali viene chiesto il conferimento il proponente ha indicato sia destinazioni a recupero che a smaltimento, senza che siano state esplicitate le caratteristiche sulla base delle quali un rifiuto viene accettato con destinazione R o D e in alcuni casi senza tener conto (come invece più volte richiesto) delle normative di settore (esempio i rifiuti farmaceutici che possono secondo le norme di settore essere inviati solo a smaltimento).

Rinviamo per le motivazioni che determinano la necessità dell'indicazione di quanto sopra a quanto già

esplicitato nei nostri precedenti pareri si ritiene che i criteri secondo i quali l'elenco dei CER allegati all'istanza

vada rivisto possano essere i seguenti:

1. per le tipologie di rifiuti per i quali esistono cicli consolidati di recupero può essere autorizzata l'operazione di messa in riserva, per le rimanenti tipologie l'operazione di deposito preliminare. Si ritiene che in tale valutazione possa essere preso come riferimento l'elaborato prodotto dalla ditta nell'ambito delle memorie ai sensi dell'art. 10 bis, che seppur inviato in relazione ai cicli di recupero, contiene l'indicazione di alcune specifiche di accettazione individuate per macrotipologie (e quindi senza riferimento a specifici CER o famiglie dell'elenco europeo);
2. coerenza con le normative di settore che impongono per talune tipologie di rifiuti determinate destinazioni (come già indicato nella precedente istruttoria) quali:
  - a) trasformatori e condensatori contenenti PCB (CER 160209\*) che non possono andare a recupero sulla base del D.lgs n. 209/99;
  - b) batterie e accumulatori che non possono andare a smaltimento sulla base del D.lgs n. 188/2008;
  - c) olii minerali devono essere inviati prioritariamente a recupero sulla base del D.lgs n. 95/92;
  - d) percolato di discarica (CER 190702\* e 190703) che difficilmente presenta caratteristiche idonee per andare a recupero oltre che a smaltimento, come invece richiesto.
- B. nell'istruttoria tra le operazioni di trattamento preliminare che si propone di autorizzare non sono state riportate quelle di "travasamento per singole fasi, separazione meccanica, separazione delle fasi e stabilizzazione", in quanto trattasi di operazioni che comportano una riclassificazione dei rifiuti e per le quali non sono state indicate specifiche modalità gestionali. Si coglie l'occasione per puntualizzare a tale proposito che le operazioni di travaso riportate al punto 3) dell'elenco dei trattamenti preliminari, per le quali è possibile rilasciare l'autorizzazione, sono da intendersi riferite esclusivamente allo spostamento di rifiuti, individuati dello stesso CER e con medesime caratteristiche, da un contenitore ad un altro di diversa capacità o materiale.";

**CONSIDERATO** inoltre che le criticità rilevate non risultano superate, neanche con la documentazione trasmessa dalla Ditta in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, come rilevabile dal parere della P.O. Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318 e la stessa P.O. nella nota del 19.11.2014 prot. n. 2567 definisce i criteri prescrittivi secondo i quali l'elenco dei CER allegati all'istanza vada rivisto;

**CONSIDERATO** quindi che, al fine di determinare i contenuti dell'autorizzazione, debba essere fatto riferimento ai seguenti allegati parte integrante del presente atto:

1. gestione rifiuti:
  - a. contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318 riguardante l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti speciali e urbani (pericolosi e non pericolosi) secondo lo schema generale indicato nel parere medesimo e negli allegati richiamati specificatamente nei vari punti.
  - b. contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 19.11.2014 prot. n. 2567 riguardante i criteri prescrittivi relativi all'elenco dei CER allegati;

- c. relativamente alla gestione dei rifiuti viene preso atto delle prescrizioni proposte dal Dipartimento ARPAT di Firenze in sede di Conferenza dei Servizi del 13.12.2013, inserendole nell'allegato tecnico 1 "Allegato tecnico" parte integrante del presente atto;
  - d. relativamente alla gestione dei rifiuti viene presentato l'"Allegato codici CER", predisposto secondo le indicazioni di cui ai contributi istruttori della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 09.05.2014 prot. n. 1041, del 22.10.2014 prot. n. 2318 e del 19.11.2014 prot. n. 2567, parte integrante del presente atto;
2. emissioni in atmosfera viene preso atto del contributo istruttorio rilasciato in sede di Conferenza dei servizi del 23.05.2013, con il quale relativamente alle emissioni in atmosfera viene approvato il quadro emissivo con i relativi valori limite di emissione, con ulteriori prescrizioni in materia di emissioni diffuse, andando a confermare il quadro emissivo vigente, prendendo atto degli approfondimenti presentati relativi alla valutazione e contenimento delle emissioni odorigene; andando ad impartire specifiche prescrizioni nell'Allegato 1 "Allegato tecnico" parte integrante del presente atto;
  3. emissioni sonore: documentazione presentata, andando ad impartire specifiche prescrizioni nell'Allegato 1 "Allegato tecnico" parte integrante del presente atto;
  4. scarichi idrici: parere espresso da A.I.T. ed ARPAT in sede di Conferenza dei Servizi del 23.05.2013 con il quale relativamente alla documentazione presentata riguardante lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura conferma il parere del 08.02.2012 prot. n. 595/3/12, oggetto dell'Aggiornamento A.I.A. di cui all'Atto Dirigenziale n. 569 del 16.02.2012 (Atto SUAP n. 1617 del 28.02.2012), andando ad confermare le prescrizioni nell'Allegato 1 "Allegato tecnico" parte integrante del presente atto;
  5. il piano di monitoraggio e controllo, Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" parte integrante del presente atto, è riferito alla nota del contributo tecnico presentato dal Dipartimento ARPAT di Firenze in sede di Conferenza dei Servizi del 13.12.2013; in tale elaborato la parte relativa alla miscelazione dei rifiuti non viene riportata, in quanto non viene autorizzata in deroga;

**RITENUTO** che a seguito delle controdeduzioni e dei pareri acquisiti e richiamati il procedimento di cui all'oggetto possa concludersi con il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., alla Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore dell'impianto della Società ECOS S.r.l., con sede legale ed ubicazione in via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d'Elsa, per l'esercizio dell'attività della categoria IPPC 5.1 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis: *"Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, [...] concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"*, alle condizioni, limiti e prescrizioni di cui agli Allegati: Allegato 1 "Allegato tecnico", Allegato 2 "Piano di monitoraggio e Controllo", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 19.11.2014 prot. n. 2567" e Allegato tecnico "Allegato codici CER", parte integrante al presente Atto;

**VISTA** la ns. nota del 16.12.2014 prot. n. 575312 con la quale è stato comunicato alla Ditta la conclusione del procedimento relativo al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e la richiesta di presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio dell'atto autorizzatorio;

**VISTO** il ricorso al T.A.R. della Toscana proposto dalla Ditta ECOS S.r.l. al. reg. generale n 170 del 2015, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota del 16.12. 2014 prot. n. 575312;

**VISTO** che in data 28.02.2015 il TAR della Toscana con l'Ordinanza n. 154/2015 ha ritenuto che l'istanza di sospensiva debba intendersi circoscritta, allo stato, all'obbligo imposto, con il medesimo provvedimento, a carico della ricorrente di prestare adeguata garanzia finanziaria a favore della

Provincia di Firenze (oggi Città metropolitana di Firenze) pari alla durata dell'autorizzazione (16 anni), maggiorata di 2 anni, entro 45 gg. Dalla ricezione del provvedimento in questione;

**VISTO** che con nota del 18.03.2015 prot. n. 144772, viene richiesto alla Ditta la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio dell'Atto autorizzatorio, comunicando che: “

- *ai fini del rilascio del provvedimento ALA la Ditta dovrà presentare, entro e non oltre la data di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione via pec della presente nota, le adeguate garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana di Firenze, a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, secondo il modello fac-simile già trasmessovi con la nota del 16.12.2014 prot. n. 575312, di durata pari a 10 (dieci) anni + 2 (due) da rinnovare entro un anno prima dalla sua scadenza decennale per la ulteriore durata di anni 6 (sei) +2 (due);*
- *Il calcolo delle garanzie finanziarie dovrà essere effettuato dalla Ditta sulla base delle attività e delle operazioni autorizzate dall'atto in corso di rilascio;*
- *Detto calcolo dovrà essere validato da questa Amministrazione prima della relativa stipula;*
- *la mancata presentazione del rinnovo nei termini indicati comporta l'automatica decadenza dall'autorizzazione;*
- *resta a carico dell'impresa ogni conseguenza per eventuale diversa interpretazione della norma attuativa di cui al punto 7.1 dell'allegato A alla DGR Toscana n. 743/12, così come modificata dalla DGR n. 751/13 e delle norme di riferimento vigenti in materia di adeguatezza delle garanzie finanziarie vigenti di disciplina nazionale.”;*

**VISTA:**

- la nota della Ditta del 27.03.2015 prot. n. MB/MB/0009/15 con la quale viene presentato il calcolo della garanzia finanziaria, sotto forma di fidejussione assicurativa;
- la ns. nota del 31.03.2015 prot. n. 167097 di presa d'atto della garanzia finanziaria nella quale è ritenuto coerente il calcolo della fidejussione effettuata dalla ditta;
- la nota della Ditta prot. n. MB/MB0015/15 con la quale viene presentata la bozza fideiussoria;
- la ns. nota del 16.04.2015 prot. n. 200121 in risposta alla suddetta nota della Ditta;

**VISTO** che la Società ECOS S.r.l. con nota del 04.05.2015, prot. n. 0019/15, ns. prot. n. 238065 del 04.05.2015, ha presentato quale garanzia finanziaria la seguente polizza:

- Fidejussione n. EP 0415270179 della Società Osella S.p.A. Credit Finance emessa in data 28.04.2015 a garanzia dell'attività di gestione operativa, di importo pari Euro 1.084.566/00 (unmilioneottantaquattromilacinquecentosessantasei/00) con validità fino al 30.03.2027;

**RITENUTE** idonee le garanzie finanziarie presentate dalla Società ECOS S.r.l.;

**VISTO** che l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e che la stessa ai sensi dell'art.29-quater comma 11 sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX;

**VISTO** che la Ditta ha presentato il certificato EMAS rinnovato fino alla data del 28.06.2015, e che pertanto ai sensi dell'art. 29-octies comma 8: “*Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1221/2009](#), il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni...(..)...”;*

**VISTE** le note del 18.03.2015 prot. n. 144772 e del 16.04.2015 prot. n. 200121 sopra richiamate;

**VISTO** che l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata non prevederà alcuna scadenza temporale di durata, rimandando a quanto disposto all'art. 29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 04.04.2014;

**VISTO** che le garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana di Firenze, sopra richiamate, sono di durata pari a 10 (dieci) anni + 2 (due);

**STABILITO** che le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate entro un anno prima dalla loro scadenza decennale, per la ulteriore durata di anni 6 (sei) +2 (due), pena la decadenza di validità dell'Autorizzazione;

**RICHIAMATO** l'Atto n. 35 del 29.12.2014 del Presidente della Provincia di Firenze relativo alla "Conferma degli incarichi dirigenziali dei Coordinatori di Dipartimento, dei Dirigenti delle Direzioni di servizio ed uffici di livello dirigenziale, dell'area delle Posizioni Organizzative e del datore di lavoro per il periodo 01.01.2015 – 15.02.2015", con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente della Direzione Urbanistica e Ambiente all'Arch. Adriana Sgolastra, nonché l'attribuzione di incarico nella P.O. denominata "P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi;

**VISTO** l'Atto n. 12 del 13.02.2015 con il quale il Sindaco Metropolitano ha disposto la proroga degli incarichi relativi ai titolari delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità in essere fino al 31/5/2015;

**DATO ATTO** che la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha definitivamente istituito l'Ente Città Metropolitana e che ai sensi dell'Art. 1 Comma 16 "il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";

**CONSIDERATO** lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima.

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Tutto ciò premesso

## **PROPONE**

**DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE AL RINNOVO** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, alle condizioni, limiti e prescrizioni di cui agli Allegati: Allegato 1 "Allegato tecnico", Allegato 2 "Piano di monitoraggio e Controllo", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318", Allegato tecnico "contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 19.11.2014 prot. n. 2567" e Allegato tecnico "Allegato codici CER", parte integrante al presente Atto, per l'esercizio dell'attività categoria IPPC 5.1 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis: *"Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, [...] concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"*, alla Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore dell'impianto della Società ECOS S.r.l., con sede legale ed ubicazione in via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d'Elsa;

**DI ESPRIMERE PARERE NON FAVOREVOLE AL RINNOVO** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, relativamente alla istanza di miscelazione in deroga ai sensi dell'art. 187 comma 2, per le motivazioni espresse in premessa;

**DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione fa riferimento alla documentazione conservata agli atti ed elencata nel verbale della Conferenza dei Servizi citati in premessa, nonché alla documentazione presentata dalla Ditta relativa alle controdeduzioni presentate dalla Ditta ECOS S.r.l., riguardanti la notifica dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**DI DARE ATTO** che restano fermi gli obblighi di legge a carico del Gestore non espressamente richiamati nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**DI DARE ATTO** che la Ditta ha presentato il certificato EMAS rinnovato fino alla data del 28.06.2015, e che pertanto ai sensi dell'art. 29-octies comma 8: "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1221/2009](#), il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni...(.)...";

**DI STABILIRE** che la durata della Autorizzazione Integrata Ambientale, è disciplinata dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 04.04.2014;

**DI RITENERE** idonee le garanzie finanziarie presentate dalla Società ECOS S.r.l. presentate con nota del 04.05.2015, prot. n. 0019/15, ns. prot. n. 238065 del 04.05.2015;

**DI STABILIRE** che le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate entro un anno prima dalla loro scadenza decennale per la ulteriore durata di anni 6 (sei) +2 (due), pena la decadenza di validità dell'Autorizzazione;

**DI PRECISARE** che la Società ECOS S.r.l., con sede legale in Via Pisana n. 47 nel Comune di Barberino Val d'Elsa resta pienamente responsabile per quanto riguarda eventuali danni a terzi, comunque causati dalla realizzazione delle opere oggetto del presente atto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata ad eseguire durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o quelle modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che fossero all'uopo stabiliti, fermo restando le comminatorie di legge in caso di inadempimento;

**DI RICORDARE** che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e che il richiedente è tenuto ad esibire i documenti ed a consentire eventuali ispezioni, nonché a fornire a quest'Amministrazione le informazioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività e per il rispetto degli obblighi previsti dalla presente autorizzazione;

**DI RICORDARE** che ulteriori prescrizioni potranno essere impartite successivamente previa valutazione dell'opportunità e/o necessità, con nota del responsabile della P.O. Qualità Ambientale, e che potranno approvarsi variazioni non sostanziali della presente autorizzazione; sia nel caso di ulteriori prescrizioni che di variazioni, le relative note dovranno essere conservate dalla società ed esibite alle autorità di controllo;

**DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del procedimento è il sig. Roberto Marini della P.O. Qualità Ambientale della Direzione Urbanistica e Ambiente della Città Metropolitana di Firenze.

**DI RICORDARE CHE** l'Atto di autorizzazione da adottarsi dal SUAP deve essere sempre custodito, anche in copia, presso lo stabilimento.

**DI TRASMETTERE** il presente Atto istruttorio al SUAP del Comune di Barberino Val d'Elsa per i successivi adempimenti.

**DI RICORDARE CHE** l'atto finale emanato dal SUAP del Comune di Barberino Val d'Elsa e la relativa notifica dovrà essere trasmesso anche a questa Autorità competente ai fini dell'attività di controllo.

**DARE INFINE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge.

Allegati: Allegato 1 “Allegato tecnico”, Allegato 2 “Piano di monitoraggio e Controllo”, Allegato tecnico “contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318”, Allegato tecnico “contributo istruttorio della P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Provincia di Firenze del 19.11.2014 prot. n. 2567” e Allegato tecnico “Allegato codici CER”

Firenze            25/05/2015

**POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA' AMBIENTALE**

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

**Il Dirigente Responsabile:** RAFANELLI ANDREA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

**Numero adozione: 3106 - Data adozione: 23/05/2016**

Oggetto: Società ECOS S.r.l., con sede legale ed operativa nel comune di Barberino Val d'Elsa (FI) Via Pisana n. 47, Rettifica Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. 1968 del 25.05.2015 (Atto Unico SUAP del Comune di Barberino Valdelsa prot. n. 4224 del 01.06.2015), per l'esercizio dell'attività categoria IPPC 5.1 All.VIII D.Lgs. n. 152/06.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera a Dlgs 33/2013

Data certificazione: 23/05/2016

**Signature Not Verified**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA

Data: 23/05/2016 12:54:05 CEST

Motivo: firma del dirigente



Numero interno di proposta: 2016AD004132

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i;

**Visto** il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 n. 46 – Provvedimento di attuazione della Direttiva 2010/75/UE;

**Vista** la Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs.59/2005”;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 885 del 18/10/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631”.

**Richiamata** la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamata** la Legge Regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, modificata dalla Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 15 “Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”;

**Richiamata** la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Vista** la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante il riordino delle funzioni provinciali in Regione Toscana e l’attuazione della sopra richiamata legge 56/2014, così come modificata dalla legge regionale 70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dall’11 febbraio 2016;

### **Premesso che:**

- la società Ditta ECOS S.r.l., legalmente rappresentata dalla Sig.ra Carla Gialli, con sede legale ed operativa nel comune di Barberino Val d’Elsa (FI) Via Pisana n. 47, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto Unico SUAP del Comune di Barberino Valdelsa prot. n. 4224 del 01.06.2015 (Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. 1968 del 25.05.2015), per l’esercizio dell’attività categoria IPPC 5.1 All.VIII D.Lgs. n. 152/06;
- con nota prot. 0096429 del 16.03.2016 e successiva nota prot. 109787 del 24.03.2016 trasmessa dal Suap del Comune di Barberino Valdelsa, la Società Ecos S.r.l. ha chiesto la rettifica dell’Atto Dirigenziale n. 1968 del 25.05.2015 emesso dalla Città Metropolitana di Firenze, in quanto per mero errore materiale nell’allegato tecnico “Allegato codici CER”, non viene riportato il codice CER 070508\*;

### **Dato atto che:**

- nel suddetto allegato tecnico “Allegato codici CER”, le operazioni realizzabili per il codice CER 070507\* sono ripetute erroneamente 2 volte (pagina 18, righe n. 21, 22, 23, 24):

07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
------------	--	-------------

07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13

- nell'ALLEGATO 1 (Allegato Tecnico, Componenti Ambientali punto 1.2. Rifiuti Conferiti) al medesimo A.D. n. 1968 del 25.05.2015, è previsto che "L'impianto è autorizzato all'esercizio delle seguenti attività per la tipologia di rifiuti sotto elencate, nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite, secondo gli allegati di cui ai contributi istruttori della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318 e del 19.11.2014 prot. n. 2567, allegati parte integrate;

- nel contributo istruttorio della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Firenze del 22.10.2014 prot. n. 2318 è previsto il solo codice CER 07 05 08\* ;

- nell'ALLEGATO TECNICO dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 3715 del 03.10.08 al quale l'Allegato 1 (Allegato Tecnico, Componenti Ambientali punto 1.2. Rifiuti Conferiti) rimanda, sono presenti entrambi i codici CER CER 070507\* e CER 070508\*;

**Rilevato** che per mero errore materiale la Città Metropolitana di Firenze nella stesura dell'allegato tecnico "Allegato codici CER" all'Atto Dirigenziale n. 1968 del 25.05.2015 ha ommesso l'inserimento del codice CER 070508\*, e che pertanto si rende necessaria la rettifica;

## DECRETA

**1. di rettificare** l'allegato tecnico "Allegato codici CER", dell'Atto Dirigenziale n. 1968 del 25.05.2015 della Città Metropolitana di Firenze, alla pagina 18, righe n. 23 e n. 24 riportanti il codice CER 070507\*:

07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D13-D14-D15
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R12-R13

con le seguenti righe n. 23 e n. 24 riportanti il codice CER 070508\*:

07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	D13-D14-D15
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	R12-R13

**2. di dare atto** che restano valide tutte le altre disposizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 1968 del 25.05.2015, e nei suoi allegati parti integranti e sostanziali;

**3. di precisare**, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:  
- l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Atto amministrativo è il Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli n. 26, Firenze;

- è stata assegnata al Dirigente Dott. Ing. Andrea Rafanelli la responsabilità del procedimento in oggetto;

**4. di trasmettere** il presente atto al SUAP del Comune di Barberino Val d'Elsa, per la rettifica dell'Atto finale, inviando copia comprensiva della data di notifica, allo scrivente Settore della Regione Toscana, all'Ufficio Ambiente del Comune di Barberino Val d'Elsa, ad ARPAT Dip.to di Firenze, ad ARPAT

Agenzia Regionale, all'Ufficio Gestione Catasto Rifiuti di Firenze, all'Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica Toscana Centro, all'Autorità Idrica Toscana ed a Publicacqua S.p.A.;

**5. di dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

## **CERTIFICAZIONE**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da FERRETTI ELENA

Data: 23/05/2016 13:30:20 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 13744 - Data adozione: 19/12/2016**

Oggetto: Ecos srl, via Pisana, 47 Barberino val d'Elsa, Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.1968 del 25-05-2015 della Città Metropolitana di Firenze, atto SUAP N.4224 del 01-06-2015, in esecuzione all'ordine del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sentenza n. 10 del 13-01-2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2016

**Signature Not Verified**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA  
Data: 19/12/2016 11:30:37 CET  
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2016AD017199

## IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 n. 46 – Provvedimento di attuazione della Direttiva 2010/75/UE;

Vista la Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs.59/2005”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 885 del 18/10/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631”;

Richiamata la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamata la Legge Regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, modificata dalla Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 15 “Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”;

Richiamata la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante il riordino delle funzioni provinciali in Regione Toscana e l’attuazione della sopra richiamata legge 56/2014, così come modificata dalla legge regionale 70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dall’11 febbraio 2016;

Premesso che:

- la Società Ecos s.r.l, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Carla Gialli, è autorizzata con atto di AIA, D.D. 1968/2015, della Città Metropolitana di Firenze (atto unico SUAP del comune di Barberino Val d'elsa prot. n. 4224 DEL 01/06/2015) per l'esercizio dell'attività di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non svolta presso il sito di via pisana n. 47 nel comune di Barberino val d'Elsa (FI);
- a seguito del ricorso da parte della società Ecos S.r.l contro la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Barberino del Mugello riguardo alcune decisioni di cui agli atti sopra riportati, è stata emessa la Sentenza 10/2016 da parte del TAR della Toscana, di accoglimento dell'azione di annullamento proposta da parte della società Ecos S.r.l e di ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa competente;
- ai sensi della L.R. 22/2015 sono state trasferite alla Regione Toscana, le funzioni amministrative in materia ambiente precedentemente esercitate dalle Province e Città metropolitane;
- rilevato che con D.D. n. 4467 del 23/12/2013, la società Ecos srl ha ottenuto da parte dell'autorità competente, Città metropolitana di Firenze, parere di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto definitivo di modifica e ottimizzazione impianto” per il sito di cui trattasi, a seguito di avvio di un procedimento coordinato di VIA ed rinnovo dell'AIA; che con il medesimo atto di compatibilità ambientale, l'autorità competente in materia di VIA ha riservato ogni determinazione in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'istanza di ampliamento dell'impianto a diverso provvedimento per quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 13.12.2013;
- la Città Metropolitana di Firenze, con D.D. 1968/2015, ha rilasciato l'AIA oggetto del Ricorso da parte della ditta Ecos s.r.l. presso il TAR della Toscana;
- la Regione Toscana, con verbale del 16/11/2016, ha acquisito la documentazione Tecnica depositata presso l'archivio della città Metropolitana di Firenze inerente il Procedimento di rinnovo dell'AIA del “Progetto definitivo di modifica e ottimizzazione impianto” riguardante il sito in oggetto depositata da parte della Società Ecos srl a partire dal 02/08/2012 ( prot.313122 ) al 25/06/2014 (prot.267626);

- da quanto rilevato, dai documenti relativi al procedimento amministrativo, la Città metropolitana di Firenze ha assolto agli obblighi di legge, anche di pubblicità, riguardo il procedimento amministrativo;

- la Società ECOS srl, nelle more di aggiornamento dell'atto D.D. 1968 del 25/05/2015 in esecuzione all'ordine della sopra richiamata sentenza, ha presentato presso la Regione Toscana con nota prot. 463056 del 16/11/2016 e nota prot. 472347 del 22/11/2016 una documentazione di chiarimento riguardanti anche alcuni meri errori contenuti nella D.D. 1968/2015 e relativi allegati nonché l'aggiornamento dell'elaborato IO7 Istruzione operativa del sistema di gestione integrato Emas IT 001244. Protocollo di miscelazione in deroga aggiornamento luglio 2016.

Vista la polizza fidejussoria n.0415270179 emessa da parte della Società Osella S.p.A il 24/04/2015 a favore dell'autorità competente ed avente validità 10 anni più 2 anni, depositata da parte della ditta Ecos srl presso la città Metropolitana di Firenze, volturata ai sensi della DGRT 121/2016 alla Regione Toscana;

Considerato che la Regione Toscana ha convocato, in data 12/12/2016 apposita conferenza dei servizi decisoria ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii., per decidere in merito a quanto disposto dalla sentenza del TAR riguardo lo specifico procedimento, conclusosi con D.D. 1968/2015 della Città Metropolitana di Firenze, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell' Art. 29 quater del D.lgl. 152/2006 riguardante il sito impiantistico di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, gestito dalla ditta Ecos srl con sede operativa in via pisana n. 47 nel comune di Barberino val d'Elsa;

Considerata oltre si la documentazione integrativa inviata da parte della ditta in data 09/12/2016 via pec di conferma di allineamento alle Bat di Settore in riferimento alle attività ippc 5.1 5.2 e 5.5 e valutata in sede di conferenza dei servizi;

Considerati i pareri acquisiti nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi da parte di Arpat, Az.Usl Toscana Centro Dip. Della Prevenzione e Comune di Barberino Val d'Elsa;

Preso atto che in data 12/12/2016 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi per la valutazione di quanto sopra riportato ed il cui verbale è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi nella riunione del 12/12/2016, come riportato integralmente nel verbale (Allegato A):

- Ha espresso parere favorevole con prescrizioni per l'esercizio dell'attività di miscelazione (D13 ed R12) tra rifiuti che non presentino la stessa classe di pericolo ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.lgs. 152/2006, per un quantitativo massimo di rifiuti di 50t/g, (tale quantitativo è da intendersi aggiuntivo rispetto ai quantitativi di 50t/g relativo alle altre operazioni di selezione, cernita, triturazione e compattazione -R12 e D13 autorizzate nel sito stesso) pari ad una portata annua di 6400 t; Il tutto riportato integralmente in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 1);
- Nel prendere atto dell'annullamento disposto con la sentenza 10/2016 delle limitazioni di cui all'atto 1968/2015 e dei relativi allegati, ha invitato l'autorità competente a modificare e/o eliminare i riferimenti relativi alle suddette limitazioni secondo quanto riportato dettagliatamente in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 2) punto a);
- ha valutato le richieste di rivalutazione di alcuni aspetti riportati nell'atto DD 1968/2015 e relativi allegati come richiamati al punto 2 del documento "note tecniche integrative" depositato da parte della Società Ecos srl, decidendo a riguardo con specifiche prescrizioni come riportate in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto a);
- con riferimento alle attività IPPC che si identificano come autorizzate anche a seguito della decisione della conferenza medesima per il sito in oggetto, in considerazione della nota della ditta acquisita in merito alla verifica di allineamento alle specifiche Bat di settore, ha convenuto, ai sensi dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii di identificare le seguenti attività IPPC 5.1, 5.3, 5.5, come riportato in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sottoparagrafo 3) punto c);
- ha individuato specifiche prescrizioni in merito alla nuova classificazione di Pericolosità idraulica ai sensi del "Piano di gestione Rischio alluvioni" approvato dalla autorità di Bacino Fiume Arno come riportato in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-

- paragrafo 3) punto b);
- ha prescritto ai sensi dell'art.3 comma 2 del DM 272/2014 la presentazione alla Regione Toscana e all'Arpat entro il 30/01/2017, degli esiti della verifica effettuata ai sensi dell'Allegato 1 del sopracitato DM riguardo la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 smi. In caso di sussistenza dell'obbligo a presentare la Relazione di Riferimento ha invitato la società cos srl al deposito della stessa a alla Regione Toscana ed all'Arpat entro e non oltre il 30/03/2017 come riportato in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto d);
- ha prescritto entro il 30/03/2017 l'adeguamento alle nuove norme UNI 10897/2016 delle procedure operative ai fini dei controlli radiometrici come riportato al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto e);
- ha prescritto entro il 30/03/2017 l'aggiornamento delle procedure finalizzate alla definizione dell'End Of Waste come più specificatamente portato in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3)punto f);
- ha condizionato l'esercizio della nuova attività autorizzata al deposito da parte della ditta Ecos del conteggio fidejussorio che tenga conto anche delle attività di trattamento e degli stoccaggi ad essa collegati, ai sensi della D.G.R.T. 535/2013 e ss.mm.ii. ed all'eventuale adeguamento e deposito della Polizza fidejussoria ad oggi agli atti come riportato in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto g);
- ha richiesto all'autorità competente di rendere esecutive nell'immediato le nuove disposizioni discusse in sede di conferenza, invitandola stessa nel minor tempo possibile nell'arco di qualche mese, a riscrivere, ai fini di una corretta lettura da parte degli organi di controllo l'atto autorizzativo, D.D. 1968 del 25.05.2015;

Ritenuto opportuno procedere, per quanto sopra riportato, in esecuzione all'ordine del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sentenza n. 10 del 13/01/2016 ad autorizzare la ditta Ecos srl secondo quanto deciso in sede di conferenza dei servizi il giorno 12/1/2016, il cui verbale è allegato al presente atto quale allegato A, procedendo pertanto ad aggiornare l'atto di AIA, D.D. 1968/2015, emesso da parte della Città Metropolitana di Firenze relativo all'esercizio dell'attività di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, svolta presso il sito impiantistico di via pisana n. 47 nel comune di Barberino Val d'Elsa (FI), gestita dalla Società Ecos S.r.l, con le prescrizioni di cui al Paragrafo 2 dell'allegato A al presente atto;

#### DECRETA

1) di Autorizzare la Società Ecos srl, con sede operativa in via pisana n. 47 nel comune di Barberino Val d'Elsa (FI), all'esercizio dell'attività di miscelazione (operazioni D13 ed R12 ai sensi della parte IV del D.Lggs. 152/2006) tra rifiuti che non presentino la stessa classe di pericolo ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.lgs. 152/2006, per un quantitativo massimo di rifiuti di 50t/g, (tale quantitativo è da intendersi aggiuntivo rispetto ai quantitativi di 50t/g relativo alle altre operazioni di selezione, cernita, triturazione e compattazione R12 e D13 autorizzate nel sito stesso) pari ad un quantitativo annuo di 6400 t (con le prescrizioni al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi, sotto-paragrafo 1) dell'allegato A al presente atto;

2) di identificare, per le motivazioni riportate in allegato A, ai sensi dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ss.nm.ii, in ragione delle attività di trattamento e recupero rifiuti speciali pericoli e non svolte presso il sito impiantistico di via pisana n. 47 nel comune di Barberino val d'Elsa (FI), gestito dalla Società Ecos S.r.l, ad oggi autorizzate con DD 1968/2015 emessa dalla Citta Metropolitana di Firenze come integrate con il presente atto, le seguenti attività IPPC : 5.1, 5.3, 5.5;

3) di annullare le limitazioni riportate nell'atto D.D. 1968/2015 e nei relativi allegati in ordine alla sentenza del TAR 10/2016, disponendo nuove specifiche decisioni a riguardo secondo quanto riportato dettagliatamente in allegato A al paragrafo 2.Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 2) punto a);

4) di prescrivere, in riferimento alle richieste da parte della ditta Ecos S.r.l. di rivalutazione di alcuni aspetti

riportati nell'atto DD 1968/2015 e relativi allegati indicate al punto 2 del documento “note tecniche integrative” agli atti, quanto riportato in allegato A al paragrafo 2. Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto a);

5) di prescrivere in merito alla nuova classificazione di Pericolosità idraulica ai sensi del “Piano di gestione Rischio alluvioni” approvato dalla autorità di Bacino Fiume Arno, quanto riportato in allegato A al paragrafo 2. Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto b);

6) di prescrivere, ai sensi dell'art.3 comma 2 del DM 272/2014, la presentazione alla Regione Toscana e all'Arpat entro il 30/01/2017, degli esiti della verifica effettuata ai sensi dell'Allegato 1 del sopracitato DM riguardo la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i ed in caso di sussistenza dell'obbligo di prescrivere la presentare la Relazione di Riferimento entro e non oltre il 30/03/2017, come riportato in allegato A al paragrafo 2. Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto d);

7) di prescrivere entro il 30/03/2017 l'adeguamento alle nuove norme UNI 10897/2016 delle procedure operative ai fini dei controlli radiometrici come riportato in allegato A al paragrafo 2. Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto e);

8) di prescrivere entro il 30/03/2017 l'aggiornamento delle procedure finalizzate alla definizione dell'End of Waste, come più specificatamente portato in allegato A al paragrafo 2. Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi sotto-paragrafo 3) punto f);

9) di precisare che in presente atto aggiorna ed integra l'autorizzazione integrata Ambientale, D.D. 1968/2015, emessa da parte della Città Metropolitana di Firenze relativa all'esercizio dell'attività di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non (attività IPPC 5.1, 5.3, 5.5 ai sensi dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ss.nm.ii) gestita dalla ditta Ecos s.r.l. Di Barberino Val d'elsa;

10) di precisare che restano comunque valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 1968 del 25.05.2015, e nei suoi allegati parti integranti e sostanziali se non sostituite o modificate dal presente atto;

11) di condizionare l'esercizio della nuova attività autorizzata con il presente atto di cui al punto 1) al deposito, da parte della ditta Ecos srl, presso la Regione Toscana del conteggio fidejussorio che tenga conto anche delle attività di trattamento e degli stoccaggi ad esse collegati, ai sensi della D.G.R.T. 535/2013 e ss.mm.ii., ed all'adeguamento, se necessario, della Polizza fidejussoria in corso di validità n.0415270179 emessa da parte della Società Osella S.p.A il 24/04/2015 ed avente validità 10 anni più 2 anni;

12) di rimandare, ai fini di una più facile lettura, ad atto successivo la riscrittura dell'atto DD 1968/2015 in ragione del presente aggiornamento;

13) di rettificare la dicitura, in riferimento all'atto autorizzativo della Città Metropolitana di Firenze, “1986/2015” riportata per mero errore in alcuni punti dell'allegato A al presente atto, con la corretta dicitura “DD 1968/2015”;

14) di precisare in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:  
- l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Atto amministrativo è il Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli n. 26, Firenze;  
- è stata assegnata al Dirigente Dott. Ing. Andrea Rafanelli la responsabilità del procedimento in oggetto;  
di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Barberino Val d'Elsa, per la rettifica dell'Atto finale, inviando copia comprensiva della data di notifica, allo scrivente Settore della Regione Toscana, all'Ufficio Ambiente del Comune di Barberino Val d'Elsa, ad ARPAT Dip.to di Firenze, ad ARPAT Agenzia Regionale, all'Ufficio Gestione Catasto Rifiuti di Firenze, all'Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica Toscana Centro, all'Autorità Idrica Toscana ed a Publiacqua S.p.A.;

di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

A

*Verb.CDS*

*793e7a2bf03e57c51a56dce828a8115f9e2ca2431e234715ee6858de3a15910a*

## **CERTIFICAZIONE**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO

Data: 19/12/2016 16:28:23 CET

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione





REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**

**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**

**PEC regionetoscana@postacert.toscana.it**

**CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 12/12/2016 ore 9:30**

**Conferenza di servizi convocata sensi dell'art. 14 L. 241/1990 e s.m.i con nota Prot. n. AOOGR 473363 del 22/11/2016.**

**Oggetto:** Società Ecos srl con sede operativa in via pisana n. 47 nel comune di Barberino val d'Elsa – Aggiornamento Atto di AIA. Art. 29 quater del D.lgl. 152/2006.. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. 1968 del 25.05.2015 ( atto unico SUAP del comune di Barberino Val d'elsa prot. n. 4224 DEL 01/06/2015) in esecuzione all'ordine del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sentenza n. 10 del 13/01/2016.

Soggetti intervenuti	
Regione Toscana	Andrea Rafanelli, Alessandro Monti, Addolorata Guarino
Arpat	Sandro Garro
Comune Barberino Val d'Elsa	Giacomo Trentanovi
ASLToscana Centro	assente

**Verbale della riunione**

Ordine del giorno:

- il riesame della richiesta dell'attività di miscelazione in deroga ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. presentata da parte della ditta Ecos s.r.l nell'ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di rinnovo AIA avviato presso la città Metropolitana di Firenze e conclusosi con decreto finale DD 1968/2015;
- il rinnovo, eventualmente, delle valutazioni e decisioni a seguito dell'annullamento, eseguito con la sentenza 10/2016, delle limitazioni riportate in specifiche prescrizioni dell'atto DD 1968/2015, di seguito indicate:
  - la limitazione ai soli rifiuti farmaceutici ed ad alcune tipologie di materiali per l'attività di cernita ;
  - la limitazione ai soli rifiuti speciali e urbani non pericolosi costituiti da metalli per l'attività di messa in riserva e recupero (R13 ed R4);
  - la limitazione ai soli rifiuti speciali e urbani non pericolosi costituiti da plastiche riguardo l'attività di messa in riserva e recupero ( R13 ed R3);
  - le limitazioni in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti urbani;
- valutazione dei seguenti documenti inoltrati dalla società Ecos srl nelle more di aggiornamento dell'atto di AIA in esecuzione all'ordine della sentenza del TAR Toscana 10/2016:
  - nota prot 463056 del 16/11/2016 “ Note tecniche integrative per revisione AIA;
  - nota prot. 472347 del 22/11/2016 “Istruzione Operativa I.O. 07 del sistema di gestione integrato EMAS IT 001244. Protocollo delle miscelazioni in deroga revisione luglio 2016”; “Allegato 2 Piano di monitoraggio e Controllo revisione novembre 2016” e Documento denominato “ compatibilità HP”;

**1. Premesse**

Premesso che:

- La Società Ecos s.r.l è autorizzata con atto di AIA, D.D. 1968/2015, della Città Metropolitana di Firenze (atto unico SUAP del comune di Barberino Val d'elsa prot. n. 4224 DEL 01/06/2015) per l'esercizio dell'attività di



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

trattamento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non svolta presso il sito in oggetto;

- A seguito del ricorso da parte della società Ecos S.r.l contro la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Barberino val d'elsa riguardo alcune decisioni di cui agli atti sopra riportati, è stata emessa la Sentenza 10/2016 da parte del TAR della Toscana, di accoglimento dell'azione di annullamento proposta da parte della società Ecos S.r.l e di ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa competente;
- Ai sensi della L.R. 22/2015 sono state trasferite alla Regione Toscana, le funzioni amministrative in materia ambiente precedentemente esercitate dalle Provincie e Città metropolitane;
- Rilevato che con D.D. n. 4467 del 23/12/2013, la società Ecos srl ha ottenuto da parte dell'autorità competente della Città metropolitana di Firenze un parere di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto definitivo di modifica e ottimizzazione impianto" per il sito di cui trattasi, a seguito di avvio di un procedimento coordinato di VIA ed rinnovo dell'AIA; che con il medesimo atto l'autorità competente in materia di VIA ha riservato ogni determinazione in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'istanza di ampliamento dell'impianto a diverso provvedimento per quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 13.12.2013;
- La Regione Toscana, con verbale del 16/11/2016, ha acquisito la documentazione Tecnica depositata presso l'archivio della città Metropolitana di Firenze inerente il Procedimento di rinnovo dell'AIA del "Progetto definitivo di modifica e ottimizzazione impianto" riguardante il sito in oggetto depositata da parte della Società Ecos srl a partire dal 02/08/2012 ( prot.313122 ) al 25/06/2014 (prot.267626);
- la Società ECOS srl, nelle more di aggiornamento dell'atto D.D. 1968 del 25/05/2015 in esecuzione all'ordine della sopra richiamata sentenza, ha presentato presso la Regione Toscana con nota prot. 463056 del 16/11/2016 e nota prot. 472347 del 22/11/2016 una documentazione di chiarimento riguardanti alcuni meri errori contenuti nella D.D. 1968/2015 e relativi allegati nonché l'aggiornamento dell'elaborato IO7 Istruzione operativa del sistema di gestione integrato Emas IT 001244. Protocollo di miscelazione in deroga aggiornamento luglio 2016.
- sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli enti interessati: Comune di Barberino Val d'elsa ( acquisito in sede di conferenza) ed Arpat e di cui si tiene conto nel presente verbale;

## **2. Valutazioni e Decisioni della Conferenza dei Servizi:**

La conferenza nel pendere atto del contributo depositato da parte del Comune di Barberino Val d'elsa acquisito in data odierna, precisa e puntualizza che la presente seduta è finalizzata alla definizione di alcune prescrizioni ed autorizzazioni in ordine alla sentenza del TAR 10/2016 e pertanto tale contributo non può essere considerato pertinente al presente procedimento ad eccezione degli aspetti di pericolosità dal rischio alluvioni per i quali si rimanda alle prescrizioni di seguito riportate.

**1) Con riferimento ai punti 1. e 3** all'ordine del giorno sopraindicato ed in particolare in riferimento al **Riesame della richiesta, per un quantitativo massimo di rifiuti di 50t/g, (tale quantitativo è da intendersi aggiuntivo rispetto ai quantitativi di 50t/g relativo alle altre operazioni di selezione, cernita, triturazione e compattazione -R12 e D13 autorizzate nel sito stesso) dell'attività di miscelazione (D13 ed R12) tra rifiuti che non presentino la stessa classe di pericolo ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.** presentata da parte della ditta Ecos s.r.l nell'ambito del procedimento di Rinnovo con modifica dell'AIA riguardante il sito in oggetto, valutata la documentazione agli atti comprensiva dell'aggiornamento dell'elaborato "IO7 Istruzione operativa del sistema di gestione integrato Emas IT 001244. Protocollo di miscelazione in deroga" aggiornamento 2016, ove sono riportate anche le possibili miscelazioni secondo la nuova ridefinizione delle classi di pericolo, tenuto conto che l'attività di miscelazione è finalizzata alla a creare la conferenza valuta come autorizzabile la suddetta attività di miscelazione nei limiti dei quantitativi annui movimentabili alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Preliminarmente all'avvio dell'esercizio dell'attività di miscelazione in deroga dovrà essere depositata alla Regione Toscana e all'Arpat una versione aggiornata della procedura operativa di cui sopra che tenga di conto di quanto di seguito riportato in riferimento alle dichiarazioni della ditta Ecos srl riportate nella documentazione



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**  
**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**  
**PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

integrativa ( prot. 165943 del 15/04/2014 ) “ *controdeduzione ai pareri rilasciati* ” e documentazione integrativa ( prot. 28588 del 16/01/2014 ) e relativi allegati:

- a) dovranno essere eliminati dai vari gruppi di miscelazione presenti all'interno del documento IO7 soprari-chiamato i codici CER 190204, 191302 e 191303\* per i quale la ditta ha dichiarato la rinuncia;
  - b) Per i Gruppi 17 ( ex gruppo 14 di cui all'allegato 4 di cui alla nota integrativa del 16/01/2014 ) e 18 ( ex gruppo 15 di cui all'allegato 4 di cui alla nota integrativa del 16/01/2014 ) dovranno essere eliminate le destinazioni diverse dalla destinazione R9 come dichiarato dalla ditta ;
  - c) Per il Gruppo 13 ( ex gruppo 19 di cui all'allegato 4 di cui alla nota integrativa del 16/01/2014 ) dovranno essere eliminate le destinazioni diverse dalla destinazione R3 come dichiarato dalla ditta ;
  - d) In riferimento al codice CER 191211 presente in alcune miscele proposte si prescrive che quest'ultimo derivi da processi ben identificati quali ad esempio: impianti di recupero batterie al piombo ( plastica triturata ) e/o impianti di lavorazione di cavi elettrici ( plastica da guaina ecc ) e non da attività che effettuano già attività di miscelazione ;
2. Per quanto riguarda le operazioni di miscelazione relative ai Gruppi 11, 12 e 13 definiti nella procedura operativa “ *IO7 Istruzione operativa del sistema di gestione integrato Emas IT 001244. Protocollo di miscelazione in deroga* ” revisione Luglio 2016 agli atti, riferendosi a miscele di rifiuti non pericolosi sono da intendersi non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'187 comma 2 del D.lgs. 152/2006, bensì alle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo riguardo l'operazione D13 e R12 per i rifiuti non pericolosi;
3. Le operazioni di miscelazioni, sia per quanto riguarda i rifiuti solidi che per i rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate nel rispetto le modalità gestionali operative definite nel protocollo “ *IO7 Istruzione operativa del sistema di gestione integrato Emas IT 001244. Protocollo di miscelazione in deroga* ” REV. LUGLIO 2016, nonché a secondo quanto riportato nella documentazione tecnica agli atti, in merito, alle sezioni dedicate alle operazioni di miscelazione e alla gestione degli stoccaggi dei rifiuti destinati alla miscelazione; in particolare le miscelazioni dei rifiuti solidi dovrà avvenire nelle quattro vasche indicate con il numero 4 in planimetria “ *suddivisione aree per macro-famiglie (CER) rev. 23/06/2015* ”, (tali vasche possono essere utilizzate anche come stoccaggio dei rifiuti che sono stati soggetti all'operazione di triturazione già autorizzata); l'operazione di miscelazione potrà avvenire, anche a seguito di preliminare triturazione dei rifiuti ai fini della riduzione volumetrica; Diversamente le miscelazioni dei rifiuti liquidi dovrà avvenire nei serbatoi indicati con il numero 13 nella planimetria “ *suddivisione aree per macro-famiglie (CER) rev. 23/06/2015* ”; sia le vasche ed i cassoni indicati con il numero 4 che i serbatoi indicati con il numero 13 rappresenteranno la sezione di stoccaggio finale a seguito dell'operazione di miscelamento;
4. I rifiuti derivanti dall'operazione di miscelazione saranno stoccati come sopra indicati, nei limiti dei quantitativi massimi autorizzati, con l'atto DD 1698 del 25/05/2015, per le attività R13 o D15. Tale prescrizione sostituisce quella riportata alla pagina 15 dell'allegato I “ *allegato tecnico* ” di cui all'atto autorizzativo d.D. 1986/2015;
5. Non è consentita l'accettazione all'impianto di premiscelati provenienti da altri impianti di trattamento rifiuti;
6. I rifiuti liquidi devono essere presi in carico prima della formazione della miscela stessa, così come deve essere presa in carico la miscela che si forma a seguito delle aggiunte successive.
7. In qualsiasi momento, Tenuto conto anche del sistema informatizzato con “ *bar-cod* ” di tracciabilità interna dei rifiuti, per ogni serbatoio/vasca/cassone di stoccaggio/miscelazione deve essere possibile individuare :
- il gruppo di miscelazione utilizzato, la composizione volumetrica della miscela presente, con i quantitativi dei singoli rifiuti componenti la miscela;
  - le informazioni sulle classi di pericolosità effettivamente pertinenti, da esporre anche sul serbatoio;
  - la destinazione sul trattamento al quale è destinata la miscela;
8. Tutti i rifiuti pericolosi costituiti da emulsioni oleose dovranno essere accompagnati da un certificato di analisi per la determinazione dei PCB.
9. Si dovranno attuare tutti gli adempimenti necessari ad evitare separazioni di fasi nei rifiuti e nelle miscele stoccati all'interno dei serbatoi. Si dovrà inoltre garantire l'omogeneizzazione della miscela.
10. I rifiuti costituiti da più fasi non potranno essere miscelati né travasati. Sono fatte salve le emulsioni oleose così



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**

**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**

**PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

come descritte nel documento IO7 agli atti;

11. Si dovrà assicurare la gestione separata dei fanghi pericolosi rispetto ai non pericolosi tenuto conto, pur a fronte di variazione del composto chimico cui riferirsi, dell'effetto di concentrazione degli inquinanti nei precipitati;
12. Successivamente allo scarico della miscela dalle varie sezioni di trattamento come sopra identificate si dovranno attivare un protocollo di procedure finalizzate alla verifica del completo svuotamento delle sezioni interessate ed alla loro completa pulizia; Si richiede preventivamente all'avvio dell'attività del deposito presso la regione Toscana e all'Arpat del suddetto protocollo di gestione;
13. Preventivamente all'avvio della nuova attività dovrà essere verificata con la USL territoriale competente la necessità di dover aggiornare il Documento di valutazione del rischio ad oggi approvato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
14. Dovranno essere rese disponibili a richiesta degli addetti al controllo tutti i documenti relativi alle aliquote prelevate dal laboratorio di controllo e le informazioni in merito ai test di omologa della miscela e del trattamento;
15. I quantitativi annui di rifiuti miscelabili (operazioni R12 o D13) pari a 50 t/g per un trattamento di 128 gg annui è pari a 6400 t/a.

2) Con riferimento ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno sopraindicato ed in particolare in riferimento all'annullamento da parte della sentenza del TAR delle limitazioni di seguito riportate ed alla documentazione "note Tecniche integrative" depositata da parte della ditta Ecos srl a riguardo:

- la limitazione ai soli rifiuti farmaceutici ed ad alcune tipologie di materiali per l'attività di cernita ( D14 e R12);
- la limitazione ai soli rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli per l'attività di messa in riserva e recupero (R13 ed R4);
- la limitazione ai soli rifiuti speciali non pericolosi costituiti da plastiche riguardo l'attività di messa in riserva e recupero (R13 ed R3);
- le limitazioni in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti urbani;

la conferenza, si esprime come di seguito riportato :

a) Nel prendere atto dell'annullamento disposto con la sentenza 10/2016 delle limitazioni sopra riportate con riferimento all'atto autorizzativo, D.D. 1968 del 25.05.2015 ed ai relativi allegati si invita l'autorità competente a modificare e/o eliminare i riferimenti relativi alle suddette limitazioni secondo quanto di seguito riportato :

- La sostituzione della prescrizione " *cernita su rifiuti farmaceutici, da imballaggi, di legno, di carta, di vetro, di plastica e di metalli. Tale operazione non modifica la classificazione del rifiuto ed è riconducibile a eliminazione delle impurità separabili senza ausilio di attrezzature*" con la prescrizione " *cernita su rifiuti solidi speciali pericolosi e non pericolosi finalizzata alla separazione ai fini del recupero di rifiuti di imballaggi, di legno, di carta, di vetro, di plastica e di metalli, da residui di rifiuti destinati a smaltimento, a quest'ultimi è possibile attribuire codice CER 19 XX XX* ". Resta ben inteso che è comunque obbligo del produttore l'attribuzione del codice CER secondo le disposizioni di norma; tale obbligo sarà verificato da parte dell'ente di controllo in sede delle verifiche puntuali periodiche";
- La sostituzione della locuzione " *Messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi*" con la seguente " *Messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi*" successivamente alla locuzione riferita all'autorizzazione dell'attività di messa in riserva e recupero dei metalli al fine di produrre EOW ferro e acciaio; I codici CER che si devono intendere autorizzati per la specifica attività sono quelli definiti nell'allegato 1 della D.D. 1968 del 25.05.2015 e pertanto si ritiene di integrare lo specifico elenco riportato nell'allegato 2 all'allegato n. prot. 2318/2014 alla



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

suddetta determina come di seguito indicato:

Sostituzione del codice CER 160107 con il CER 160117 metalli ferrosi.

Aggiunta dei seguenti codici

CER 160303\* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

CER 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303.

CER 170410\* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sost. Pericolose.

CER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410.

CER 170903\* altri rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.

CER 170904 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

CER 191001 rifiuti di ferro e acciaio.

CER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei Rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

- La sostituzione della locuzione "*Messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi*" con la seguente "*Messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi*" riferita all'autorizzazione dell'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti costituiti da plastica al fine di produrre MPS conformi alla norma Uniplast UNI EN ISO 10667; I codici CER che si devono intendere autorizzati per la specifica attività sono quelli definiti nell'allegato 1 della D.D. 1968 del 25.05.2015 e pertanto si ritiene di integrare lo specifico elenco riportato nell'allegato 2 dell'allegato n. prot. 2318/2014 alla suddetta determina come di seguito indicato:

CER 160305\* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

CER 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

CER 170903\* Altri rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione (compresi materiali misti) contenenti sostanze pericolose

CER 170904 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

CER 191211\* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei Rifiuti, contenenti sostanze pericolose

CER 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei Rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

- l'eliminazione del paragrafo a pag 20 della DD 1968/2016 "*Ricordare che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a seguito di stipula di accordi e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone preventiva comunicazione alla Provincia, precisando che gli accordi o convenzioni devono essere stipulati esclusivamente con il gestore del servizio pubblico, le scritture private stipulate con soggetto diverso non sono idonee a tal fine*"

**3) Infine con riferimento al punto 3** all'ordine del giorno valutate le parti di documentazioni agli atti non trattate ai due punti precedenti, la conferenza decide come di seguito riportato.

a) Con riferimento alle richieste di rivalutazione di alcuni aspetti riportati nell'atto DD 1968/2015 e relativi allegati come richiamati al punto 2 del documento note tecniche integrative agli atti si ritiene di decidere come di seguito indicato:

- In riferimento alla prescrizione di cui al punto 4 dell' all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo la stessa è sostituita come di seguito indicato "*l'attività di cernita presente nella campata n.1 dovrà*



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**

**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**

**PEC regionetoscana@postacert.toscana.it**

*avvenire per una sola tipologia di rifiuto per volta”*

- in riferimento alla prescrizione di cui al punto 6 dell' all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo la stessa è da intendersi eliminata in quanto in termini normativi ed ambientali non si riscontrano direttive ostative a riguardo;

-in riferimento alla prescrizione di cui ai punto 9, dell' all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo la stessa è sostituita come di seguito indicato *“ per i rifiuti di seguito elencati destinati alle attività di triturazione e pressatura dovrà essere registrata la composizione analitica e le caratteristiche fisiche; tali registrazioni dovranno essere messe disposizione degli organi di controllo per le dovute verifiche.*

*070699 rifiuti non specificati altrimenti*

*160122 componenti non specificati altrimenti*

*160303\* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolosa.*

*160304 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303*

*160305\* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolo*

*160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305.*

*190203 miscugli di rifiuti contenenti esclusivamente rifiuti non pericolosi.*

*190204\* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso*

*191211\* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose*

*191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211\*”*

-in riferimento alle prescrizioni di cui ai punti 10 e 11, dell' all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo le stesse sono da sostituire come di seguito indicato: *“ per i rifiuti riportati ai punti 10 e 11 dell'allegato 4 n. prot. 2318/2014 destinati alle attività di di triturazione e pressatura dovrà essere registrata la composizione analitica e le caratteristiche fisiche; tali registrazioni dovranno essere messe disposizione degli organi di controllo per le dovute verifiche.”*

- in riferimento alla prescrizione di cui ai punto 20, dell' all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo la stessa è eliminata in quanto in termini normativi ed ambientali non si riscontrano direttive ostative a riguardo;

- in riferimento alla prescrizione di cui ai punto 28, dell' all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo *“Effettuare gli autocontrolli ai piezometri presenti presso l'impianto nei mesi di marzo, luglio e novembre e trasmettere i risultati alla Provincia di Firenze e all'ARPAT Dipartimento Sub-Provinciale Firenze Sud-Est.”* si conferma la periodicità ivi contenuta che è da intendersi come sostituita nella colonna *“Frequenza”*della Tab. 5.1.2 riportata nell'Allegato 2 dell'atto *“Piano di monitoraggio e controllo”* ;

- in riferimento alla prescrizione di cui ai punto 31, dell'all.4 al documento n. prot. 2318/2014 allegato all'atto autorizzativo la stessa è eliminata in quanto in termini normativi ed ambientali non si riscontrano direttive ostative a riguardo;

- in riferimento al par. 1.1 dell'allegato 1 *“allegato tecnico”* alla D.D. 1986/2015 in cui sono riportate indicativamente le principali tipologie di rifiuti prodotti, si prende atto della dichiarazione della ditta in merito alla presenza anche del codice CER 161002 in riferimento ad alcuni reflui di lavaggio impianti;

-in riferimento alle prescrizioni riportate dai punti 1 a 9 di cui al par. 1.2 *“Prescrizioni proposte da arpat”* dell'allegato 1 *“allegato tecnico”* alla D.D. 1986/2015, le stesse debbono intendersi sostituite con le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 9, riportate nelle premesse dell'atto DD 1986/2015, in riferimento all'ultimo parere istruttorio emesso da parte di Arpat del 11/02/2014, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'AIA;

- in riferimento alle prescrizioni di cui al punto 1. (sotto-punti a.,b.,c.,d) di cui al par. 3 *“Emissioni in acqua”*dell'allegato 1 *“allegato tecnico”* alla D.D. 1986/2015 le stesse si intendono superate in ragione del fatto che la prescrizione si riferisce ad acque meteoriche dilavanti non contaminate ( derivanti dalla raccolta delle acque



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

meteoriche derivanti dai tetti) e pertanto non soggette a disposizioni prescrittive di cui agli atti; ovviamente sono fatti salvi gli obblighi del Gestore riguardo lo specifico utilizzo ai fini dell'antincendio delle acque di competenza dei Vigili del Fuoco;

- in riferimento alla prescrizione riportata a pagina 23 in merito all'emissione diffuse dell'allegato 1 "allegato tecnico" alla D.D. 1986/2015 "La Ditta dovrà presentare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Atto autorizzativo una relazione tecnica che illustri le modalità gestionali delle attività" ed alla definizione nel quadro emissivo della presenza di emissioni diffuse all'interno dell'attività che comportano l'utilizzo di appositi sistemi di aspirazione mobili finalizzati all'abbattimento con sistema di abbattimento a carboni attivi, si ritiene di dover sostituire la suddetta prescrizione come di seguito indicato: "entro 30 gg, dal ricevimento del presente documento, il proponente dovrà depositare alla regione Toscana, alla Usl ed all'Arpat un documento in cui siano indicati i punti all'interno del capannone che determinano la necessità di utilizzo del sistema di abbattimento mobile con carbone attivo, specificando per ognuno di essi i tempi e le modalità di utilizzo del sistema di abbattimento stesso; dovranno essere altre sì specificate le modalità di gestione che garantiscano l'efficacia di funzionamento del filtro a carbone attivo"

- i riferimento al quadro emissivo approvato e riportato a pagina 23 dell'allegato 1 "allegato tecnico" alla D.D. 1986/2015, si rileva la necessità di una caratterizzazione dell'emissione convogliata al punto emissivo E4 "aspirazione campata 1 trituratore grande" in particolare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, si dovrà procedere con una caratterizzazione della stessa sia per quanto riguarda i SOV che per quanto riguarda le polveri secondo le metodiche, ai fini di verificare la necessità di appositi impianti di abbattimento; Entro i successivi 30 giorni dovranno essere inviati i dati alla regione Toscana, alla Usl ed all'Arpat,

- In riferimento alla prescrizione riportata a pagina 24 punto G.3) dell'allegato 1 "allegato tecnico" alla D.D. 1986/2015: "registro del consumo annuale delle materie prime e ausiliarie impiegate per la produzione" la stessa è da intendersi sostituita come di seguito indicato "registro del consumo annuale delle materie ausiliarie utilizzate per le attività autorizzate"

- In riferimento alla dichiarazione riportata a pagina 25 punto dell'allegato 1 "allegato tecnico" alla D.D. 1986/2015: "EMISSIONI DIFFUSE: Per quanto concerne le emissioni diffuse presenti la ditta dichiara che la linea di trattamento fanghi del proprio impianto di depurazione non genera emissioni in quanto derivante da un processo di trattamento chimico fisico", la stessa è da intendersi eliminata poiché è da intendersi un refuso in quanto non riferita all'attività di cui trattasi;

- in riferimento alla richiesta della società Ecos di rettificare l'allegato 2 " piano di monitoraggio e controllo" alla DD 1986 /2015 come nella versione allegata di novembre 2016 si ritiene di accogliere la richiesta della ditta prescrivendo, conformemente a quanto sopra deciso riguardo le frequenze di analisi per i piezometri, di sostituire la tabelle 5.1.2 di cui al suddetto allegato 2 come di seguito riportata:

Tabella 5.1.2 — Parametri da misurare per le acque sotterranee

Parametro	Frequenza	Metodica di analisi	Modalità di registrazione
Livello piezometrico	marzo- luglio- novembre	-	Rapporti di prova
pH	marzo- luglio- novembre	APAT IRSA CNR 2060	
Conducibilità elettrica	marzo- luglio- novembre	APAT IRSA CNR 2030	



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**

**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**

**PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Parametro	Frequenza	Metodica di analisi	Modalità di registrazione
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	marzo- luglio- novembre	EPA 6010/6020	
Cr VI	marzo- luglio- novembre	IRSACNR/Q100/3080 B1	
Composti organo- alogenati (compreso cloruro di vinile)	marzo- luglio- novembre	EPA 524.2	
Solventi organici aromatici	marzo- luglio- novembre	IRSA-CNR/Q100/5120	
Solventi organici azotati	marzo- luglio- novembre	EPA 8260	
Solventi clorurati	marzo- luglio- novembre	IRSA-CNR/Q100/5130	
Cloruri	marzo- luglio- novembre	IRSA-CNR 4020MAN 29 2003	
Solfati	marzo- luglio- novembre	IRSA-CNR 4020MAN 29 2003	

La frequenza è da intendersi modificata anche per la tabella 9.

- In riferimento alle richieste della ditta di effettuare alcune rettifiche all'elenco dei codici CER riportati nell'*Allegato Tecnico :allegato codici CER* al decreto DD1986/2015 così come richiesti in sede di rinnovo di AIA , si ritiene di poter esprimere parere favorevole a riguardo come di seguito riportato:

**pg.3 Per la tipologia di Rifiuti solo smaltibili** si aggiungono i seguenti codici CER:

CER 200119\* Pesticidi

CER 200129\* Detergenti contenenti sostanze pericolose

**pg. 12 Per la tipologia di Rifiuti sia recuperabili che smaltibili** si eliminano le due righe relative al CER 060103\* acido fluoridrico, e si aggiunge il codice CER 060104\* acido fosforico e fosforoso

**pg. 15 Per la tipologia di Rifiuti sia recuperabili che smaltibili** si aggiunge il codice CER 070101\* dopo 061399.

**pg. 24 Per la tipologia di Rifiuti sia recuperabili che smaltibili** si eliminano le due righe di 090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento e si aggiunge il codice CER 090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento.

**pg. 37. Per la tipologia di Rifiuti sia recuperabili che smaltibili** si eliminano le due righe di relative al codice CER 101120 "rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco..."

**Pg. 62. Per la tipologia di Rifiuti urbani** si aggiungono i seguenti codici CER 200114\* Acidi e 200115\* sostanze alcaline e si dispone di aggiungere la dicitura "R12" alle operazioni di recupero dei CER elencati.

b) Con riferimento al nuovo "Piano di gestione Rischio alluvioni" approvato da parte dell'autorità di Bacino fiume Arno ed alla rispettiva classe di pericolosità P12 e P13 si ritiene che sia adoperato un protocollo operativo, finalizzato alla tutela dei corpi idrici superficiali, per evitare il contatto dei rifiuti con l'acqua e/o la loro



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE Bonifiche, autorizzazioni  
rifiuti ed energetiche**  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

dispersione, tale protocollo operativo dovrà essere operativo entro 3 mesi dal ricevimento del presente documento;

- c) Con riferimento alle attività IPPC che si identificano come autorizzate e da autorizzare a seguito della decisione odierna per il sito in oggetto, vista la nota della ditta pervenuta in merito alla verifica di allineamento alle specifiche bat acquisita si conviene in riferimento alle definizioni riportate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii di identificare le seguenti attività IPPC **5.1, 5.3, 5.5**;
- d) Si prescrive ai sensi dell'art.3 comma 2 del DM 272/2014 a presentare alla Regione Toscana e all'Arpat entro il **30/01/2017**, gli esiti della verifica effettuata ai sensi dell'Allegato 1 del sopracitato DM riguardo la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 smi. In caso di sussistenza dell'obbligo a presentare la Relazione di Riferimento si invita codesta società al deposito della stessa a questa amministrazione e all'Arpat entro e non oltre il **30/03/2017**.
- e) Si prescrive entro il **30/03/2017** l'adeguamento alle nuove norme UNI 10897/2016 delle procedure operative ai fini dei controlli radiometrici;
- f) Si prescrive entro il **30/03/2017** ai fini di una maggiore verificabilità in sede di controllo delle operazioni svolte nelle singole filiere di lavorazione, per il recupero completo dei rifiuti che prevedono una certificazione dello stato giuridico di fine rifiuto (End of Waste) di aggiornare le procedure autorizzate esplicitando le modalità di controllo dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita, le lavorazioni alle quali sono sottoposti, le categorie merceologiche dei materiali prodotti in uscita individuando gli indicatori di prestazione di tali filiere utilizzati, che dovranno tener conto del quantitativo di materia EoW prodotta a fronte dei quantitativi di rifiuti entrati in ingresso a ciascuna filiera; tali indicatori dovranno essere inseriti anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo tra gli indicatori di prestazione previsti. L'aggiornamento di tali procedure dovrà essere depositato alla Regione Toscana e all'Arpat.
- g) L'esercizio della nuova attività di cui trattasi nel nuovo assetto è comunque condizionata al deposito del conteggio fidejussorio che tenga conto anche delle attività di trattamento e degli stoccaggi ad essa collegati, ai sensi della D. G.R.T. 535/2013 e ss.mm.ii. ed all'eventuale adeguamento e deposito della Polizza fidejussoria ad oggi agli atti.
- h) La conferenza nel richiedere all'autorità competente di rendere esecutive nell'immediato le nuove disposizioni discusse in questa sede, accettate le note di rettifica dell'atto di cui al punto 1. delle "note tecniche integrative" della ditta Ecos, invita comunque la stessa nel minor tempo, nell'arco di qualche mese, possibile a riscrivere, ai fini di una corretta lettura da parte degli organi di controllo dell'atto autorizzativo, D.D. 1968 del 25.05.2015;

Empoli, 12/12/2016, ore 11:30.

Visto letto e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Arpat

Per ASL Toscana Centro

Per Comune di Barberino Val D'Elsa

**ALLEGATO 2: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**  
**all'Atto Dirigenziale n.1968 del 25.05.2015 avente per oggetto: " RINNOVO**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" ai sensi dell'art. 29-**  
**octies del D.Lgs. n. 152/ 2006, rilasciata alla Sig.ra Gialli Carla in qualità di Gestore della**  
**Società ECOS S.r.l., con sede legale ed impianto ubicato in via Pisana n. 47 nel Comune di**  
**Barberino Val d'Elsa, per l'esercizio dell'attività della categoria I PPC 5.1 e 5.3 dell'allegato VIII**  
**del**  
**D.Lgs. n. 152/ 2006 Parte Seconda Titolo III-bis e succ. mod."**

0. PREMESSA .....	2
1. PRESCRIZIONI GENERALI .....	2
12 MALFUNZIONAMENTI E EVENTI INCIDENTALI .....	3
13 RAPPORTO ANNUALE .....	3
2. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E PRODOTTI .....	5
22 CONSUMI DI COMBUSTIBILI .....	5
23 CONSUMI IDRICI .....	5
24 CONSUMI ENERGETICI .....	5
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	6
3.1 EMISSIONI CONVOGLIATE .....	6
4. EMISSIONI IN ACQUA .....	7
1 SCARICHI IDRICI .....	7
5. ACQUE SOTTERRANEE .....	8
6. CLIMA ACUSTICO .....	10
7. RIFIUTI .....	11
1 RIFIUTI PRODOTTI .....	11
8 - RESPONSABILITA NELL'ESECUZIONE DEL PIANO .....	15
9. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'ENTE DI CONTROLLO .....	16

## 0. PREMESSA

Nell'Allegato II al D.M. 31.01.05 " *Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999 — LINEE GUIDA IN MATERIA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IPPC - (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento\*. Decreto legislativo n. 372/1999, art. 3, comma 2. Elementi per l'emanazione delle linee-guida per l'identificazione delle Migliori tecniche disponibili* sono contenute tutte le azioni e gli interventi da valutare e attuare per il monitoraggio degli inquinanti in aria, acqua, per il monitoraggio acustico e dei rifiuti.

Con riferimento ed in coerenza con quanto riportato nel Bref comunitario, il piano di controllo di un impianto è definibile come *'l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'Autorizzazione'*.

Le sue finalità primarie sono quindi:

- la valutazione di conformità rispetto ai limiti emissivi prescritti;
- la raccolta dei dati ambientali richiesti dalla normativa IPPC e da altre normative europee e nazionali nell'ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

Le modalità di misura, gli strumenti, la scelta delle metodiche di analisi e quant'altro necessario per un corretto monitoraggio degli aspetti valutati come rilevanti saranno conformati alle Linee Guida e a quanto previsto dalla Normativa vigente.

### 1. PRESCRIZIONI GENERALI

La Società dovrà comunicare alla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Regione Toscana ed all'ARPAT Dipartimento di Firenze con congruo anticipo (almeno 30 gg.) la data e gli orari di attuazione degli autocontrolli.

#### L1 Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione

Entro sei mesi dal rilascio del presente Atto, il Gestore dovrà presentare all'ARPAT Dipartimento di Firenze e alla Direzione Ambiente della Regione Toscana, ad integrazione di quanto già inoltrato in precedenza:

- un elenco di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione ritenuti di rilievo da un punto di vista ambientale; in particolare tale elenco dovrà comprendere apparecchiature, linee e serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e s.m.i. con i relativi sistemi di sicurezza, nonché i sistemi e gli impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche;
- una programma aggiornato dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto precedente; in particolare tale programma dovrà comprendere il controllo dello stato di conservazione di apparecchiature, linee, serbatoi, bacini di contenimento e la verifica dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di trattamento delle emissioni; inoltre il programma dovrà precisare per ogni attività la frequenza, la metodologia e la modalità di registrazione dei risultati.

Il programma dovrà prevedere l'impiego di tabelle relative alle varie tipologie di dispositivi e dovranno essere definite le modalità di registrazione delle operazioni. Nel programma dovrà anche essere riportato quanto inerente le tarature di eventuali sistemi di misura di rilievo ai fini della tutela ambientale.

Vedi istruzione operativa 10

## L2 Malfunzionamenti e eventi incidentali

In caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

**1.1** Il Gestore registra e comunica a Regione Toscana, ARPAT, Sindaco e ASL territorialmente competente gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull'ambiente o sull'applicazione delle prescrizioni previste dall'AIA, insieme con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'AIA ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali azioni correttive/ contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione agli stessi Enti del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.

**1.2** Il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente a Regione Toscana, ARPAT, Sindaco e ASL territorialmente competente; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per PEC o fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui sopra deve contenere: le circostanze dell'incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto annuale.

La Ditta dovrà provvedere alle opportune azioni e comunicazioni previste nell'ambito della normativa di settore in materia di bonifica dei siti inquinati.

## L3 Rapporto annuale

Il rapporto annuale dei dati ambientali e dei consumi, dovrà essere fornito a Regione Toscana, al Comune, all'ARPAT Dipartimento di Firenze ed all'ASL territorialmente competente, entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente.

Il rapporto dovrà avere inoltre allegati la copia degli autocontrolli effettuati dalla Ditta sulle varie matrici di emissione, così come individuate nel presente Allegato, nonché la sintesi dei dati delle tabelle ai paragrafi 2 e 7.

Il rapporto annuale dovrà essere trasmesso per PEC, integrato, se necessario, causa le eventuali dimensioni di alcuni file, con materiale cartaceo e/ o con CD/ DVD.

Il trend relativo all'andamento dei consumi (energia, risorsa idrica, produzione rifiuti) dovrà riportare con continuità anche l'andamento degli anni precedenti a quello trasmesso (a partire dall'anno della prima comunicazione), accompagnato da osservazioni sugli andamenti, nonché una relazione nella quale sia indicato un consuntivo dei rifiuti smaltiti.

La restituzione dei risultati analitici dovrà essere corredata dal riferimento alle metodiche utilizzate e all'incertezza dei metodi.

Il gestore dovrà conservare presso l'impianto e rendere disponibili tutti i dati pertinenti il monitoraggio, cartacei o elettronici, per un periodo di 10 anni. In particolare dovranno essere conservati, per quanto pertinente:

- rapporti di prova;
- eventuali rapporti di taratura;
- dati DCS relativi ad apparecchiature/ attività individuate come critiche sotto il profilo ambientale;
- registri cartacei o informatici;
- comunicazioni agli enti.

## 2. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E PRODOTTI

### 2.1 Consumi/ Utilizzi di materie ausiliarie

Deve essere registrato il consumo delle principali materie ausiliarie, secondo lo schema indicato nella tabella 2.1.1, precisando le diverse fasi di utilizzo di ogni materia.  
Per tutte le materie ausiliarie dell'impianto, il Gestore dovrà effettuare gli opportuni controlli alla ricezione.

**Tabella 2.1.1 - Consumo delle principali materie ausiliarie**

Materie ausiliarie	Quantità	Unità di misura	Fase di utilizzo
		Mg	
		Mg	

N.B. riportare in tabella le materie ausiliarie acquistate annualmente.

### 2.2 Consumi di combustibili

Deve essere registrato annualmente il consumo dei combustibili, secondo lo schema indicato nella tabella 2.2.1.

**Tabella 2.2.1 - Consumo di combustibili**

Tipologia	Quantità	Unità di misura
Gasolio		Mg/ Mg di rifiuto gestito

### 2.3 Consumi idrici

Deve essere registrato annualmente il consumo di acqua, secondo lo schema indicato nella tabella seguente, indicando per ogni tipologia di consumo le fonti di approvvigionamento.

**Tabella 2.3.1 - Consumi idrici**

Tipologia	Quantità	Unità di misura
acquedotto		m <sup>3</sup>

### 2.4 Consumi energetici

Deve essere registrato annualmente il consumo di energia, secondo lo schema indicato nella tabella seguente.

**Tabella 2.4.1 - Consumi energetici**

Tipologia	Quantità	Unità di misura
energia elettrica		KWh/ Mg di rifiuto gestito

### 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

#### 3.1 Emissioni convogliate

Al fine di verificare il rispetto dei limiti in emissione, devono essere effettuati i controlli previsti nella tabella 3.1.1.

Le concentrazioni devono essere espresse in condizioni normalizzate (273,15 K e di 101,3 kPa), sul secco, e riferite al tenore di ossigeno presente nell'emissione stessa (O<sub>2</sub> t.q.).

La conformità dell'emissione è eseguita sulla base della valutazione della media di 3 misure riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto e dello scarto tipo associato.

Per tutte le emissioni dovranno essere rendicontate in particolare tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e le principali operazioni di manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione delle maniche filtranti).

Quanto non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Ente di Controllo.

Tabella 3.1.1 — Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Origine	Parametri	Frequenza	Modalità di rilevamento	Metodica di analisi	Modalità di registrazione
E1-E3	triturazione e ricondizionamento solidi	polveri	Annuale	Misura	UNI EN 13284-1	rapporti di analisi del laboratorio
E2	travasamento solventi	SOV classi II, III, IV e V				
E4	aspirazione Campata 1	emissioni odorigene				

Sui punti di emissione oggetto di monitoraggio analitico sopra riportati, devono essere realizzate le prese e le piattaforme di prelievo previste in funzione delle dimensioni del camino, dei metodi analitici sopra riportati e delle norme tecniche UNI EN.

#### 4. EMISSIONI IN ACQUA

##### 4.1 Scarichi idrici

**Tabella 4.1.1 — Parametri da misurare nello scarico idrico**

Punto di controllo scarico	Parametro	Frequenza	Metodica	
Pozzetto ispezione by-pass	pH	annuale	APAT IRSA CNR 2060	rapporti di analisi del laboratorio
	Solidi sospesi totali		APAT CNR IRSA 2090B	
	C.O.D.		ISO 15705:2002	
	Idrocarburi totali		EPA 8015D 2003 + EPA 5021A 2003 + UNI EN ISO 9377-2: 2002	

## S. ACQUE SOTTERRANEE

Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere eseguito mediante misure dirette discontinue nei punti individuati come significativi per il controllo. L'identificazione dei punti di prelievo dovrà essere ricomunicata nel primo Report annuale successivo al rilascio dell'autorizzazione, secondo le indicazioni riportate nella tabella 5.1.1 di seguito.

**Tabella 5.1.1 — Punti di monitoraggio acque sotterranee**

Sgla	Pozzo/ Piezometro	Latitudine*	Longitudine*	monte/ valle
P1	Piezometro Lato Giotti Line			Valle impianto
P2	Piezometro Lato Betonval			Valle impianto
P3	Piezometro Lato Distributore carb.			Monte impianto
P4	Piezometro Lato SS. 429 Ingresso			Monte impianto

\* coordinate geografiche, datum "WGS84"

Il monitoraggio delle acque sotterranee viene eseguito per i seguenti parametri:

**Tabella 5.1.2 — Parametri da misurare per le acque sotterranee**

Parametro	Frequenza	Metodica di analisi	Modalità di registrazione
Livello piezometrico	Semestrale	-	Rapporti di prova
pH	Semestrale	APAT IRSA CNR 2060	
Conducibilità elettrica	Semestrale	APAT IRSA CNR 2030	
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	Semestrale	EPA 6010/ 6020	
Cr VI	Semestrale	IRSACNR/ Q100/ 3080 B1	
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	Semestrale	EPA 524.2	
Solventi organici aromatici	Semestrale	IRSA- CNR/ Q100/ 5120	
Solventi organici azotati	Semestrale	EPA 8260	
Solventi clorurati	Semestrale	IRSA- CNR/ Q100/ 5130	
Cloruri	Semestrale	IRSA-CNR 4020MAN 29 2003	
Solfati	Semestrale	IRSA-CNR 4020MAN 29 2003	

In caso la ditta intenda impiegare metodi alternativi, dovrà dimostrarne l'equivalenza secondo i criteri della norma CEN/ TS 14793:2005.

Dovrà essere garantito, per tutti gli inquinanti normati, il rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i.

Per gli inquinanti non normati sia individuato quale livello di attenzione il superamento della media dei dati storici .

Dovrà essere comunicata la modalità di spurgo dei piezometri.

## 6 CLIMA ACUSTICO

Al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione, immissione assoluta e immissione differenziale stabiliti dal PCCA comunale, deve essere effettuata una rilevazione dei livelli sonori con cadenza biennale e deve essere redatto il documento di valutazione di impatto acustico.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dal D.M. 16/ 03/ 1998 " *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" e potranno eventualmente essere integrate con tecniche di calcolo previsionale che consentano di estrapolare ed estendere, all'area in esame, i risultati dei rilevamenti fonometrici realizzati per verificare la rumorosità indotta dalle sorgenti indagate.

I punti di misura dovranno essere ubicati in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti o comunque in posizione tale da rendere semplice una correlazione tra il punto di misura e dei ricettori maggiormente esposti.

Il gestore deve comunicare ad ARPAT Dipartimento di Firenze, 6 mesi prima dell'esecuzione del primo dei monitoraggi biennali previsto in quest'Atto, le condizioni di esecuzione delle misure, comprese le postazioni previste. Il programma si ritiene tacitamente approvato, salvo osservazioni da parte di ARPAT.

Il Gestore deve comunicare ad ARPAT Dipartimento di Firenze, trenta giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale relativo all'anno di esecuzione. Al report annuale degli anni successivi a quelli d'effettuazione delle rilevazioni fonometriche dovrà essere allegato il documento di valutazione di impatto acustico.

## 7. RIFIUTI

I rapporti di prova e le registrazioni dovranno essere conservati per 10 anni.

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere adempiute.

### 7.1 Rifiuti prodotti

Deve essere registrata annualmente la quantità di rifiuti prodotti, secondo lo schema indicato nella tabella 7.1.1; in tale tabella rendicontazione dovranno essere ricompresi anche i rifiuti prodotti dalle operazioni di miscelazione.

**Tabella 7.1.1—Quantità rifiuti prodotti**

Attività/ provenienza	Codice CER	Stato fisico	Quantità [Mg/ anno]	Destinazione (Recupero o smaltimento)

N.B. la tabella riporta quanto al momento comunicato dal gestore. L'elenco dovrà essere eventualmente aggiornato.

Devono essere effettuate le opportune analisi sui rifiuti prodotti, secondo lo schema indicato nella tabella 7.1.2, al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e di una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER, incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.

**Tabella 7.1.2 — Analisi sui rifiuti prodotti**

Attività / Provenienza	CER	Parametri	Metodica di analisi	Frequenza	Modalità di registrazione
				Come definito in fase di omologa	Rapporti di prova

N.B. la tabella riporta quanto al momento comunicato dal gestore. L'elenco dovrà essere eventualmente aggiornato.

7.2 Rifiuti gestiti in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/ 2006 e ss.mm.ii.

La gestione dei rifiuti dovrà essere rendicontata separatamente a seconda delle operazioni a cui vengono sottoposti, cioè suddividendo nei seguenti gruppi:

- rifiuti gestiti con operazioni R3/ R4
- rifiuti gestiti con operazioni D 14/ D 15
- rifiuti gestiti con operazioni R12/ R13
- rifiuti gestiti con operazioni di miscelazione R12 in deroga e no
- rifiuti gestiti con operazioni di miscelazione D 13 in deroga e no

Per tutti i rifiuti gestiti dovranno essere registrate le omologhe d'ingresso, compreso il controllo visivo.

**Tabella 7.2.1 — Controllo e Omologazione sui rifiuti gestiti**

Attività/ Provenienza	CER	Modalità di Controllo: Analitico/ visivo	Omologa rifiuto	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

In ottemperanza alle prescrizioni relative al rispetto delle soglie di applicazione di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/ 99 e s.m.i., il Gestore dovrà produrre una stampa dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in stabilimento, che potrà essere conservata su supporto informatico, ed dovrà contenere, come contenuti minimi, quanto riportato nella tabella d'esempio 7.2.2 seguente.

**Tabella 7.2.2. — Monitoraggio dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in stabilimento**

categoria	A- giacenza [kg]	B-soglia <sup>1</sup> [kg]	C- rapporto <sup>2</sup> A/ B	pianificat o [kg]

<sup>1</sup> soglie di cui alla Colonna 2 delle tabelle di cui alla Parte 1 e alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/ 99 e s.m.i.

<sup>2</sup> tale rapporto non deve mai superare l'unità; inoltre per i gruppi di sostanze infiammabili, tossici ed ecotossici, la somma di tale rapporti non deve superare l'unità, in accordo con le formule di cui alla nota 4 alla Parte 2 dell'allegato I dal D.Lgs. 334/ 99 e s.m.i.

In ottemperanza alle prescrizioni relative alle condizioni di esercizio degli stoccaggi dei rifiuti in regime di "deposito preliminare D 15" o "messa in riserva R13", il Gestore dovrà verificare con cadenza settimanale la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nelle aree di stoccaggio compilando lo schema indicato nella tabella 7.2.3 seguente. Quanto sopra può essere eseguito anche attraverso sistemi informatici.

**Tabella 7.2.3. — Monitoraggio settimanale delle aree di stoccaggio (R13, D15)**

CER	Area di stoccaggio con riferimento alla planimetria	Data del controllo	Modalità di deposito (1)	Quantità in Mg	Operazione di destino (R/ D)

(1) ad esempio "scarrabile", "contenitore", "fusto doppia camera", "big bag" etc.

## 8. Responsabilità nell'esecuzione del Piano.

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

*Tabella 8.1 — Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

SOGGETTI	AFFILIAZIONE	NOMINATIVO DEL REFERENTE
Gestore dell'impianto	ECOS Srl a socio unico	
Società terza contraente		
Autorità competente	Regione Toscana	
Ente di controllo	ARPAT Dipartimento di Firenze	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITA DEL PIANO
Visita di controllo in esercizio	Triennale	Tutte	2/3
Valutazione rapporto		Tutte	8 (.)
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore		Valutazione del monitoraggio eseguito da parte del gestore su aria, acque, rifiuti e rumore; Verifica sistemi di registrazione/ elaborazione	2/3
Campionamenti e analisi e verifica dello stato dei depositi temporanei e/ o preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali implementate dal Gestore		Rifiuti Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2/3

(.) i rapporti annuali saranno verificati nell'ambito dei controlli programmati in occasione del controllo periodico



**ATTO UNICO**

**Prot. n. 570 del 24 GENNAIO 2017**

MARCA DA  
BOLLO  
€ 16,00

**PREMESSE:**

- La Ditta ECOS SRL legalmente rappresentata dalla Sig.ra CARLA GIALLI, con sede legale ed operativa in Barberino Val d'Elsa Via Pisana n° 47, ha inviato digitalmente in data 02/08/2012 prot. n. 6488 domanda di rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lg. 152/06 per l'esercizio dell'attività di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Con nota prot. n. 3982 del 25.05.2015 la Città Metropolitana di Firenze Direzione Urbanistica e Ambiente quale organo competente in materia, ha trasmesso il proprio parere/atto n.1968 del 25.05.2015 in relazione alla richiesta sopracitata cui al successivo Atto Unico Suap prot. n. 4224 del 01/06/2015;
- In riferimento agli atti sopra citati, la società Ecos S.r.l ha presentato, al TAR Toscana, ricorso contro la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Barberino Val d'Elsa riguardo alcune decisioni riportate nei medesimi atti;
- A seguito del ricorso presentato è stata emessa la Sentenza 10/2016 da parte del TAR della Toscana di accoglimento dell'azione di annullamento proposta da parte della società Ecos S.r.l e di ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa competente;
- La Società ECOS srl, nelle more di aggiornamento dell'atto D.D. 1968 del 25/05/2016 in esecuzione all'ordine della sopra richiamata sentenza, ha presentato presso la Regione Toscana con nota prot 463056 del 16/11/2016 e nota prot. 472347 del 22/11/2016 una documentazione di chiarimento riguardante anche alcuni meri errori contenuti nel DD. 1968/2015 e relativi allegati, nonché l'aggiornamento dell'elaborato IO7 (*Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Integrato EMAS IT 001244. protocollo di miscelazione in deroga aggiornamento luglio 2016*);
- richiamata la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 recante il riordino delle funzioni provinciali in Regione Toscana e l'attuazione della legge 56/2014, modificata dalla legge regionale 70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dall'11 febbraio 2016;
- considerato che la Regione Toscana, con verbale del 16/11/2016, ha acquisito la documentazione tecnica depositata presso l'archivio della Città Metropolitana di Firenze riguardo il Procedimento di rinnovo dell'AIA del "Progetto definitivo di modifica e ottimizzazione impianto" della Soc. Ecos srl di cui alla domanda presentata in data 02/08/2012 prot. SUAP del Comune di Barberino Val d'Elsa n. 6488;
- Visto che la Regione Toscana ha convocato, in data 12/12/2016 conferenza dei servizi ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii., per decidere in merito a quanto disposto dalla sentenza del TAR riguardo lo specifico procedimento, conclusosi con D.D. 1968/2015 della Città Metropolitana di Firenze, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell' Art. 29 quater del D.lgl. 152/2006 riguardante il sito impiantistico di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, gestito dalla ditta Ecos srl;

Richiamate e fatte proprie le premesse esposte in narrativa;

**OGGETTO:**

Atto Unico SUAP del 24.01.2017 prot. n. 570 pratica Suap n. 211/12 (da citare nei successivi rapporti con l'Amministrazione), e successive integrazioni come in premessa citate, ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD 1968 del 25/05/2015 dalla Città Metropolitana di Firenze - atto Unico SUAP prot. n° 4244 del 01/06/2015 in esecuzione all'ordine del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sentenza n° 10 del 13/01/2016;

**CONTENUTO:**

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD 1968 del 25/05/2015 dalla Città Metropolitana di Firenze - atto Unico SUAP prot. n° 4244 del 01/06/2015 in esecuzione all'ordine del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sentenza n° 10 del 13/01/2016;

Il presente atto è composto da n°3 pagine + parere/atto della Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia DD n.13744 del 19/12/2016 formato da n.31 pagine comprensive dell'allegato A "verbale conferenza dei Servizi". Il presente atto formato da n°34 pagine composto da n.3 (tre) file compressi digitalmente costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l'esercizio delle attività per le quali è stata fatta esplicita richiesta e che sono descritte nell'oggetto del presente atto. L'autorizzazione



**Comune di  
BARBERINO VAL D'ELSA  
Provincia di Firenze**

**S.U.A.P. - Sportello Unico per le  
Attività Produttive**

non si riferisce agli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l'avvio di tutta o parte dell'attività.

L'autorizzazione unica ha efficacia dalla data indicata nell'oggetto per i procedimenti cosiddetti non recettizi mentre ha efficacia dalla data in cui perviene a conoscenza del destinatario per gli altri procedimenti. Per ulteriori informazioni contattate lo Sportello Unico.

**DESTINATARI:**

Sig.ra CARLA GIALLI nata a Marciano della Chiana (AR) il 21.01.1953, residente in Poggibonsi (SI) Via San Gallo n° 92 C.F. GLL CRL 53A61 E933F legale rappresentante della Ditta ECOS SRL P.I. 04424560482 C.F. 00756180527 sede legale in Barberino Val d'Elsa (FI) Via Pisana n. 47;

**IMMOBILE:**

Barberino Val d'Elsa Via Pisana n. 47;

**TECNICI:**

L'interessato si è avvalso del seguente professionista ai fini della presentazione della domanda: =====

**PARERI/ATTI:**

AGGIORNAMENTO dell' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE della Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia DD n° 13744 del 19/12/2016, pervenuto digitalmente via PEC al Suap del Comune di Barberino Val d'Elsa il 02.01.2017 registrato al prot. n° 0038 in data 03.01.2017;

**MOTIVAZIONE:**

Tutti i provvedimenti devono essere motivati rappresentando le ragioni di diritto (riferimenti normativi) e di fatto che hanno determinato l'accoglimento o il rigetto della domanda. Ciò anche al fine di consentire ai destinatari o agli altri interessati di contestare il provvedimento adottato. La motivazione può essere anche per relationem, cioè indirettamente collegata alle norme ed alle circostanze indicate in altri atti o documenti. La motivazione è ricavabile dall'atto della Regione Toscana sopra richiamato allegato per intero al presente;

**(DIRITTO)**

I riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante. Inoltre si riportano le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si intendono fatti anche alle successive modificazioni ed integrazioni; i testi sono in ogni caso disponibili o reperibili presso lo Sportello Unico; riferimenti normativi specifici: D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; L.R. 25/98 e ss.mm.ii.; D.Lgs. 46/2014; riferimenti normativi generali: D. Lgs. 160/2010, L. 241/1990, Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.04.2002. Provvedimento sindacale n. 5 del 30/12/2016 di nomina del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

**(FATTO)**

I riferimenti normativi alla base della presente decisione si ricavano attraverso la lettura dei pareri/atti allegati quale parte integrante. Si prende atto che dalla documentazione trasmessa e dai pareri/atti degli enti coinvolti non emergono elementi di fatto ostativi al rilascio del presente atto.

**PRESCRIZIONI:**

Gli atti amministrativi possono essere oggetto di prescrizioni dovute alle particolarità del caso (prescrizioni particolari) ovvero in base a normative di carattere generale (prescrizioni generali).

**(PARTICOLARI)**

**La presente autorizzazione è soggetta alle particolari prescrizioni indicate nell'atto allegato predisposto dalla Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia, corredato dai relativi allegati sopra richiamati, quali parti integranti del presente atto che si devono intendere espressamente ed integralmente richiamati. La presente autorizzazione integra il precedente Atto Unico Suap prot. n. 4224 del 01.06.2015;**

**(GENERALI)**

Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni,



autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

**DIRITTI/ONERI:** Ai fini dello svolgimento del presente procedimento sono stati richiesti i seguenti oneri a carico dell'interessato: n. 1 marca da bollo di € 16,00;

**PRIVACY** I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

**TUTELA** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato, potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis Legge 287/90.

**ISTRUTTORE** La pratica è stata seguita da Luisa Fontani in qualità di responsabile del procedimento per lo sportello unico.

**RECAPITI** L'Ufficio Sportello Unico del Comune di Barberino Val d'Elsa è ubicato in Via Cassia n.49 riferimenti telefonici: tel. 055-8052214-218, Sito internet comunale [www.barberinovaldelsa.net](http://www.barberinovaldelsa.net); pec: [suap.barberinovaldelsa@postacert.toscana.it](mailto:suap.barberinovaldelsa@postacert.toscana.it)

IL RESPONSABILE UFFICIO SPORTELLO UNICO  
Geom. Loris Agresti

Barberino Val d'Elsa, lì 24.01.2017

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato negli archivi digitali del Comune di Barberino Val d'Elsa.**